

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

489° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

---

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 27
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 36
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 45
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 50
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 63
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 75
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 86
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 122
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	» 125
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 160
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 162
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 164
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 168

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia) . . . . .	Pag. 22
---	---------

### Commissioni congiunte

5 <sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) . . . . .	Pag. 5
--	--------

### Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori . . . . .	Pag. 182
--	----------

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	Pag. 187
---	----------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

---

Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	Pag.	201
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . .	»	202
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	»	204
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . .	»	206
 <b>Sottocommissioni permanenti</b>		
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .	Pag.	207
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	»	209
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . .	»	218
Materia d'infanzia e minori - Pareri . . . . .	»	219
<hr/>		
CONVOCAZIONI . . . . .	Pag.	220



## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

### V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

#### 48<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera*  
Giancarlo GIORGETTI

*Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco.*

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2005-2007**

##### **Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze**

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento della Camera e dell'articolo 126, comma 2, del regolamento del Senato)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione della Camera*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione dei lavori su impianti audiovisivi a circuito chiuso e sul canale satellitare della Camera dei Deputati.

Il ministro Domenico SINISCALCO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Michele VENTURA (*DS-U*), Giovanni RUSSO SPENA (*RC*) e Roberto PINZA (*MARGH-U*) ai quali rispondono, volta per volta, il ministro Domenico SINISCALCO e il ragioniere generale dello Stato Vittorio GRILLI.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il Ministro ha consegnato alcuni documenti che verranno messi a disposizione (*vedi allegato*). Ricorda poi che il Ministro è atteso in Assemblea per rispondere ad alcune interrogazioni a risposta immediata. Propone, quindi, di rinviare il seguito dell'audizione alla seduta di domani mattina alle ore 8,30.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

ALLEGATO

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SUL DISEGNO  
DI LEGGE FINANZIARIA 2005 (A.C. 5310)**

**APPUNTO METODOLOGICO**

In adempimento degli impegni assunti dal Governo, l'elaborazione allegata espone, per ciascuna Amministrazione e in totale, le riduzioni conseguenti all'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del d.d.l. Finanziaria.

L'elaborato assume la forma utilizzata con l'allegato n. 1 al decreto-legge 168/2004, convertito nella legge n. 191/2004.

Per ciascuna Amministrazione vengono esposti in sequenza i seguenti elementi:

autorizzazioni di spesa interessate dalla riduzione, con l'importo da ridurre;

stanziamenti discrezionali, distintamente per investimenti fissi lordi (categoria 21) e consumi intermedi (categoria 2).

Per gli stanziamenti discrezionali, viene precisata in nota l'entità della riduzione percentuale, da apportare in maniera lineare alle previsioni iniziali evidenziate nel bilancio a legislazione vigente.

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI E DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA**2005  
milioni di euro**1 MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Cat. 21

**1.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA**

D.L. 269 del 2003 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo, ecc.:  
- art. 50 - Monitoraggio spesa sanitaria (4.2.3.30 - cap. 7585)

3,10

**TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA****3,10****1.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI  
NATURA OBBLIGATORIA**

85,64

Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)

14,64

Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2)

71,00

**TOTALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE**

88,74

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 5,76 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 8,8 per cento.



**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI E DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA**2005  
milioni di euro**2 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

<b>2.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA</b>		
Cat. 21	Legge 350 del 2003 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004): - art.4, comma 61 (5.2.3.5 - promozione del made in Italy - cap. 8325)	4,40
	<b><u>TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA</u></b>	<b><u>4,40</u></b>
	<b>2.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA</b>	<b>4,22</b>
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI	-
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (1)	4,22
	<b>TOTALE MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>8,62</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 26,3 per cento.

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI E DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA**2005  
milioni di euro**3 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE  
POLITICHE SOCIALI****3.1 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI  
NATURA OBBLIGATORIA**

		<b>16,90</b>
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	4,70
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	12,20
	<b>TOTALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>	<b>16,90</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 28,5 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 23,1 per cento.

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI E DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA**2005  
milioni di euro**4 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

<b>4.1 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA</b>		<b>69,02</b>
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	31,00
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	38,02
<b>TOTALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>		<b>69,02</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 26,1 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9 per cento.

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI E DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA**2005  
milioni di euro**5 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****5.1 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI  
NATURA OBBLIGATORIA****47,40**

Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1) 4,40

Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2) 43,00

**TOTALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****47,40**

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 18,7 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 32,4 per cento.

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI E DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA**2005  
milioni di euro**6 MINISTERO DELL' ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA****6.1 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI  
NATURA OBBLIGATORIA**

		<b>15,00</b>
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI	-
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (1)	15,00
	<b>TOTALE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>	<b>15,00</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 3,7 per cento.

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI E DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA**

		2005
		<i>milioni di euro</i>
<b>7 MINISTERO DELL' INTERNO</b>		
<b>7.1 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA</b>		<b>113,04</b>
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI	-
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (1)	113,04
<b>TOTALE MINISTERO DELL'INTERNO</b>		<b>113,04</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 10,3 per cento.

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI E DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA**2005  
milioni di euro**8 MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

<b>Cat. 21</b>	<b>8.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA</b>	
	Legge 376 del 2003: finanziamento di intervento per opere pubbliche - art. 1, comma 7: (3.2.3.5 - interventi per Venezia - cap. 7676)	2,45
	Legge 368 del 2003: disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi - art.5, comma 1: (5.2.3.2. - piani disinquinamento - cap. 8411)	0,79
	<b><u>TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA</u></b>	<b><u>3,24</u></b>
	<b>8.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA</b>	<b>14,69</b>
<b>Cat. 21</b>	<b>- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)</b>	<b>1,20</b>
<b>Cat. 2</b>	<b>- CONSUMI INTERMEDI (2)</b>	<b>13,49</b>
	<b>TOTALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>	<b>17,93</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 36,3 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 28 per cento.

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI E DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA**

2005  
milioni di euro

**9 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI**

<b>9.1 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA</b>		<b>149,94</b>
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	137,80
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	12,14
<b>TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>		<b>149,94</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 34,56 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,4 per cento.



**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI E DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA**2005  
milioni di euro**10 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**

Cat. 21	<b>10.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA</b>	
	<b><u>TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA</u></b>	<b><u>-</u></b>
	<b>10.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA</b>	<b>6,80</b>
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	3,80
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	3,00
	<b>TOTALE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</b>	<b>6,80</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 29,5 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 21 per cento.

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI E DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA**2005  
milioni di euro**11 MINISTERO DELLA DIFESA****11.1 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI  
NATURA OBBLIGATORIA****1.357,96**

Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)

576,82

Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2)

781,14

**TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA****1.357,96**

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 19,8 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 20,4 per cento.

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI E DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA**2005  
milioni di euro**12 MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI**

Cat. 21

**12.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA****TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA****-****12.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI  
NATURA OBBLIGATORIA****9,80**

Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)

**2,80**

Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2)

**7,00****TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI****9,80**

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 38,2 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 12 per cento.

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI E DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA**2005  
milioni di euro**13 MINISTERO PER I BENI E LE  
ATTIVITA' CULTURALI**

Cat. 21

**13.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA**Legge 289 del 2002: Legge finanziaria 2003  
- art. 80, comma 47 (3.2.3.2 - Enti e attività culturali - cap.  
7431)

9,90

**TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA****9,90****13.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI  
NATURA OBBLIGATORIA****17,24**

Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)

1,60

Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2)

15,64

**TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'  
CULTURALI****27,14**

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 33,2 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 20,4 per cento.

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI E DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA**

2005  
milioni di euro

**14 MINISTERO DELLA SALUTE****14.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI  
NATURA OBBLIGATORIA**

		<b>1,71</b>
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	0,60
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	1,11
	<b>TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE</b>	<b>1,71</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 24,7 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 3,3 per cento.

**TOTALI**

<b>Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI</b>	<b>800,00</b>
- TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA	20,64
- TOTALE STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	779,36
<b>Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI</b>	<b>1.130,00</b>
- TOTALE STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	1.130,00
<b>TOTALE RIDUZIONI DI SPESA</b>	<b>1.930,00</b>

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

15<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, con l'esame degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il presidente PASTORE, in attesa del parere della Commissione bilancio, propone di accantonare l'emendamento 1.11 e gli altri che presentano possibili profili di spesa che indicherà successivamente nel corso delle votazioni.

Le Commissioni riunite consentono.

L'emendamento 1.23 viene quindi posto in votazione e risulta accolto.

Sono accantonati, in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione, gli emendamenti 1.21, 1.43 (testo 2) e 1.24.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 1.13, mentre risulta accolto l'emendamento 1.46.

Sull'emendamento 1.2 interviene il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) ribadendo che lo svolgimento del procedimento di convalida in locali esterni a quelli del tribunale è, a suo avviso, non solo inutile ma anche pericoloso.

L'emendamento 1.2, posto in votazione, è respinto; con successive distinte votazioni sono quindi respinti anche gli emendamenti da 1.26 a 1.5.

Gli emendamenti 1.27 e 1.28 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) annuncia la propria astensione sull'emendamento 1.100: a suo avviso la previsione secondo cui, nel caso di permanenza sul territorio dello straniero già destinatario di un ordine di allontanamento impartito dal questore, si provvede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, consente un ulteriore periodo di trattenimento dello straniero che configura, sommandosi a quello precedente, una vera e propria vessazione.

Condividendo le valutazioni del senatore Fassone, il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento in questione.

L'emendamento 1.100, inteso come subemendamento all'emendamento 1.47, viene quindi posto in votazione e approvato.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il proprio voto contrario all'emendamento 1.47 che prevede, attraverso l'innalzamento delle pene edittali, una violazione e comunque un'elusione del *dictum* della sentenza della Corte costituzionale.

L'emendamento 1.47 viene quindi posto in votazione e approvato (nel testo come emendato dal precedente subemendamento), precludendo l'emendamento 1.6. Con successive, distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 1.30 a 1.35.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.7, soppressivo del comma 7 dell'articolo 1, auspicandone l'approvazione in quanto la previsione dell'indennità da corrispondere al giudice di pace per le decisioni che attengono ai diritti di libertà appare norma non commendevole.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.7 e 1.10.

L'emendamento 1.45 viene accantonato, in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione, come anche il successivo 1.0.13.

L'emendamento 1.0.2, posto in votazione, è respinto, mentre risulta accolto l'emendamento 1.0.14.

Con successive distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 1.0.11 a 2.1, mentre sono accantonati l'emendamento 2.2 e l'emendamento x1.0.1, riferito al testo del disegno di legge di conversione.

Il presidente PASTORE, preso atto che non è pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione sul decreto legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti e tenuta presente l'indicazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di consentire l'inizio dell'esame del decreto-legge n. 241 da parte dell'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di oggi, propone di procedere alla votazione degli emendamenti accantonati.

Le Commissioni riunite concordano.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.11 e 1.21, mentre l'emendamento 1.43 (testo 2) viene approvato, precludendo il successivo emendamento 1.24. Con successive distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 1.27, 1.28, 1.45, 1.0.13, 2.2 e x1.0.1

Per dichiarazione di voto ha quindi la parola il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale contesta che il decreto in esame possa essere giudicato una riscrittura coerente con la decisione della Corte costituzionale n. 222 del 15 luglio scorso, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme vigenti in materia di convalida del provvedimento di espulsione. Assegnare alla competenza del giudice di pace il procedimento giurisdizionale della convalida risulta del tutto incongruo sia rispetto alla qualità del giudice in ordine alla materia dei diritti alla libertà personale sia rispetto alla inadeguatezza del suo ufficio a reggere la pressione della nuova incombenza. Se poi si considera che il ricorso avverso le decisioni del giudice di pace può esclusivamente essere di legittimità, ben si comprende come la decisione di prima istanza risulti essere in sostanza quella definitiva. Pertanto, pur considerando positivamente l'approvazione di taluni emendamenti che hanno attenuato gli effetti negativi del procedimento di convalida, il suo giudizio non può che essere contrario sulla normativa in questione.

I rilievi della Corte in materia di arresto erano stati poi inequivoci nel senso di consentirlo solo qualora lo stesso risultasse funzionale allo svolgimento del procedimento penale. Con l'approvazione dell'emendamento 1.47, rischiando seriamente di incorrere in nuove censure di incostituzionalità, si è voluto rispondere semplicemente elevando i limiti edittali delle pene detentive previste per gli stranieri che si trattengono nel territorio italiano, in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanamento. Le modalità adottate appaiono del tutto arbitrarie e configurano un surrettizio aggiramento del *dictum* della Corte costituzionale, tanto da giustificare un voto contrario da parte del Gruppo Verdi-l'Ulivo.



Interviene quindi il senatore GUERZONI (*DS-U*) denunciando l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, che hanno respinto la quasi totalità delle proposte di modifica che l'opposizione aveva avanzato con spirito costruttivo; la normativa risultante con l'approvazione del decreto in esame sbilancia ancora di più la disciplina dell'immigrazione verso una politica autoritaria e repressiva, senza che sia assicurata peraltro una reale efficacia. La legge Bossi-Fini si è dimostrata infatti, a suo avviso, di difficile applicazione e contiene, in materia di lavoro, elementi di forte rigidità che contrastano con la generalizzata flessibilità del mercato del lavoro in Italia, con l'effetto di impedire una concreta integrazione degli immigrati e di arrecare un grave danno all'economia del Paese. Quanto alla scelta di affidare al giudice di pace il procedimento di convalida, sottolinea che la maggior parte delle attuali sedi sono collocate in centri minori e sono concentrate nel Mezzogiorno, mentre i giudici che saranno più direttamente coinvolti dall'applicazione del provvedimento d'urgenza sono quelli che hanno sede in poche grandi città. Si tratta, a suo avviso, di una scelta errata, che non trova fondamento nemmeno nella asserita *ratio* di snellimento e di alleggerimento del carico di lavoro dei giudici ordinari. Il Governo non è stato in grado, per il disaccordo tra alcune componenti della maggioranza, di modificare la legge Bossi-Fini come pure aveva annunciato; ha così adottato un provvedimento non condivisibile, in un momento in cui nel susseguirsi degli sbarchi di clandestini sulle coste italiane si registrano ripetute condanne in sede europea e internazionale per il comportamento del Governo italiano, il quale non ha peraltro ritenuto di dover riferire sul punto in Parlamento.

Nell'auspicare che il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento e soprattutto quello nel paese facciano emergere una forte contrarietà alla normativa così posta in essere, annuncia il proprio voto contrario sul decreto-legge in esame.

Interviene quindi per dichiarazione di voto il senatore BATTISTI (*Mar-DL-U*), il quale esprime la contrarietà del suo Gruppo al decreto-legge n. 241; tale provvedimento si inserisce nella politica «miope» del Governo che anziché raccogliere la sfida e governare il fenomeno dell'immigrazione ha scelto di osteggiarlo ciecamente con provvedimenti di polizia destinati a soddisfare gli impulsi demagogici purtroppo presenti nel Paese, che percepiscono l'immigrato come problema, anziché come valore e risorsa. Sono rimaste inascoltate le richieste di modifica della legge Bossi-Fini provenienti dai rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, mentre si susseguono le condanne in sede europea e internazionale per le violazioni delle norme internazionali in materia di asilo compiute negli ultimi giorni a Lampedusa. La situazione dei centri di permanenza è vergognosa, sia sotto il profilo giuridico che logistico; si registra inoltre l'incapacità di gestire la presenza dei lavoratori immigrati), la cui posizione è stata sanata, non riuscendo l'amministrazione a garantire il rinnovo dei loro permessi di soggiorno nei tempi previsti dalla legge. Considera, infine, una risposta polemica alla sentenza della Corte costituzionale la

scelta che il Governo ha compiuto di affidare ai giudici di pace – i quali pur meritando la massima considerazione non sono equiparabili a un giudice ordinario – la convalida del provvedimento del questore; ricorda che i giudici di pace operano attualmente in una situazione di assoluta carenza di risorse logistiche e umane. Conclude ribadendo il voto contrario del suo Gruppo al provvedimento in esame.

Le Commissioni riunite conferiscono, infine, mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con le modifiche accolte, autorizzandoli a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

434<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca.*

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori – mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno – già adottato nelle precedenti audizioni e propone di estenderlo a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Dopo un'introduzione del presidente PASTORE, ha la parola il Ministro per l'innovazione e le tecnologie STANCA.

Seguono le domande del presidente PASTORE e del senatore FALCIER (FI).

Risponde il Ministro.

Il presidente PASTORE ringrazia il Ministro e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata» (n. 406)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre.

Il ministro STANCA ringrazia la Commissione per l'invito a intervenire nell'esame dello schema di decreto sulla posta elettronica certificata, provvedimento cui egli attribuisce specifica rilevanza sia per la politica di sviluppo dell'*e-government* che in quella a favore della competitività del paese. La posta elettronica, infatti, rappresenta una delle principali e più diffuse applicazioni dei servizi offerti dall'*Internet*. Con il decreto in esame si mira a fornire questo strumento di importanti elementi, quali la ricevuta di invio e la ricevuta di avvenuta consegna opponibile ai terzi. L'utilizzo della posta elettronica certificata consentirà l'impiego delle tecnologie informatiche nei rapporti commerciali, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e più in generale in tutti i casi in cui occorra una ricevuta di avvenuta consegna della corrispondenza.

Secondo il provvedimento in esame, dunque, la posta elettronica certificata è un servizio di «trasporto», che si basa sulla comune posta elettronica, in grado di fornire ricevute opponibili a terzi che attestino sia l'invio, sia l'avvenuto recapito di un messaggio. Ciò avviene in un ambiente dotato delle più elevate forme di sicurezza informatica, tali da preservare tutti gli elementi della trasmissione, al fine di fornire alla stessa il necessario valore giuridico. L'importanza del servizio richiede che tale attività possa essere esercitata solo da soggetti particolarmente qualificati, autorizzati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). Analogamente a quanto accade nell'invio di corrispondenza su carta, con la ricevuta di invio il gestore del mittente prende in carico la corrispondenza inviata dal mittente medesimo e si assume le connesse responsabilità. Con la ricevuta di avvenuta ricezione si attesta che il destinatario ha effettivamente ricevuto la missiva inviata dal mittente. Ciò indipendentemente dal contenuto, poiché come oggi si può spedire una busta vuota o inviare un importante documento senza alcun particolare accorgimento, analogamente con la posta elettronica certificata si possono inviare documenti sottoscritti con firma digitale, anche autenticata da un notaio, o inviare messaggi privi di alcun valore giuridico. La posta elettronica cer-

tificata costituisce solo uno strumento di trasporto dotato di elevate caratteristiche di sicurezza e integrità del messaggio.

E' bene notare, inoltre, che il servizio di posta certificata si realizza in base a un contratto stipulato fra il gestore del servizio e l'utente del servizio, contratto che regola le modalità di attuazione del servizio nel rispetto sia della normativa primaria sia delle regole tecniche in corso di definizione.

Per quanto attiene alle osservazioni formulate nella seduta precedente, egli intende dare una risposta puntuale a ciascuna di esse. Il senatore Tirelli ha chiesto che l'espressione «riferimento temporale» sia preferibilmente sostituita con quella di «marcatura temporale». Con tali locuzioni si intende far riferimento a due forme di tecnologia attraverso le quali si identifica con certezza la data e l'ora apposta al messaggio di posta elettronica certificata nei vari momenti del suo trasporto, come ad esempio l'invio o la ricezione. La differenza è costituita dal fatto che la marca temporale è un riferimento temporale apposto da una terza parte fidata, una sorta di «notaio informatico» che attesta il riferimento temporale. Pur comprendendo pienamente la motivazione sottesa alla richiesta dal senatore Tirelli, osserva che se ogni messaggio di posta certificata deve essere preventivamente inviato a un notaio informatico per l'apposizione della marca temporale vi sarebbe come un eccessivo aggravamento tecnologico e soprattutto economico.

Il Ministro, inoltre, reputa estranea alla logica del provvedimento l'introduzione di una terza parte fidata (quella che rilascia la marca temporale), per valicare l'operato di un gestore di posta certificata, che ha già superato i requisiti di tecnici di qualità e di sicurezza per essere iscritto nell'elenco.

Tuttavia, per soddisfare tale esigenza ed essere più rigorosi nella definizione, se la Commissione deciderà di formulare un parere in tal senso egli sarà ben lieto di fornire una definizione più certa di «riferimento temporale». E' bene comunque sottolineare che le regole tecniche prevedono l'introduzione di elementi di sicurezza, quali appunto quelli della marcatura temporale, al fine di «sigillare» quotidianamente le operazioni effettuate dal gestore di posta e garantire quindi la certezza circa i vari momenti di trasmissione e ricezione del messaggio.

Per quanto riguarda la richiesta di individuare per i gestori di posta elettronica certificata requisiti ulteriori rispetto a quello della sola natura di società di capitali, introducendo i requisiti «previsti per i certificatori di firma elettronica o richiesti per l'attività bancaria», preliminarmente il Ministro osserva che ai soggetti iscritti nell'elenco dei gestori di posta certificata sono richiesti rigorosi requisiti tecnici analoghi a quelli previsti per i certificatori di firma, cui si aggiungono ulteriori prescrizioni tecniche di qualità e sicurezza contenute nelle regole tecniche in corso di approvazione. Inoltre nel testo che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri sarà anche prevista la necessità di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.

Tuttavia egli condivide la richiesta formulata dal senatore Tirelli, sebbene il riferimento ai requisiti richiesti per l'attività bancaria corrisponda a un valore di 6,3 milioni di euro. Se da un lato il capitale sociale garantisce la solidità societaria, dall'altro potrebbe penalizzare il mercato, tenendo anche conto che rigorose regole tecniche, quali sono quelle che saranno adottate, consentiranno di definire la qualità tecnologica dei gestori.

Anche in questo caso egli sarà lieto di accettare un'eventuale indicazione della Commissione, al fine di poter modificare il testo del provvedimento, in modo da prevedere requisiti più rigorosi della semplice previsione di una società di capitali.

Certamente, a suo avviso, può essere accolta la richiesta di prevedere che le certificazioni richieste ai privati che intendono esercitare l'attività di gestore non siano limitate alla qualificazione del personale impiegato, ma debbano riguardare tutti i requisiti richiesti. Un'ulteriore osservazione è stata formulata con riferimento alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di svolgere l'attività di gestori di posta certificata. Si tratta di una possibilità volta ad agevolare quelle pubbliche amministrazioni che ritengono utile incentivare l'utilizzo della posta certificata al fine di migliorare sia il proprio lavoro sia la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Eventuali perplessità sulla norma potrebbero essere eliminate specificando che, comunque, la pubblica amministrazione che intende offrire un tale servizio, lo circoscrive in ogni caso ai procedimenti di propria competenza, e comunque in modo non esclusivo, evitando in questo modo di introdurre una possibile distorsione del mercato.

Quanto al tema sul quale si sono soffermati tutti i senatori intervenuti alla discussione del 29 settembre, relativo alla «disponibilità all'indirizzo elettronico» e al rilascio della ricevuta al momento dell'avvenuta lettura da parte del destinatario, osserva che un importante principio è costituito dal fatto che l'informatica non deve alterare il diritto. Quando si riceve una corrispondenza con richiesta di ricevuta di avvenuta consegna, la ricevuta viene restituita al momento in cui la corrispondenza è pervenuta al destinatario indipendentemente dall'avvenuta lettura; infatti, la ricevuta può anche essere firmata da una persona diversa dal destinatario. Prevedere che la ricevuta venga inviata solo al momento dell'avvenuta lettura presenta inoltre ulteriori elementi di criticità: in primo luogo il destinatario potrebbe volutamente non aprire la posta; inoltre quando il soggetto si collega via internet al proprio gestore di posta appare sul video l'elenco della posta ricevuta, che è possibile cancellare ancor prima di averla letta. Pertanto, appare preferibile che il requisito della disponibilità di un messaggio di posta elettronica certificata deve ritenersi soddisfatto quando esso si trova nello *storage* «casella postale» del destinatario, cioè nello spazio di memoria presente sul *server* a lui assegnato dal proprio gestore. Tale soluzione consente di collegare il concetto di disponibilità del messaggio a elementi di carattere obiettivo, non legati alle abitudini di utilizzo di internet del destinatario del messaggio. Inoltre, una restrizione quale quella suggerita in Commissione introdurrebbe un elemento di assoluta indeterminatezza in ordine ai tempi di invio della ricevuta di avvenuta consegna

al mittente e ciò in contrasto con il disposto dell'articolo 8, che fissa nelle ventiquattro ore successive all'invio il limite massimo entro il quale la trasmissione di un messaggio di posta elettronica certificata deve concludersi. Il Ministro aggiunge che subordinare la certezza fornita al mittente dalla ricevuta di avvenuta consegna alla sollecitudine del destinatario nell'accedere alla propria casella vanifica l'obiettivo della posta elettronica certificata, rendendo di fatto impossibile determinare un intervallo di tempo massimo entro il quale il messaggio possa considerarsi consegnato.

D'altra parte, la collocazione del messaggio di posta elettronica certificata nella memoria presente sul *server* assegnato dal gestore, rende sempre disponibile la corrispondenza indipendentemente dalla postazione da cui si acceda. E' bene, in proposito, ricordare quanto già affermato in precedenza: il servizio di posta certificata si basa comunque su un contratto sottoscritto fra gestore e utente.

L'utente è quindi in ogni caso consapevole che la casella di posta certificata utilizzata ha rilevanza giuridica a tutti gli effetti di legge.

Il Ministro conclude ricordando che normative come quella in esame costituiscono strumenti importanti per lo sviluppo della competitività e la diffusione delle tecnologie digitali. Tali norme devono e possono rappresentare un momento di sviluppo per tutto il settore senza condizionare l'evoluzione del mercato.

Ha quindi la parola il senatore BASSANINI (*DS-U*), il quale ringrazia in primo luogo il Ministro per i chiarimenti forniti. Condivide, in particolare, le conclusioni del Ministro, considerando estremamente importante l'adozione del regolamento in esame ai fini della modernizzazione delle pubbliche amministrazioni e della semplificazione dei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni. Dall'intervento del Ministro viene chiarito che le pubbliche amministrazioni dovrebbero poter rientrare tra i soggetti gestori di posta elettronica certificata qualora soddisfino due condizioni, volte a evitare possibili alterazioni del mercato: le pubbliche amministrazioni, cioè, potrebbero svolgere l'attività di gestore solo in relazione a procedimenti di loro competenza e comunque in modo non esclusivo. Nel condividere l'opportunità di tali limitazioni, segnala la necessità che le stesse condizioni siano esplicitamente sancite nel regolamento in esame; tale modifica consentirebbe di ritenere superate le obiezioni formulate nella precedente seduta in merito alla coesistenza di gestori privati e pubblici.

In merito alla certificazione dell'avvenuta consegna della posta elettronica condivide l'esigenza che allo scambio di documenti informatici siano garantite la validità e l'opponibilità previste per i documenti su carta. Tuttavia occorre garantire valore legale non all'attestazione che un determinato documento possa essere ricevuto, bensì alla circostanza che esso sia stato effettivamente ricevuto; considerata la possibilità di assenze prolungate ovvero di problemi tecnici del *server*, appare necessario evitare di far conseguire i medesimi effetti a queste evenienze e all'effettivo ricevimento del documento. Una soluzione possibile consiste nell'at-

tribuire valore di ricevuta alla effettiva apertura della casella di posta elettronica, non necessariamente a quella di apertura e lettura del singolo messaggio di posta elettronica certificata, che il destinatario può scegliere di non leggere senza però impedire che esso risulti a tutti gli effetti ricevuto.

Segnala che all'articolo 2 dello schema di regolamento non è chiarito se il mittente possa non coincidere con il titolare di casella di posta elettronica certificata; ritiene opportuno, in proposito, introdurre una esplicita previsione in tal senso, particolarmente utile per i casi in cui la casella di posta elettronica sia utilizzata da più soggetti. All'articolo 4 occorre specificare con maggiore dettaglio gli effetti della dichiarazione con la quale il soggetto indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, prevedendo eventualmente anche la possibilità di elenchi pubblici di tali indirizzi. Sottolinea, inoltre, che all'articolo 8 sarebbe utile distinguere i casi di malfunzionamento del sistema del mittente da quelli del sistema del destinatario; la tenuta del registro di cui all'articolo 11, comma 3, rappresenta un'attività fondamentale che deve a suo avviso essere soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 445 del 2000 e alla delibera del CNIPA n. 11 del 2004. Quanto infine all'abrogazione disposta dall'articolo 16, ritiene che il regolamento in esame non sia la sede opportuna.

Il relatore MALAN (*FI*) si associa al senatore Bassanini nel ringraziare il Ministro per i chiarimenti forniti. Si sofferma quindi sull'articolo 4, comma 2, che costituisce la disposizione disciplinante l'ingresso del privato nel sistema di servizio di posta elettronica certificata: dall'attuale formulazione non si comprende se l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica avvenga una volta per tutte, consentendo alla pluralità di pubbliche amministrazioni e a un numero di soggetti potenzialmente sconosciuto al privato, di utilizzarlo per il complesso di rapporti e di comunicazioni, ovvero se sia richiesta una dichiarazione per ogni specifico interlocutore o addirittura per ciascuna procedura. Si tratta di aspetti non marginali, che necessitano di una specifica disposizione. Quanto alla certificazione dell'avvenuto ricevimento del documento, pur concordando con il Ministro che non si può subordinarla all'effettiva lettura del documento stesso, ritiene necessario integrare il regolamento con disposizioni che individuino specifiche esimenti, come nel caso di virus o altre disfunzioni, in presenza delle quali non può darsi per ricevuto il documento inviato in posta elettronica; in alternativa l'individuazione di tali esimenti potrebbe essere demandata agli accordi conclusi tra i soggetti che utilizzano la posta elettronica certificata.

Ha quindi la parola il senatore MAGNALBÒ (*AN*), il quale chiede al Ministro se non ritenga opportuno estendere il richiamo al rispetto delle norme del regolamento e delle regole tecniche di cui all'articolo 15 operato dall'articolo 12, comma 5, lettera *b*), a tutte le disposizioni del richiamato comma 5, e se non condivida l'esigenza di uniformare i requisiti dei gestori di posta elettronica certificata a quelli previsti per i certificatori



della firma digitale. Segnala, infine, che le osservazioni della Commissione per le politiche dell'Unione europea suggeriscono di non imporre la forma societaria ai gestori di posta elettronica certificata.

Il ministro STANCA assicura al senatore Magnalbò la propria disponibilità ad accogliere indicazioni nel senso richiesto in merito ai requisiti previsti per i gestori di posta elettronica, ma ritiene invece necessario mantenere la scelta operata dal regolamento in tema di forma societaria dei gestori.

Interviene il presidente PASTORE per sottolineare come i rapporti tra privati e tra privati e pubbliche amministrazioni siano basati sul principio di responsabilità: sono dunque fondati, a suo avviso, i rilievi formulati dal relatore Malan. Esprime il proprio apprezzamento per il regolamento in esame, che valorizza l'uso delle nuove tecnologie nelle comunicazioni tra privati e pubbliche amministrazioni, auspicando che in futuro tale uso possa essere esteso anche ad altre tipologie di atti, la cui comunicazione è circondata da particolare solennità. In merito alle perplessità evidenziate dal relatore sull'iscrizione del privato al sistema di posta elettronica certificata, ritiene che esse possano essere agevolmente risolte chiarendo che quando un soggetto attiva una casella di posta elettronica e indica il corrispondente indirizzo, dotato delle caratteristiche prescritte, come proprio indirizzo per la posta elettronica certificata, egli aderisce al sistema e consente all'attribuzione di valore giuridico delle comunicazioni. Le altre difficoltà evidenziate dal senatore Bassanini sono inerenti, in realtà, anche alle comunicazioni per posta ordinaria, rispetto alle quali i margini di rischio della posta elettronica certificata non sono – sotto tale profilo – maggiori. Si dichiara favorevole, peraltro, a eventuali modifiche dello schema di regolamento, che riducano ulteriormente tale gamma di rischi. Concorda, infine, con il senatore Bassanini nel ritenere che l'abrogazione disposta dall'articolo 16 troverebbe più idonea sede in altro provvedimento.

Replica il ministro STANCA il quale, dopo aver ringraziato la Commissione per gli spunti di riflessione e di approfondimento emersi nel corso della discussione, si sofferma sulla questione della ricevuta di avvenuta consegna; a tale riguardo si dichiara disponibile ad accogliere le osservazioni che la Commissione dovesse formulare riguardo alle condizioni, indicate dal senatore Bassanini, richieste alle pubbliche amministrazioni per esercitare l'attività di gestore di posta elettronica certificata. Sottolinea che il privato nell'attivare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata consente al *server* di attestare l'avvenuta consegna del messaggio.

Interviene il senatore BASSANINI (*DS-U*) per chiedere di inserire una disposizione che imponga al gestore di rispondere di eventuali disser-

vizi inerenti al mancato recapito di messaggi di posta elettronica a questi imputabili.

Il ministro STANCA si dichiara disponibile a introdurre una misura di tal genere; rispondendo a un rilievo del relatore Malan, ritiene che il privato, accedendo al sistema di posta elettronica certificata, accetta di ricevere con tale sistema ogni comunicazione proveniente da qualunque destinatario; si dichiara disponibile a chiarire il testo in tale senso. Quanto alla differenziazione tra mittente della comunicazione e titolare della casella di posta elettronica, ritiene che già la formulazione attuale del regolamento consenta di distinguere in questo senso; si riserva tuttavia di condurre un approfondimento sul punto.

In risposta a una richiesta del senatore BASSANINI (*DS-U*), il Ministro precisa che in caso di casella di posta elettronica la cui capienza massima sia stata raggiunta, la comunicazione in posta elettronica certificata deve risultare come non consegnata.

Conclude assicurando la propria disponibilità a riferire alla Commissione in una diversa sede sullo stato di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

*(3037) Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato dalla Camera dei deputati*

(Discussione e rinvio)

Il relatore MALAN (*FI*) segnala che il disegno di legge contiene norme di interpretazione autentica diretta a consentire l'applicazione delle disposizioni attinenti ai rimborsi elettorali, di cui alle leggi n. 157 del 1999 e n. 43 del 1995, anche per le campagne elettorali relative al rinnovo dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Con la legge costituzionale n. 2 del 2001, infatti, il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige risulta dalla composizione tra i membri dei consigli provinciali delle due province autonome e non da suffragio diretto: di conseguenza la normativa in questione, sui rimborsi elettorali, va adattata a tale novità perché fa riferimento, invece, alla elezione dei soli Consigli regionali.

Inoltre, occorre chiarire per legge, e vi provvede il comma 2 dell'articolo unico in esame, che per le elezioni provinciali di Trento, ai fini dei rimborsi elettorali, i voti espressi senza indicazione di lista a favore di un candidato alla carica di presidente della provincia di Trento sono attribuiti alla lista collegata allo stesso candidato ovvero, in caso di collegamento

plurimo, alle liste collegate allo stesso candidato in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista.

Il comma 3, infine, fa decorrere l'efficacia delle disposizioni in esame sin dalle elezioni svoltesi il 26 ottobre 2003.

Il relatore raccomanda l'approvazione definitiva del disegno di legge.

Si apre la discussione

Il senatore KOFLER (*Aut*) conviene sull'opportunità di adeguare la normativa sui rimborsi elettorali all'evoluzione del sistema elettorale per i casi dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e condivide l'auspicio per una sollecita approvazione del disegno di legge.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone un termine per emendamenti, da fissare alle ore 17 di domani, 7 ottobre.

La Commissione consente.

Il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**388<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

**(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale – giuridico**

**(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario**

**(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 29 settembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame riprenderà con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2, comma 1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), del disegno di legge di cui il senatore Fassone è primo firmatario.

Il senatore FASSONE(DS-U), premesso di considerare oramai imm modificabili le linee guida della riforma dell'ordinamento giudiziario quali

volute dalla maggioranza, ritiene comunque suo dovere sottolineare una serie di errori e disfunzionalità del testo e conseguentemente di dover proporre interventi correttivi nella speranza che questi incontrino l'adesione del relatore e del rappresentante del governo, se è vero, come riportato da organi di stampa, che sembra essere venuta meno la cosiddetta blindatura del disegno di legge.

Passa quindi ad illustrare gli emendamenti 2.5, 2.19, 2.50, 2.71, 2.75, 2.100, 2.111, 2.116, 2.118, 2.128, 2.158, 2.189, 2.199, 2.213, 2.223. L'emendamento 2.19, soppressivo della lettera c) del comma 1 è volto a porre rimedio al grave errore compiuto dalla Camera dei deputati nell'aver previsto, ai fini dell'ingresso in magistratura, il necessario superamento dei test di idoneità psicoattitudinale dei candidati, modulato in relazione alle specifiche funzioni prescelte nella domanda di ammissione. Si tratta di candidati che hanno già superato le prove scritte e quindi già valutati positivamente in ordine alle loro conoscenze giuridiche; per ciò stesso pertanto la norma appare difficilmente giustificabile. L'obiezione che, però, a suo giudizio, risulta insuperabile è quella relativa a quale modello di giudice *l'equipe* deputata alla valutazione dovrà far riferimento per stabilire l'idoneità o meno del candidato in assenza di criteri scientifici riconosciuti che dovranno informare i comportamenti dei valutatori. È fuori di dubbio che il modello di giudice non potrà certo essere quello personale dei valutatori bensì quello disegnato dalla riforma all'esame che dovrà ancora vedere la luce.

Interrompe brevemente il senatore GUBETTI (*FI*) per osservare che una cosa è affermare l'inesistenza di un modello di magistrato cui riferirsi per giudicare l'idoneità dello stesso a svolgere determinate funzioni, altra cosa è il giudizio di inidoneità al quale agevolmente si può pervenire utilizzando i normali strumenti della scienza psicologica.

Riprende la parola il senatore FASSONE (*DS-U*) il quale, al contrario, richiama l'attenzione sul dettato normativo che parla di accertamento della idoneità per affermare che l'unica valutazione possibile è quella che può determinarsi durante il periodo di tirocinio del magistrato, nel corso del quale magistrati più esperti potranno, affiancandolo, giudicare capacità, pregi e limiti dello stesso. Dubita poi della legittimità costituzionale della norma la quale sottraendo al Consiglio superiore della magistratura le sue prerogative in materia di assunzioni, determina di fatto, una sua soggezione rispetto a valutazioni di ordine psicologico compiute da altri e in totale autonomia. Infine non va sottaciuta la sicura ingente mole di ricorsi amministrativi che scaturirà nel caso di valutazioni con esito negativo che, in quanto non sorrette da alcuna dignità e protocollo scientificamente validi, produrranno con quasi certezza ordinanze di sospensione dei provvedimenti di non ammissione, determinando ulteriore confusione nel funzionamento del sistema giudiziario. Rileva, conclusivamente, che la norma risulta altresì priva della necessaria copertura finanziaria degli oneri certi connessi al lavoro e alla funzionalità dell'*equipe* psicologica.

Il senatore Fassone, illustrando gli emendamenti 2.5, 2.71 e 2.75, osserva quindi come gli stessi siano diretti a circoscrivere la portata del principio, affermato con la riforma, della sostanziale irreversibilità della scelta effettuata dal magistrato in ordine allo svolgimento delle funzioni requirenti o giudicanti. Riferendosi infatti all'articolo 2, comma 1, lettera g), ed in particolare ai numeri 1), 3) e 6), evidenzia alcune situazioni paradossali che potranno derivare dalla nuova disciplina che, ricorda, consentirà il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa soltanto entro il terzo anno di esercizio delle funzioni assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, rendendo pertanto, a partire da questo momento, irreversibile la scelta effettuata, fatte salve alcune situazioni transitorie. Si tratta di disposizioni di dubbia legittimità in quanto il superamento del concorso di accesso in magistratura per la Costituzione abilita allo svolgimento di entrambe le funzioni magistratuali laddove invece la riforma, attraverso la previsione di una sorta di decadenza, rende la scelta ad un certo punto irreversibile, disapplicando in tal modo il dettato costituzionale. Invita quindi la Commissione a considerare la fondatezza del rilievo svolto che è a suo avviso assimilabile ad altri da lui rappresentati nel corso della prima lettura in Senato, rilievi che, seppur criticati dalla maggioranza in quella occasione, hanno poi trovato accoglimento dalla Camera dei Deputati, riferendosi in particolare a quelli svolti con riferimento alle disposizioni che contemplavano concorsi distinti o prove parzialmente differenti, sempre in relazione alla diversità di funzioni. L'aver reso irreversibile la scelta farà sì che per poter svolgere una diversa funzione, ad esempio quella giudicante, il magistrato si troverà costretto a sostenere un nuovo concorso di accesso in magistratura con il paradosso, ad esempio, che una volta superato, potrebbe svolgere la funzione giudicante presso la stessa sede nella quale ha già svolto funzioni requirenti, senza che ciò trovi un impedimento giuridico.

Riferendosi poi all'emendamento 2.71, ne raccomanda l'approvazione in quanto la proposta in esso contenuta soddisfa una esigenza di equità essendo diretta ad attribuire un giusto titolo di preferenza nell'accoglimento della domanda per coloro che, avendo già richiesto il passaggio di funzioni, non abbiano potuto ottenere l'accoglimento per difetto di posti vacanti. La proposta emendativa merita accoglimento in quanto ha per obiettivo quello di evitare che la riforma determini magistrati poco equilibrati o disamorati in quanto ad un certo punto costretti a svolgere esclusivamente una determinata funzione che potrebbe non essere più rispondente alle loro iniziali aspirazioni, e ciò in conseguenza di una nuova valutazione frutto dell'esperienza professionale.

Quanto poi all'emendamento 2.50, il senatore Fassone osserva come lo stesso affronti un punto di estrema delicatezza qual è quello della progressione in carriera dei magistrati, già disciplinato in maniera più diffusa con l'emendamento 2.46 a sua firma, in quanto la riforma non è riuscita affatto ad offrire una disciplina soddisfacente della materia. Ricorda come tra gli obiettivi della riforma dell'ordinamento giudiziario vi era quello, condivisibile, di porre rimedio all'inadeguatezza della disciplina vigente

in materia, ed in particolare al sistema delle valutazioni per scrutini che nella sua applicazione concreta non è riuscita a svolgere quella funzione di filtro necessario alla quale era preposto, con le conseguenze a tutti note. Accanto a questo indubbio difetto vi erano però aspetti positivi della disciplina vigente che la riforma vanifica, come ad esempio la possibilità di avere pubblicazioni tempestive delle vacanze con coperture delle stesse assicurate in tempi ragionevoli ed in corrispondenza alle aspirazioni dei magistrati che il sistema dei concorsi delineato nel testo in esame non è invece in grado di assicurare anche per la complessità delle relative procedure. Una soluzione adeguata al tema avrebbe potuto essere quella di dar vita ad un sistema di progressione a ruoli semi-aperti, che purtroppo non ha trovato accoglimento nella riforma, ma che è opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione, così come la necessaria riconsiderazione del sistema delineato dalla lettera f) del comma 1.

Quanto poi all'emendamento 2.128, esso va ad incidere su una disposizione che rivela una certa consapevolezza nella stessa maggioranza in ordine alle possibili distorsioni che la riforma in esame potrà determinare, posto che la domanda di trasferimento può essere presentata solo dopo che sia decorso il breve termine di due anni.

Riferendosi quindi all'emendamento 2.213, ritiene un grave errore il titolo preferenziale che la riforma concede ai magistrati che hanno svolto incarichi di collaborazione diretta con il Ministro. Sono di tutta evidenza le implicazioni di una disposizione, qual'è quella in esame, che potrebbe consentire al Ministro, a prescindere dalla sua provenienza politica, di preconstituire la carriera di alcuni magistrati, che al termine dell'incarico potrebbero andare ad occupare posti di grande rilievo e delicatezza. Si tratta di previsioni di dubbia costituzionalità in quanto, da un lato, esautorano il Consiglio superiore della magistratura da compiti al medesimo assegnati dalla Costituzione e, dall'altro, introducono disparità di trattamento tra magistrati che non trovano una razionale giustificazione.

Il senatore Fassone conclusivamente raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma in quanto hanno per obiettivo esclusivo non già quello di stravolgere le linee fondanti della riforma, peraltro non condivisibili ma pur sempre legittimamente sostenibili dalla maggioranza, quanto quello di emendare disposizioni frutto di errori gravi o comunque non rispondenti a irrinunciabili esigenze di funzionalità della macchina giudiziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B****Art. 2.****2.5**

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), numero 1) sopprimere le parole da: «e che i candidati debbano indicare» sino alla fine del numero.*

---

**2.19**

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera c)*

---

**2.50**

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:*

«2) che, dopo dieci anni dall'ingresso in magistratura, i magistrati possano essere legittimati a svolgere funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, previo giudizio di idoneità conseguito in seguito a concorso per titoli, bandito per un numero di posti corrispondente ai posti vacanti di secondo grado, maggiorato del 50 per cento;

3) che, dopo quindici anni dall'ingresso in magistratura, i magistrati possano essere legittimati a svolgere funzioni di legittimità, previo giudizio di idoneità conseguito in seguito a concorso per esame scritto e per titoli, bandito per un numero di posti corrispondente ai posti vacanti nelle funzioni di legittimità, maggiorato del 50 per cento;».

---



**2.71**

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5) inserire il seguente numero 5-bis):*

«5-bis) coloro che, avendo presentato rituale domanda per il passaggio di funzioni, non abbiano potuto ottenerne l'accoglimento per difetto di posti vacanti nella funzione richiesta, possano rinnovare la domanda, senza necessità di ulteriori requisiti, per i tre anni successivi, con priorità su ogni altro richiedente che, rispetto all'interessato, abbia un'anzianità di servizio minore o non maggiore di tre anni;».

---

**2.75**

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), numero 6), dopo le parole: «non sia consentito il passaggio» inserire le seguenti: «prima di otto anni trascorsi nell'esercizio della funzione».*

---

**2.100**

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere le parole: «7), 8), 9)».*

---

**2.111**

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui il numero e le sedi necessarie ad assicurare, ove possibile, il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3); individui gli altri posti vacanti nella funzione giudicante, dei quali ritiene prioritario provvedere alla copertura, e li assegni, secondo merito e attitudini e previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado e ne abbiano fatto domanda; individui infine le sedi e le funzioni da destinare al bando di concorso di cui alla lettera a);».

*Conseguentemente, alla medesima lettera l), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui il numero e le sedi necessarie ad assicurare, ove possibile, il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1); individui gli altri posti vacanti nella funzione requirente, dei quali ritiene prioritario provvedere alla copertura, e li assegni, secondo merito e attitudini e previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado e ne abbiano fatto domanda; individui infine le sedi e le funzioni da destinare al bando di concorso di cui alla lettera a);».

---

### **2.116**

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), ai numeri 3) e 4) sopprimere la parola: «tutti».*

---

### **2.118**

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), al numero 3.1) ed al numero 4.1) sopprimere le parole: «per il 40 per cento».*

*Conseguentemente ai punti 3.2) e 4.2) sostituire le parole: «per il 60 per cento i» con le seguenti: «i restanti»; sopprimere le parole: «3.3) e 3.4)» e «4.3) e 4.4)» e ai numeri 3.5) e 4.5) sopprimere rispettivamente le parole: «3.3) e 3.4)» e «4.3) e 4.4)».*

---

### **2.128**

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «3.6)» e «4.6)».*

*Conseguentemente al numero 3.8) sostituire le parole: «dei numeri 3.6) e» con le seguenti: «del numero»; ed al numero 4.8) sostituire le parole: «dei numeri 4.6) e» con le altre: «del numero».*

---

**2.158**

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), sostituire i numeri 7), 7.1) e 7.2) con i seguenti:*

«annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità da destinare, previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando attualmente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della scadenza temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni di legittimità già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la copertura, e li assegni nell'ordine con le seguenti modalità:

7.1) ai magistrati che esercitino o abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);

7.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio nella magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».

*Conseguentemente, sopprimere i numeri 7.3) e 7.4) ed al numero 7.5) sopprimere le parole: «7.3) e 7.4)»; e sostituire i numeri 9), 9.1) e 9.2) con i seguenti:*

«9) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità da destinare, previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando attualmente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della scadenza temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni di legittimità già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la copertura, e li assegni nell'ordine con le seguenti modalità:

9.1) ai magistrati che esercitano o abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);

9.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio nella magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».

*Conseguentemente, sopprimere i numeri 9.3) e 9.4) ed al numero 9.5) sopprimere le parole: «9.3) e 9.4)».*

---

**2.189**

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole: «ricorrere in sede di giustizia amministrativa» con le seguenti: «sollevare conflitto di attribuzione» e sopprimere le parole: «o la proroga» e le parole: «o con il parere».*

---

**2.199**

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).*

*Conseguentemente, al numero 7) sopprimere le parole: «allo scadere del termine di cui al numero 6)» e sopprimere il numero 8).*

---

**2.213**

FASSONE, CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera m), numero 11), sopprimere le parole da: «di uno degli uffici di diretta collaborazione» sino a: «D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55».*

---

**2.223**

FASSONE, CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera p), numero 2), sopprimere le parole: «ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità».*

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**201<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CASTAGNETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2914) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore CASTAGNETTI (FI) che rileva come l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, oggetto del disegno di legge, firmato a Skopje il 15 novembre 2002, si inserisce nell'ambito dei rapporti culturali italo-macedoni ed è diretto a favorire lo sviluppo delle industrie cinematografiche, nonché la crescita degli scambi economici e culturali tra i due Paesi, mediante la facilitazione della produzione in comune di film competitivi dal punto di vista commerciale sia nei rispettivi territori nazionali sia in altri Paesi. L'Accordo si compone di venti articoli e di un allegato, che ne costituisce parte integrante.

Passa ad illustrare gli aspetti più rilevanti del disegno di legge. Sottolinea che la realizzazione dei film in co-produzione, ai sensi dell'articolo 3, è soggetta alla preventiva approvazione delle rispettive autorità competenti, cioè la direzione generale del cinema del Ministero per i beni e le attività culturali per quanto riguarda l'Italia, e il Ministero della cultura della Repubblica macedone. Ai fini dell'approvazione dei progetti di coproduzione, l'articolo 5 prevede il ricorso alle norme di procedura contenute nell'allegato al testo dell'Accordo. L'articolo 6 determina la proporzione dei rispettivi apporti dei co-produttori dei due Paesi, che può variare

dal 20 all'80 per cento per film. È inoltre stabilito che le riprese cinematografiche vengano effettuate nel territorio dei Paesi co-produttori, salvo deroghe concesse dalle Autorità competenti per ragioni artistiche. L'articolo 9 stabilisce il principio del giusto equilibrio in relazione alla partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico, nonché ai mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi. Alla Commissione mista, istituita dal successivo articolo 18, spetta il compito di esaminare e verificare il rispetto di tale equilibrio e di adottare, se necessario, le misure idonee a ristabilirlo. L'articolo 10 reca diverse disposizioni per i lavori di ripresa in teatri di posa, di sonorizzazione e di laboratorio.

Per quanto riguarda l'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani nella Repubblica macedone e di quelli macedoni in Italia, l'articolo 17 non prevede alcun tipo di restrizione. L'articolo 18 istituisce infine la citata Commissione mista con il compito di esaminare le condizioni di applicazione dell'Accordo, di risolvere eventuali difficoltà attuative e di verificare il rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale nelle co-produzioni. La Commissione mista si riunisce di regola ogni due anni, alternativamente in Italia e nella Repubblica macedone, salvo convocazioni straordinarie, su richiesta di una delle due Autorità competenti. L'articolo 19 specifica che le disposizioni contenute nell'Accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali assunti dalle Parti contraenti, inclusi, per quanto riguarda l'Italia, quelli derivanti dalla normativa dell'Unione Europea. L'articolo 20 detta le norme relative alla durata dell'Accordo e al rinnovo dello stesso. L'Allegato al testo dell'Accordo, relativo a norme di procedura, disciplina i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti di co-produzione allo scopo di ottenerne l'accoglimento da parte delle Autorità competenti di ciascuna Parte. La richiesta per l'approvazione dei progetti deve essere presentata simultaneamente dalle due Parti almeno 40 giorni prima dell'inizio delle riprese.

In base a quanto illustrato auspica che si possa pervenire alla pronta ratifica dell'accordo in esame.

Il senatore PELLICINI (AN) dopo aver rivolto un sentito ringraziamento al sottosegretario Boniver per l'azione svolta nell'ultimo periodo nel sensibilizzare molti paesi dell'area medio-orientale e sugli sviluppi della situazione degli ostaggi italiani in territorio iracheno, si dichiara favorevole alla ratifica dell'Accordo nel quale si rinnova la tradizione e lo spirito di una forte e radicata presenza dell'Italia nel settore dei Balcani e, più in generale dell'intero contesto mediterraneo.

Si associano ai ringraziamenti espressi dal senatore Pellicini i senatori Calogero SODANO (UDC), CASTAGNETTI (FI) e SCALFARO (Misto).

Il sottosegretario Margherita BONIVER, dopo aver a sua volta ringraziato per le parole di apprezzamento, rivolte all'operato del Governo, rileva come l'Accordo in ratifica sia volto a predisporre un quadro giuri-

dico certo di rapporti tra la Repubblica Macedone e l'Italia funzionale, tra l'altro, a rinsaldare le relazioni culturali tra i due Paesi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(3031) Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore Calogero SODANO (*UDC*) osservando che la collaborazione con un Paese esterno all'Alleanza atlantica rafforza il principio collaborativo a livello mondiale nel settore della difesa.

Il Memorandum d'intesa italo-indonesiano sulla cooperazione nel settore della difesa si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.

La procedura di ratifica del memorandum, firmato a Jakarta il 18 febbraio 1997, ha subito negli anni scorsi alcune battute d'arresto, come affermato nella relazione introduttiva al provvedimento, a causa della instabilità della situazione interna dell'Indonesia, legata anche al processo di indipendenza che Timor Est aveva avviato a seguito del referendum dell'agosto 1999, processo che si è concluso, come noto, con la proclamazione, il 20 maggio 2002, della Repubblica democratica di Timor Est. Compiuto il processo di stabilizzazione e di democratizzazione dell'Indonesia, si è quindi riavviata la procedura di ratifica del memorandum oggetto del disegno di legge di ratifica.

Il memorandum si compone di un breve Preambolo e di 13 articoli. Nell'articolo 1 ne viene enunciato lo scopo, che consiste nel promuovere la cooperazione tra Italia e Indonesia nel settore degli impianti, della logistica e dell'approvvigionamento e produzione di impianti per la difesa. L'articolo 2 elenca alcune forme di cooperazione attraverso le quali dare attuazione all'accordo. Si tratta, più in particolare, della cooperazione nei settori dell'uso, della gestione e del trasferimento di impianti, dell'addestramento per la logistica, della ricerca, sviluppo e produzione di oggetti di interesse comune, dello scambio di informazioni. L'articolo 4 prevede la creazione di un Comitato misto con il compito di affrontare i problemi relativi alla cooperazione nelle materie di pertinenza dell'Accordo.

Sono previste riunioni annuali del Comitato misto che è altresì incaricato di organizzare e controllare le varie forme di cooperazione, di identificare aree di cooperazione diverse da quella industriale e di proporre eventuali emendamenti al memorandum medesimo. L'articolo 5 stabilisce che le Parti sono responsabili dell'adempimento degli obblighi contratti dalle rispettive industrie della difesa.

L'articolo 6 impegna le Parti alla collaborazione reciproca nel caso di richiesta di informazioni finalizzate all'acquisto di impianti per la difesa da imprese fornitrici di una delle due Parti. Il sostenimento delle spese derivanti dall'attuazione del memorandum sono, secondo quanto stabilito nell'articolo 7, a carico del bilancio delle rispettive Parti. L'articolo 8 prevede l'emanazione di successive disposizioni di attuazione per definire gli impegni delle Parti in materia di proprietà intellettuale, dei diritti di autore, della consegna di licenze di produzione e di vendita di brevetti.

Quanto al cruciale profilo della protezione delle informazioni classificate, il memorandum – in attesa di un successivo accordo tra le due Parti che disciplinerà la materia – rinvia alle rispettive normative interne e stabilisce che la cessione di tali informazioni a Parti terze dovrà essere subordinata al consenso della Parte originante. L'articolo 10 disciplina le visite dei rappresentanti di ciascuna Parte nel territorio dell'altra: le visite saranno precedute da richieste inoltrate attraverso i canali ufficiali e si svolgeranno secondo la disciplina giuridica dei rispettivi Paesi. Ogni controversia circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo che non possa essere composta tramite colloqui a livello di Comitato misto, verrà deferita alle Parti, tramite i Presidenti del Comitato misto, anche attraverso i canali ufficiali.

L'articolo 12 contiene le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alla denuncia del memorandum, la cui durata è di cinque anni rinnovati di altri cinque se nessuna delle due Parti recede. È prevista la facoltà di emendare l'accordo e di denunciarlo tramite notifica e con un preavviso di centottanta giorni. L'articolo 13 chiarisce, infine, che le Parti sono responsabili del mantenimento della sicurezza e della protezione del materiale e delle informazioni ricevuti anche dopo la fine della validità dell'accordo.

Stante il lungo periodo di necessaria stasi del procedimento di ratifica, anche alla luce del ruolo strategico dell'Indonesia nell'area geopolitica del sud est asiatico, il relatore auspica una pronta ratifica dell'Accordo.

Il sottosegretario Margherita BONIVER osserva come il memorandum di intesa stipulato con l'Indonesia, rappresenti un rilevante strumento per rafforzare rapporti con un Paese che, dopo anni difficili per la propria vita democratica, rappresenta oggi un importante esempio di democrazia compatibile con la prevalenza della religione e della cultura islamica. A suo modo di vedere, passi in avanti si denotano anche nella complessa questione del Timor-Est dal momento che dopo la terribile tragedia umanitaria che ha portato allo sterminio di molti degli indipendentisti, è stato di recente istituito un tribunale indipendente chiamato a giudicare sui crimini e le atrocità compiute durante gli anni di conflitto. Conclude, quindi, auspicando la celere ratifica dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*SULLA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2836*

Il presidente CASTAGNETTI propone di fissare alle ore 15 di venerdì 8 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 2836, assegnato alla Commissione per la discussione in sede deliberante.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**139<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CONTESTABILE***Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Bosi e Cicu.**La seduta inizia alle ore 15,05.**SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta il presidente CONTESTABILE rende noto che potrebbero a breve maturare nuovamente le condizioni per l'effettuazione di una missione in Medio Oriente quale deliberata il 31 marzo scorso, la cui effettuazione – fissata per le giornate dal 16 al 20 settembre – non ebbe poi luogo. Saggiunge poi, sulla base dei criteri di massima indicati dal Presidente del Senato, che sarebbe opportuna la designazione di cinque senatori per l'intera delegazione.

Dopo brevi interventi dei senatori PALOMBO (AN) e COLLINO(AN), che manifestano perplessità su una soluzione restrittiva circa i componenti della delegazione (che, tra l'altro, impedirebbe la partecipazione di esponenti di tutti i Gruppi politici presenti in Commissione), la Commissione stabilisce di rinviare temporaneamente la deliberazione della missione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore PASCARELLA (DS-U) pone l'accento sull'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, l'assegnazione alla Commissione di un affare avente ad oggetto l'idoneità delle strutture militari e civili a garantire la sicurezza degli ambienti e delle vite umane di fronte ai rischi di infezioni nucleari, batteriologiche e chimiche. Nell'ambito di tale procedura, prosegue l'oratore, potrebbero altresì effettuarsi le audizioni del comandante dei Vigili

del fuoco e del colonnello responsabile del reparto NBC (Difesa nucleare, chimica e batteriologica) dell'Esercito.

Interviene quindi, a nome di tutti i commissari appartenenti al Gruppo DS-L'Ulivo, il senatore NIEDDU (*DS-U*) rilevando che nella Regione Sardegna numerosi pescatori del Sulcis hanno posto in essere manifestazioni intese ad ottenere il pieno riconoscimento di accordi già sottoscritti e di impegni assunti con autorità militari e regionali, uscendo in mare nelle aree assoggettate a servitù militare durante le esercitazioni ivi previste. In particolare, nelle acque sud-occidentali dell'isola l'esercizio della pesca è periodicamente interrotto a causa dello svolgimento di esercitazioni militari nel poligono di Capo Teulada, necessarie a mantenere un adeguato livello addestrativo delle Forze armate: tuttavia, nell'area in questione (e conseguentemente interdetta), svolgono un'attività di piccola pesca numerose marinerie residenti in circa venti comuni limitrofi, che rappresenta una importantissima componente dell'economia di quei territori.

Vi è dunque, a suo avviso, un'inderogabile necessità di conciliare le esigenze delle Forze armate con quelle sottese all'attività di pesca, che deve poter continuare a produrre un reddito sufficiente per coloro che la praticano. Tale possibilità era stata individuata, in passato, con la stipula di un protocollo d'intesa tra la Difesa e la Regione Sardegna (che prevedeva specifici indennizzi agli operatori economici per lo sgombero degli specchi d'acqua interessati dalle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 898 del 1976, per un numero massimo di centoventi giorni all'anno); tuttavia, tale strumento necessita obiettivamente di un aggiornamento che tenga conto della possibilità di consentire la riduzione delle limitazioni all'esercizio della pesca nelle aree interdette, anche consentendo l'uso di attrezzi passivi per la pesca in tali zone, e della emanazione di una norma interpretativa che dia forza di legge all'attribuzione degli indennizzi, includendovi, tra l'altro, anche una quota per i proprietari delle imbarcazioni da pesca.

In ragione di ciò, conclude l'oratore, sarebbe quanto mai opportuna l'approvazione, nell'ambito di un apposito affare assegnato, di una risoluzione volta ad impegnare il Governo a riunire immediatamente attorno ad un tavolo tecnico presso il ministero della Difesa i soggetti interessati in rappresentanza dei pescatori, della Regione e delle autorità militari, al fine di individuare i contenuti di un accordo nei termini poc'anzi esposti.

Il senatore MANFREDI (*FI*) propone poi alla Commissione di richiedere alla Presidenza del Senato, parimenti ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, comma 2 - e riprendendo una sua proposta già formulata nella scorsa seduta -, l'assegnazione di un affare relativo all'assetto funzionale ed organizzativo delle Forze armate, nell'ambito del quale potrebbero aver luogo le audizioni dei vertici della Difesa. Tali audizioni dovrebbero avere come referenti i Capi delle Forze armate, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Segretario Generale - Direttore nazionale degli armamenti ed il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Dopo un breve dibattito nel corso del quale intervengono il presidente CONTESTABILE ed i senatori NIEDDU e MANFREDI, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione degli affari menzionati.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba

**(1430) NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 29 settembre scorso.

Il presidente CONTESTABILE rende noto che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere non ostativo anche su tre nuovi emendamenti presentati dal relatore Manfredi (5.1 Nuovo testo, 10.0.2 e 10.0.3). Tuttavia essi non potranno essere posti in votazione in quanto non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio.

In ragione di ciò la Commissione conferma il temporaneo accantonamento dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso presentati deliberando altresì di non procedere alla votazione degli emendamenti 10.0.2 e 10.0.3.

Il senatore MELELEO (*UDC*) pone l'accento sulla necessità di salvaguardare il carattere interforze del decreto legislativo n. 490 del 1997, evitando l'adozione di provvedimenti settoriali relativi all'Esercito senza l'istituzione di analoghi per i ruoli analoghi dell'Arma trasporti e materiali, della Marina e dell'Aeronautica. Peraltro, il Parlamento avrebbe stanziato i fondi per il riordino dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente nella legge finanziaria per l'anno in corso (n. 350 del 2003), nel cui ambito la problematica di cui sopra potrebbe essere esaminata in maniera più analitica.

L'oratore prosegue il suo ragionamento sottolineando che, nel corso della scorsa seduta, sembra essere emersa una disponibilità di massima da parte del rappresentante del Governo a rivedere l'intera materia.

In ragione di ciò, dichiara di ritirare gli emendamenti 7.0.1 e 8.1, presentando al contempo l'ordine del giorno 0/2866/1/4<sup>a</sup> del quale auspica l'approvazione.

Sulle osservazioni poc'anzi formulate dal senatore Meleleo intervengono, in senso adesivo, i senatori PALOMBO (*AN*), NIEDDU (*DS-U*) sottolineando l'ingiustizia alla base della preclusione della progressione di carriera ad ufficiali dotati di eccellenti titoli di studio, ed auspicando

che l'ordine del giorno presentato dal senatore Meleleo non rimanga, e BEDIN(*Mar-DL-U*), il quale rimarca la validità dei contenuti sottesi alle proposte emendative in esame, e dichiara al contempo di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno 0/2866/1/4<sup>a</sup>. Interviene da ultimo il senatore LAURIA (*Mar-DL-U*) per aggiungere parimenti la propria firma all'ordine del giorno 0/2866/1/4<sup>a</sup>.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'ordine del giorno 0/2866/1/4<sup>a</sup> è quindi approvato dalla Commissione.

Il senatore PALOMBO (*AN*) dichiara quindi di ritirare l'emendamento 10.0.1, in ragione del parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio. Evidenzia, tuttavia, l'importanza delle motivazioni ad esso sottese, sottolineando che la mancata rideterminazione delle anzianità degli ufficiali dei ruoli tecnici dell'Arma dei Carabinieri ha provocato delle situazioni altamente sperequative in loro danno. Essi si sono infatti trovati ad essere superati nella progressione di carriera da colleghi appartenenti alle altre Forze armate ad alle Forze di polizia persino con grado minore.

Si prosegue pertanto con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Il relatore MANFREDI (*FI*) ed il sottosegretario CICU confermano il parere contrario sull'emendamento 7.2, già espresso nella scorsa seduta.

Posto ai voti, l'emendamento 7.2 risulta respinto. Successivamente vengono quindi approvati, nell'ordine: l'articolo 7 nel suo complesso, come modificato dall'emendamento 7.1 approvato nella scorsa seduta; l'articolo 8 nel suo complesso senza modifiche; gli emendamenti 8.All.A.1 e 8.All.A.2 ed inoltre l'articolo 9 nel suo complesso (al quale non erano stati presentati emendamenti). Infine, dopo aver deliberato il momentaneo accantonamento dell'articolo 10 al quale, del pari, non erano presentati emendamenti, la Commissione procede, altresì, all'approvazione dell'emendamento 10.All.C.1

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima seduta.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1287) PALOMBO. – Istituzione della Forza di Completamento**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre 2002, allorché si era svolta e conclusa la discussione generale.

Il presidente CONTESTABILE osserva che sul provvedimento in titolo le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia si erano espresse in

sensu non ostativo rispettivamente il 25 ed il 26 giugno 2002. Successivamente, nella giornata di ieri, anche la Commissione Finanze si è espressa in senso ad esso favorevole

Poiché la discussione generale si era conclusa nella seduta del 10 settembre 2002, propone, come limite temporale per la presentazione di eventuali emendamenti, lunedì 18 ottobre, alle ore 13.

Interviene anche il relatore ZORZOLI (*FI*) (nel frattempo succeduto in tale ruolo al senatore Minardo), rimarcando la necessità di effettuare particolari interventi di coordinamento sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, e preannunciando la presentazione di emendamenti in tal senso.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di proposte modificative in conformità con quanto poc'anzi prospettato dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2866

### **0/2866/1/4<sup>a</sup>**

MELELEO, PALOMBO, NIEDDU, STANISCI, MANZELLA, PASCARELLA, FORCIERI, BEDIN, LAURIA

La Commissione difesa del Senato della Repubblica durante l'esame, in sede deliberante, del disegno di legge n. 2866 recante «Modifica alla normativa in materia di stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali», considerato che:

*a)* il decreto legislativo 20 dicembre 1997, n. 490, adottato per disciplinare la riduzione delle dotazioni organiche e delle consistenze effettive degli ufficiali delle forze armate prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha sostanzialmente riscritto la normativa in tema di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, costituendo, per taluni ruoli, punto di riferimento per la disciplina anche dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;

*b)* tale normativa, per quanto di recente adozione, necessiterà comunque di qualche aggiornamento, soprattutto alla luce delle implicazioni conseguenti alla totale professionalizzazione delle Forze armate;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconsiderare, nell'ambito di un aggiornamento più organico della disciplina dell'avanzamento, le tematiche regolamentate dal decreto legislativo, in riferimento sia ai ruoli normali sia ai ruoli speciali, per armonizzare le previsioni ai fini della consistenza di alcuni gradi dirigenziali e della progressione di carriera.

---

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2866****Art. 5.****5.1 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5. - (Aggiunta dell'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni). - 1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 60-bis. - (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009"».

---

**5.2**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

*Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: «limitatamente all'avanzamento dei tenenti colonnelli» con le parole: «relativamente all'avanzamento dei capitani e dei tenenti colonnelli».*

---

**Art. 7.****7.2**

MELELEO, GUBERT, PALOMBO, FORCIERI, NIEDDU, BEDIN

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

«(Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali delle armi dell'Esercito)».

---



**7.0.1**

MELELEO, GUBERT, PALOMBO, FORCIERI, NIEDDU, BEDIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli normale e speciale dell'arma dei trasporti e dei materiali confluiscono nei rispettivi ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissione dell'Esercito».

---

**Art. 8.****8.1**

MELELEO, GUBERT, PALOMBO, FORCIERI, NIEDDU, BEDIN

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

«Art. 8. - (Eliminazione dei quadri II e VII e sostituzione dei quadri I, III, IV, V, VI e IX della tabella I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490). - 1. I quadri I, III, IV, V, VI e IX della tabella I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all'allegato A della presente legge, in relazione alla confluenza dei ruoli normale e speciale dell'arma dei trasporti e dei materiali nei corrispondenti ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissione dell'esercito; con decreto del Ministro della difesa saranno unificati i ruoli nel rispetto della legislazione vigente.

2. I quadri II e VII della tabella I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni sono abrogati».

Conseguentemente, all'allegato A, apportare le seguenti modificazioni:

1) i quadri I e VI sono sostituiti dai seguenti:

Allegato a

<< AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE >>

Tabella I: ESERCITO

Quadro I: Ruolo normale delle Armi

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Promozione ad anzianità	Requisiti minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	anzianità		Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Generale di Corpo d'Armata	24 a	...	...	...	...	...	...	...	
Generale di Divisione	50	scelta	3	...	...	...	...	...	
Generale di Brigata	138	scelta	2	...	...	...	...	3 o 4 b	
Colonnello	635	scelta	4	...	...	...	...	8 o 9	
Tenente Colonnello	944	scelta	4 d 6 e 13 f	...	1 anno di comando di battaglione o di gruppo nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore o incarico equipollente	...	...	19 o 21 c	
Maggiore	451	anzianità	7	4	...	...	...	24 o 25 b 37 o 38 h 17 o 19 i	
Capitano	992	scelta anzianità	7	10	2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore o incarico equipollente	...	...	...	
Tenente	655	anzianità	...	5	2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore o incarico equipollente	...	...	101 j	
Sottotenente	...	anzianità	...	2	...	...	...	...	

- a Nell'organico è compreso il grado di Generale in servizio permanentemente effettivo
- b Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 4 promozioni il quinto anno.
- c Ciclo di 5 anni: 19 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 21 promozioni il secondo e quarto anno.
- d I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli avanti 4 e 5 anni di anzianità di grado.
- e II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli avanti 6, 7 ed 8 anni di anzianità di grado.
- f III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli avanti anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.
- g Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.
- h Ciclo di 2 anni: 37 promozioni il primo anno; 38 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.
- i Ciclo di 5 anni: 17 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 19 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.
- j Ciclo di 2 anni: 101 promozioni il primo anno.

Allegato b

## &lt;&lt; AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE &gt;&gt;

Tabella I: ESERCITO

Quadro VI: Ruolo speciale delle Armi

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti per		Requisiti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozioni ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Colonnello	142	...	...	...	...	...	...	...
Tenente Colonnello	1104	scelta	7	...	3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del ministero o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente	...	...	28 o 29 a
Maggiore	930	anzianità	...	5	...	...	...	...
Capitano	1799	scelta anzianità	8	11	In via prioritaria, 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore. In via subordinata, 4 anni di servizio nell'area tecnico-operativa nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente	...	...	166
Tenente	1262	anzianità	...	6	2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado inferiore o incarico equipollente.	...	...	...
Sottotenente	438	anzianità	...	2	...	...	Superare il corso applicativo	...

\* Ciclo di 5 anni: 28 promozioni di primo, terzo e quinto anno; 29 promozioni di secondo e quarto anno.

2) Alla colonna 6 del quadro IX con riferimento al grado di tenente colonnello, dopo le parole "dell'area tecnico amministrativa" aggiungere le seguenti "o incarico equipollente»".

---

### **8.All.A.1**

IL RELATORE

*Nell'allegato «A», i quadri VI e VII della tabella 1, allegata alla presente legge, alle righe «tenente colonnello, capitano», colonna 6, «comando o attribuzioni, servizio», aggiungere, in fine, le parole «, o incarico equipollente».*

---

### **8.All.A.2**

IL RELATORE

*Nell'allegato A, quadro IX della tabella 1, allegata alla presente legge, alla riga «tenente colonnello», colonna 6, «comando o attribuzioni, servizio», aggiungere, in fine, le parole «, o incarico equipollente».*

---

### **10.All.C.1**

IL RELATORE

*Nell'allegato C, quadro I della tabella 3, allegata alla presente legge, alla riga «tenente», colonna 8, «titoli, corsi ed esami richiesti» sopprimere le parole «il diploma di laurea ed».*

---

**10.0.1**

PALOMBO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali già iscritti nel ruolo unico dell'arma dei carabinieri)*

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. *-(Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali già iscritti nel ruolo unico dell'arma dei carabinieri). - 1. Le carriere degli ufficiali del disciolto ruolo unico dell'Arma dei Carabinieri, transitati nel ruolo tecnico ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono ricostruite nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella degli ufficiali con minore anzianità dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, transitati nel ruolo tecnico logistico dai ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per effetto del precedente articolo 26.*

2. Agli ufficiali già iscritti nel ruolo tecnico, perchè transitativi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, che dovessero essere scavalcati dagli ufficiali aventi uguale o minore anzianità dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo di provenienza ed immessi nel ruolo tecnico logistico per effetto del presente decreto, si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b*) e *c*), 4 e 5 del successivo articolo 29"».

**10.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Decorrenza delle disposizioni)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla data del 31 dicembre 2004, ovvero a decorrere dalla data di entrata in vigore, se più favorevoli».

**10.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-...**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana».

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**551<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Molgora e Vegas e per l'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*ANTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA CONGIUNTA DELLE COMMISSIONI BILANCIO DI CAMERA E SENATO PER LE AUDIZIONI PRELIMINARI SUI DOCUMENTI DI BILANCIO*

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco, nell'ambito dell'indagine conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio, già convocata per le ore 14 di oggi presso la Camera dei deputati, in sede congiunta con la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, sarà anticipata alle ore 13,30.

Restano invece confermate le sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente alle ore 15,30 e 15,45 di oggi.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3107) Conversione in legge del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo parzialmente contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 e dell'articolo 2. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 29 settembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nelle precedenti sedute il relatore ha già illustrato il provvedimento in titolo e che i rappresentanti del Governo hanno fornito degli elementi di chiarimento. Invita pertanto il relatore a procedere alla illustrazione dei relativi emendamenti.

Il relatore GRILLOTTI (AN), per quanto di competenza, segnala le proposte 1.46, 1.40, 1.45, 1.0.2, 1.0.13, 1.0.8, 1.0.7, 1.0.6, 1.0.3, 1.0.4 e x1.0.1, in quanto determinano maggiori oneri per il bilancio dello Stato, privi di un'adeguata copertura finanziaria, nonché l'emendamento 2.2, in quanto dispone una copertura finanziaria senza indicare anche il dispositivo di spesa.

Rileva altresì che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.19, nonché la compatibilità della clausola di invarianza degli oneri, indicata nelle proposte 1.0.5 e 1.0.14, rispetto alla previsione di convenzioni con soggetti pubblici o privati per la raccolta e l'inoltro di atti connessi al permesso di soggiorno essendo, altresì, previsto di porre gli oneri a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti. In relazione al parere da rendere sul testo, ritiene inoltre necessario valutare le proposte 1.11, 1.21, 1.43, 1.24, 1.26, 1.14 e 1.28.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MOLGORA, ad integrazione dei chiarimenti già resi nelle precedenti sedute dai rappresentanti del Governo in merito ai profili finanziari del provvedimento in esame, precisa, con riferimento alla possibile insorgenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, connessi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dello straniero, nonché alle spese di interpretariato, che i maggiori oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse relative all'ordinaria attività dell'amministrazione previste dalle leggi istitutive del patrocinio rispettivamente in materia penale (legge 30 luglio 1990, n. 217) ed in materia civile (legge 29 marzo 2001, n. 134) nonché del decreto legislativo n. 286 del 1998, le cui quantificazioni sono state effettuate sulla base del numero massimo possibile di beneficiari e di proiezioni del numero dei procedimenti interessati all'applicazione dell'istituto in esame. Relativamente ai profili finanziari relativi alla riduzione dell'autorizzazione di spesa, concernente il Fondo unico di amministrazione istituito presso il Ministero della giustizia, si conferma l'idoneità della copertura adottata in relazione alla piena disponibilità delle risorse stanziare.

Per quanto riguarda l'onere giornaliero per la gestione dei cittadini extracomunitari, ospitati nei centri di permanenza temporanei, è stato calcolato un onere di euro 51,96, inferiore agli euro 66,11, quantificati a suo tempo nella relazione all'Atto Senato n. 795, approvato e divenuto legge 30 luglio 2002, n. 189.

Sulla base dell'esperienza a suo tempo acquisita, al fine di razionalizzare ed omogeneizzare i parametri dei servizi su tutto il territorio nazionale secondo criteri di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, il Ministero dell'interno ha elaborato delle «linee guida per la ge-



stione dei Centri di permanenza temporanea e assistenza», approvate con decreto del Ministro dell'interno dell'8 gennaio 2003. Ciò ha consentito un abbattimento del costo *pro capite e pro die* che, tenendo conto della spesa media effettiva attualmente erogata in base alle convenzioni stipulate per la gestione dei centri di permanenza temporanea, che ammonta attualmente a euro 51,96. Tale quantificazione può essere soggetta a variazioni. Fa altresì presente che le convenzioni stipulate per la gestione dei suddetti centri, di regola per due anni e quasi tutte in scadenza al 31 dicembre 2004, potranno essere rinnovate per ulteriori due anni in conformità con le citate «Linee guida».

Il dato relativo alla quantificazione in numero di 11.832 unità degli ingressi aggiuntivi nei centri è stato fornito dal Dipartimento della pubblica sicurezza sulla base delle espulsioni con accompagnamento alla frontiera, adottate nell'anno 2003, in numero di 18.844 unità, depurato del numero di quelli effettivamente rimpatriati, pari al numero di 7.012 unità.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo all'acquisizione di informazioni circa l'adeguatezza delle strutture di trattenimento attualmente esistenti, precisa che, sulla base del numero di presenze sopra richiamato, i centri di permanenza temporanea operativi risultano idonei allo scopo, anche in virtù degli interventi di ristrutturazione e riadattamento che costantemente vengono effettuati per consentirne una piena funzionalità ed un buon stato di efficienza.

Precisa poi che il numero degli stranieri trattenutisi nel territorio nazionale con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, è ricompreso nel numero di quelli espulsi con provvedimento di accompagnamento alla frontiera pari a 18.844 unità. Per quanto concerne, infine, la riduzione dell'autorizzazione di spesa del Ministero dell'interno, specifica che le somme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, relativamente all'anno 2004, sono effettivamente disponibili sul pertinente capitolo 1373 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Per gli anni successivi provvederà il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) osserva che gli oneri per il gratuito patrocinio per le spese di interpretariato, derivanti dal provvedimento in esame, appaiono palesemente scoperti in quanto le stesse note illustrate dai rappresentanti del Governo si riferiscono, in proposito, agli ordinari stanziamenti di bilancio. Dai chiarimenti forniti non si evince inoltre alcuna indicazione in ordine all'esigenza di formulare le clausole di copertura in termini di previsione di spesa, non affrontando il provvedimento oneri di natura modulabile, compatibili con il limite massimo di spesa previsto. Chiede, inoltre, ulteriori chiarimenti sulle spese inerenti alle misure sul trattenimento degli stranieri.

Il presidente AZZOLLINI osserva che, nonostante i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, non appaiono superati i rilievi in ordine alla mancata copertura dei nuovi oneri derivanti dai commi 1 e 5 dell'articolo 1 né in merito all'esigenza di formulare le clausole di copertura finanziaria in termini di previsioni di spesa. Tenuto conto delle ampie delucidazioni offerte dal Governo in relazione ad altri profili, quali, ad esempio, le spese per il trattenimento degli stranieri, invita il relatore a formulare uno schema di parere. Data l'imminente conclusione dell'esame da parte delle Commissioni di merito, e non essendo pertanto disponibile tempo sufficiente per acquisire proposte di riformulazione del testo idonee a superare i problemi menzionati, il suddetto parere non potrà che essere negativo per quanto attiene ai profili richiamati. La Commissione potrà ovviamente riesaminare il parere reso, ove pervenissero proposte emendative atte ad affrontare le suddette problematiche.

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra quindi il seguente schema di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente ai commi 1 e 5 dell'articolo 1, in quanto recanti maggiori oneri non coperti derivanti dall'ammissione dei cittadini stranieri interessati al patrocinio a spese dello Stato nonché dalle spese di interpretariato nei relativi procedimenti, e all'articolo 2, in quanto le clausole di copertura finanziaria sono formulate quale limite massimo di spesa a fronte di norme sostanziali che riconoscono diritti soggettivi correlati ad oneri che non risultano modulabili, nonché parere di nulla osta sulle restanti disposizioni del provvedimento.».

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva infine lo schema di parere proposto dal relatore sul testo del provvedimento in titolo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle considerazioni emerse in relazione al testo e delle osservazioni esposte dal relatore sugli emendamenti in esame propone di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti evidenziati, salvo la proposta 1.19, su cui si può esprimere un parere contrario senza richiamare la suddetta norma costituzionale, non essendo evidente, ancorché possibile, la sussistenza di oneri, e delle proposte 1.0.5 e 1.0.14, che non appaiono onerose, in quanto pongono le relative spese a carico dei soggetti interessati. Anche a proposito degli emendamenti la Commissione potrà rivedere il proprio parere, in particolare per quanto concerne le proposte 1.11, 1.21, 1.43, 1.24, 1.26, 1.14 e 1.28, ove risultino risolti i problemi finanziari relativi al testo.

Su proposta del RELATORE la Commissione approva, infine, il seguente parere in ordine agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo: «La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione della proposta 1.19, sulla quale il parere è contrario, e degli emendamenti 1.46, 1.40, 1.45, 1.0.2, 1.0.13, 1.0.8, 1.0.7, 1.0.6, 1.0.3, 1.0.4, x1.0.1, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto recanti maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria, della proposta 2.2, sulla quale il parere è contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, in quanto dispone una copertura finanziaria senza indicare anche il dispositivo di spesa, e delle proposte 1.11, 1.21, 1.43, 1.24, 1.26, 1.14 e 1.28, sulle quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in quanto correlate alle disposizioni del testo oggetto dei rilievi dianzi espressi.».

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene poi di sospendere la seduta, per consentire lo svolgimento della Sottocommissione per i pareri, in relazione alla trattazione di alcuni provvedimenti di particolare urgenza.

*La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 10,05.*

#### AFFARE ASSEGNATO

#### **Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008 (Doc. LVII, n. 4-bis)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta precedente si è conclusa la discussione generale sulla Nota di aggiornamento in titolo e che il relatore ed il Governo debbono ora svolgere le rispettive repliche.

Il relatore IZZO (FI), ribadisce il proprio apprezzamento sul documento in titolo, anche alla luce del dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, che appare equilibrato e convincente, nonostante le critiche che molti esponenti dell'opposizione hanno fatto sullo stesso, nonché sulle misure della manovra finanziaria presentata dal Governo presso la Camera dei deputati, spesso in modo impreciso e talora anche fantasioso, come dimostra la sterile polemica sui cosiddetti «pedaggi ombra», che l'esame attento dei documenti di bilancio e le puntuali precisazioni del Governo hanno poi smentito.

Passando ad esaminare nel dettaglio le questioni emerse nel dibattito, osserva che la Nota di aggiornamento conferma sostanzialmente il quadro macroeconomico di riferimento del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) approvato prima della pausa estiva, come era lo-

gico attendersi, dato il breve lasso di tempo trascorso. Come risulta dalla Relazione previsionale e programmatica presentata contestualmente alla Nota, si conferma la ripresa dell'economia mondiale, sebbene ad un ritmo più lento rispetto all'inizio dell'anno: il PIL mondiale dovrebbe raggiungere il 4,9 per cento quest'anno per poi assestarsi intorno al 4,5 per cento nel 2005. Negli Stati Uniti la crescita ha subito un rallentamento, passando dal 4,5 per cento nel primo trimestre al 2,8 per cento nel secondo trimestre, soprattutto per l'indebolimento dei consumi privati, che hanno risentito degli effetti della cosiddetta «tassa petrolifera» (ovvero il vertiginoso aumento del prezzo del petrolio, peraltro in fase di riassorbimento) e del venir meno degli stimoli fiscali introdotti lo scorso anno dall'Amministrazione Bush. Inoltre, un'ulteriore penalizzazione è discesa dall'aumento dei tassi di interesse che hanno ridotto la capacità di indebitamento ed il potere d'acquisto delle famiglie. Ciò nonostante, l'economia americana dovrebbe crescere del 4,3 per cento nel 2004 per poi scendere al 3,5 per cento nel 2005.

Per quanto riguarda il Giappone, ricorda la forte contrazione dell'economia negli ultimi mesi, che ha visto il tasso di crescita del PIL passare dal 6,4 per cento nel primo trimestre all'1,3 per cento nel secondo trimestre. La crisi della domanda internazionale potrebbe penalizzare la ripresa giapponese, sebbene il tasso di sviluppo si dovrebbe mantenere elevato (passando dal 4,4 per cento del 2004 al 2,3 per cento nel 2005). Cita poi la situazione della Cina, le cui autorità hanno attuato una politica restrittiva allo scopo di frenare la crescita ipertrofica dell'economia, che sta infatti rallentando e passerà, secondo le previsioni, dal 9 per cento del 2004 al 7,5 per cento nel 2005. Tale rallentamento dovrebbe contribuire a raffreddare i prezzi delle materie prime ed in particolare quelli del petrolio, cresciuti sensibilmente nell'ultimo periodo. Infine, fa riferimento all'area dell'euro dove la crescita si mantiene elevata, anche se appare più lenta rispetto all'inizio dell'anno: nel 2004 si prevede un tasso di aumento del PIL di oltre il 2 per cento, che supera abbondantemente il modesto 0,5 per cento del 2003 e che nel 2005 dovrebbe salire ulteriormente, attestandosi al 2,3 per cento.

In questo contesto, anche l'economia italiana appare in espansione, seppure in misura contenuta: la crescita del PIL è infatti passata dall'0,5 per cento del primo trimestre allo 0,3 per cento del secondo trimestre, il che consente di confermare le previsioni del DPEF per una crescita, su base annua, pari all'1,2 - 1,3 per cento. Tali obiettivi appaiono realistici, anche alla luce della ripresa degli investimenti, delle esportazioni e soprattutto dei consumi delle famiglie.

Passando poi ad esaminare i contenuti della Nota di aggiornamento, che anticipano i principali interventi della manovra finanziaria, richiama la rilevante novità del tetto del 2 per cento posto all'aumento delle spese della pubblica amministrazione, ad eccezione di alcune voci specifiche. Il primo problema relativo all'introduzione del tetto è certamente quello di indicare le spese sulle quali esso potrà incidere, al fine di non operare un blocco indiscriminato e generico: ritiene, in proposito, che il Governo

specificherà certamente i settori nonché le leggi sostanziali di spesa interessate da tali interventi, in modo da consentire al Parlamento di esercitare la propria funzione di valutazione e di controllo, come correttamente richiesto nei precedenti interventi sia da parte della maggioranza che dell'opposizione.

L'altro versante della manovra preannunciata nella Nota di aggiornamento riguarda la crescita delle entrate tributarie che dovrebbero aumentare del 3,5 per cento in termini nominali, grazie alla cosiddetta «manutenzione» delle basi imponibili legata alle revisione degli studi di settore. Ulteriori entrate dovrebbero poi provenire dalla razionalizzazione delle dismissioni immobiliari.

Ricorda poi il preannunciato obiettivo di riduzione delle imposte, al fine di aumentare il potere di acquisto delle famiglie: sebbene all'inizio tale processo possa forse determinare una riduzione delle entrate dello Stato, è comunque da attendersi, nel medio-lungo periodo, che la ripresa dell'economia indotta dagli sgravi fiscali compensi tale perdita di gettito. A ciò contribuirà inoltre l'attuazione di più efficaci politiche per la lotta all'evasione e all'elusione, nonché per l'emersione del lavoro sommerso.

Conclusivamente, propone quindi di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla Nota di aggiornamento in esame, dichiarandosi certo che le misure indicate dal Governo saranno in grado di favorire il risanamento della finanza pubblica, e di rilanciare lo sviluppo e la competitività del nostro Paese.

Il sottosegretario VEGAS ringrazia tutti i componenti della Commissione intervenuti nel dibattito per il loro contributo, ed in modo particolare il relatore Izzo. Ritiene, quindi, opportuno fornire alcune precisazioni sulle questioni emerse nel dibattito stesso, sia in merito alla Nota di aggiornamento che, più in generale, al contenuto della manovra finanziaria delineata dal Governo per il 2005. Per quanto concerne il tetto del 2 per cento previsto per l'aumento delle spese delle pubbliche amministrazioni, precisa che si tratta di una innovazione mirante a definire una regola di controllo della spesa pubblica che non si limiti a considerare il bilancio dello Stato in senso stretto, secondo l'impostazione tradizionale della manovra finanziaria, ma faccia riferimento all'aggregato più ampio del settore della pubblica amministrazione, in relazione al quale vengono fissati gli obiettivi di indebitamento netto rilevanti ai fini del Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

Tale impostazione si inserisce in un più ampio processo volto ad elaborare un conto consolidato delle pubbliche amministrazioni sul quale definire in modo dettagliato i flussi di spesa, per poi sottoporli direttamente al vaglio della Commissione europea. Nell'attesa di poter attuare concretamente tale metodologia, si è cercato, per la manovra 2005, di introdurre una soluzione di transizione, con la quale si fa riferimento ai flussi di spesa complessivi delle pubbliche amministrazioni, ponendo una particolare enfasi sui valori del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Questa diversa impostazione può spiegare le apparenti discrasie tra gli effetti che si

verificano, ad esempio, per l'applicazione della regola del tetto del 2 per cento, sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (che è l'aggregato di riferimento dei parametri europei), che appaiono più significativi rispetto a quelli riscontrabili sui conti dello Stato in senso stretto.

Precisa quindi che la cosiddetta regola del 2 per cento mira a contenere i flussi di spesa delle pubbliche amministrazioni entro l'aumento dell'inflazione, al fine di recuperare risorse e riportare sotto controllo la dinamica dei costi. Tale approccio vale per tutti i settori, ad eccezione di quelli cosiddetti «sensibili», quali le spese per prestazioni sociali, gli interessi sui titoli di Stato e la contribuzione al bilancio comunitario. In alcuni degli interventi svolti in discussione generale si è messa in dubbio l'efficacia del suddetto meccanismo di contenimento, in quanto mancherebbe la base normativa con la quale operare. In proposito, fa presente che il combinato disposto degli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria 2005 (atto Camera n. 5310) e le misure contenute negli altri articoli già consentite di ridurre i flussi di spesa pubblica tendenziali, derivanti dall'applicazione della legislazione vigente. Un'altra critica, avanzata soprattutto presso la Camera dei deputati, è che la regola del 2 per cento sembra ricalcare il contestato meccanismo del decreto «tagliaspese» (decreto-legge n. 194 del 2002): evidenzia che si tratta, in realtà, di due fattispecie completamente diverse, in quanto il «tagliaspese» interviene *ex post*, operando un taglio orizzontale sull'erogazione di spesa degli enti pubblici, mentre la regola in esame agisce *ex ante* e consente alle spese di aumentare, sia pure entro un ben preciso limite.

Riguardo al timore che l'applicazione del tetto del 2 per cento possa essere fatta in modo indiscriminato e senza mettere il Parlamento in condizione di valutarne tutte le implicazioni, assicura che il Governo presenterà, ovviamente prima dell'approvazione della manovra, l'elenco dettagliato delle unità previsionali di base sulle quali andrà ad incidere il suddetto meccanismo, precisando, altresì, per ciascuna di esse il relativo impatto finanziario, in modo che il Parlamento possa giudicare nella massima trasparenza e decidere di conseguenza. Entrando più nel dettaglio, precisa che nel disegno di legge finanziaria gli articoli 2 e 3 fissano in generale la possibilità di intervenire sulle spese della pubblica amministrazione con il tetto del 2 per cento, mentre altre norme incidono sull'andamento delle spese di specifici settori, come determinato dalla legislazione vigente (in particolare, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 22). Del resto, è possibile dimostrare che molte spese della pubblica amministrazione hanno un andamento tendenziale quasi costante e sono, in ogni caso, compatibili con un limite di crescita entro il 2 per cento annuo.

La regola del 2 per cento – prosegue l'oratore – non è naturalmente in grado di assicurare da sola un perfetto controllo sull'andamento della finanza pubblica, tuttavia, ritiene opportuno impostare fin da subito un nuovo approccio che ponga al centro dell'attenzione la necessità di contenimento delle dinamiche di spesa, al fine di reperire risorse sufficienti per rilanciare lo sviluppo dell'economia. Oltre tutto, è un meccanismo sem-

plice, che non altera le regole contabili dello Stato né pregiudica le funzioni di controllo del Parlamento sull'azione del Governo.

Circa gli asseriti effetti depressivi derivanti dalla «manutenzione» delle basi imponibili, precisa che questi sono stimabili nello 0,1-0,2 per cento del PIL, ma risultano compensati dalla possibilità di utilizzare in misura più ampia gli incentivi contenuti nei fondi di rotazione ed in quelli comunitari, che daranno un forte impulso all'economia. Relativamente alla questione delle misure di sviluppo dell'economia, fa poi presente che ancora non è stata definita la forma giuridica con la quale le stesse verranno attuate: si può pensare ad un decreto-legge, ad un emendamento al disegno di legge finanziaria, o ancora, per la parte concernente la riduzione delle imposte, ad un decreto legislativo di attuazione della delega per la riforma fiscale contenuta nella legge n. 80 del 2003. Ciò che conta è che tali misure siano effettivamente varate e che possano incidere in misura efficace sull'economia del Paese.

Per quanto concerne la riduzione della spesa per interessi indicata nella Nota di aggiornamento, chiarisce che essa deriva dall'anticipazione del programma di dismissioni immobiliari all'inizio dell'anno anziché alla fine, come in passato. Un altro punto che ritiene opportuno chiarire, è poi quello relativo all'andamento della pressione fiscale: partendo da un livello, nel 2004, pari al 41,8 per cento del PIL, in base alla legislazione vigente, nel 2005 essa sarebbe scesa al 40,9 per cento, mentre si attesterà al 41,3 per cento a causa delle misure di manutenzione della base imponibile.

Conclude, infine, riconoscendo che mancano ancora alcuni dettagli in merito alla manovra finanziaria per il 2005, ma fa presente che tale carenza è giustificabile dal fatto che la manovra stessa è appena all'inizio del suo *iter* di approvazione, e che il Governo è comunque disponibile a fornire tutti quanti i necessari chiarimenti che il Parlamento riterrà opportuno acquisire.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia il sottosegretario Vegas per il suo ampio ed esaustivo intervento, soprattutto per quanto concerne i chiarimenti offerti in merito al tetto del 2 per cento, evidenziando che su tale punto molte incertezze derivavano dal fatto che la Nota di aggiornamento citava, come base di calcolo di questo meccanismo, i dati esposti nella sezione II della Relazione previsionale e programmatica, che al momento non sono però ancora disponibili.

Prendendo, quindi, atto della disponibilità del Governo a fornire tutte le informazioni rilevanti per una corretta valutazione delle misure della manovra finanziaria, con particolare riferimento alle leggi sostanziali di spesa e ai settori che verranno interessati dalla regola del 2 per cento, auspica che nel prosieguo dell'*iter* di esame dei documenti di bilancio il Parlamento sia sempre messo in grado di svolgere una discussione il più possibile ampia ed approfondita.

Essendo concluse le repliche del relatore e del Governo, invita quindi i componenti della Commissione a formulare le rispettive dichiarazioni di voto.

Il senatore FERRARA (*FI*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sulla Nota di aggiornamento in esame. Nel ringraziare il sottosegretario Vegas per i chiarimenti offerti, non solo sul suddetto documento, ma sulle linee ispiratrici della manovra finanziaria, esprime apprezzamento per il nuovo approccio indicato, che vuole ricollegarsi ai parametri rilevanti per il rispetto dei parametri del Patto di stabilità e crescita. Prende, altresì, atto dei migliori valori previsionali indicati per gli obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica, dichiarandosi certo che le misure del Governo potranno determinare il risanamento e lo sviluppo economico di cui il Paese ha bisogno. Conclude, infine, auspicando anch'egli un dibattito ampio ed approfondito sulla manovra finanziaria.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) esprime anch'egli voto favorevole, a nome della propria parte politica, sulla Nota di aggiornamento in esame. Rileva l'utilità della regola del 2 per cento, come illustrata dal sottosegretario Vegas, al fine di porre sotto controllo il preoccupante andamento della spesa pubblica. Sebbene l'applicazione pratica del suddetto meccanismo debba poi essere verificata, appare comunque opportuna una sua adozione, che potrebbe rivelarsi assai efficace anche per gli esercizi futuri.

Richiama quindi le osservazioni contenute in un articolo di Sabino Cassese apparso sul «Corriere della sera» di oggi, nel quale l'illustre studioso esprime dubbi sull'efficacia della regola del 2 per cento, in quanto la stessa inciderebbe solo sulla fase finale del processo di spesa delle pubbliche amministrazioni, senza intervenire sui meccanismi politici a monte, ovvero sulla fase decisionale delle spese stesse, limitandosi semplicemente a rinviarne nel tempo l'attuazione. Pur essendo legittimi tali dubbi, rileva comunque l'opportunità di sperimentare il nuovo approccio, che appare sicuramente innovativo e meritevole di attenzione. Altro dubbio legittimo è poi quello che la regola del 2 per cento possa tradursi in un blocco indiscriminato delle varie spese della pubblica amministrazione, ma ritiene che il Governo fornirà su tale punto i necessari chiarimenti, consentendo al Parlamento una compiuta valutazione.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) esprime anch'egli, per la sua parte politica, una dichiarazione di voto favorevole sulla citata Nota di aggiornamento, rilevando che le spiegazioni del sottosegretario Vegas sembrano chiarire ampiamente le finalità e i meccanismi di applicazione sottesi alla più volte citata regola del 2 per cento. Ritiene, comunque, opportuno precisare anche quanto incida il totale delle spese interessate dal blocco sul volume complessivo delle spese della pubblica amministrazione, al fine di valutarne la portata.



Il senatore MORO (*LP*) preannuncia, a nome della propria parte politica, una dichiarazione di voto favorevole sulla Nota di aggiornamento in esame.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), a nome della propria parte politica, interviene in dichiarazione di voto contraria sul documento in titolo, riservandosi di esporre più compiutamente le proprie argomentazioni nel corso dell'esame in Assemblea. Preannuncia, inoltre, la presentazione di un relazione di minoranza.

Previa verifica del numero legale, la Commissione, infine, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul documento in titolo, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

#### **552<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

#### *SUL CALENDARIO DELLE AUDIZIONI PRELIMINARI CONCERNENTI I DOCUMENTI DI BILANCIO*

Il presidente AZZOLLINI fa presente che l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'indagine conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio, prevista congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, proseguirà domani, giovedì 7 ottobre 2004, alle ore 8,30, presso la Camera dei deputati. Illustra quindi il calendario per le successive audizioni, che avranno rispettivamente luogo giovedì stesso, alle ore 14 (con l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome), venerdì 8 ottobre, a partire dalle ore 14,30 (Corte dei Conti, ABI, ANCI, UPI, UNCEM, CGL, CISL e UIL), martedì 12 ottobre, dalle ore 9 (CNEL, ISAE, Unioncamere, Confagricoltura, Coldiretti e CIA, Confcooperative e Lega delle Cooperative, Confesercenti e Confapi, Confindustria), mercoledì 13, alle ore 8,30 (CNA, Confartigianato e Casartigiani), e alle ore 14 (Governatore della Banca d'Italia, Confcommercio, UGL, CISAL, SIN.PA, USAE, Confsal, CIDA, ANCE, ANIA) e giovedì 14 ottobre, alle ore 8,30 (Assogestioni) e alle ore 14 (ISTAT). Precisa poi che le au-

dizioni già calendarizzate per il pomeriggio di venerdì 8 ottobre potrebbero essere anticipate, salvo conferma nella giornata di domani, alla mattina della stessa giornata.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Su proposta del presidente AZZOLLINI la Commissione conviene di rinviare l'esame dell'Atto del Governo n. 401, concernente la relazione sulla destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE*

Il presidente AZZOLLINI, in relazione al concomitante svolgimento dell'audizione del Ministro Siniscalco, comunica che le sedute antimeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate alle ore 9 e alle ore 9,15, di domani giovedì 7 ottobre, non avranno luogo. Restano invece confermate le sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, alle ore 15,30 e alle ore 15,45.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**330<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Caldoro.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**AFFARE ASSEGNATO****Questioni afferenti il sistema universitario italiano**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.  
Approvazione di risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 13)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che sull'affare assegnato in titolo il relatore Tessitore, a conclusione del dibattito, nel corso della seduta del 28 luglio scorso, aveva illustrato uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta), che recepiva i suggerimenti emersi in sede di Ufficio di Presidenza. La votazione finale era stata tuttavia rinviata in considerazione della disponibilità manifestata dal ministro Moratti ad intervenire ai lavori della Commissione in occasione della conclusione dell'esame.

Prima di dare la parola al ministro Moratti, cui rivolge il benvenuto ed un sentito ringraziamento, concede la parola al relatore Tessitore, per riassumere i principali passaggi della risoluzione.

Il relatore TESSITORE (*DS-U*) ringrazia preliminarmente il Ministro per la sua presenza ai lavori conclusivi sull'affare assegnato in titolo, che ha impegnato per circa un anno l'attività della Commissione.

Entrando nel merito dello schema di risoluzione, egli sottolinea anzitutto che si tratta di un testo metodologico e ricognitivo dei problemi

aperti e da chiudere, il che può avvenire più agevolmente se si condivide il metodo da seguire. Quest'ultimo deriva, prosegue, da un presupposto di fondo e si caratterizza per alcune linee generali.

Quanto al presupposto, esso è costituito – rileva – dalla profonda e drammatica crisi di cultura, o meglio, di culture, per le sue dimensioni e per la sua difficoltà che può tuttavia, attraverso un profondo processo di elaborazione concettuale, condurre all'emergenza del nuovo e del diverso.

Si tratta di un nuovo e diverso che, a suo avviso, hanno alle spalle un lungo processo di elaborazioni, di novità, di rivoluzioni dei tradizionali percorsi di concettualizzazione, i quali appaiono oggi logori e non più capaci di comprendere i dati nuovi delle situazioni, i risultati stessi della ricerca odierna.

Occorre prendere atto che la ricerca non è più governata da un concetto di scienza generale, assoluta, bensì essa è retta dalla consapevolezza di operare in base ai saperi positivi, tra loro interagenti.

Ciò è dovuto alla radicale trasformazione dell'idea del conoscere, atteso che essa non si basa più sul riconoscimento del dato oggettivo preesistente, bensì è diretta a definire le leggi regolanti la funzione del conoscere.

Lungi dall'essere mere elucubrazioni filosofiche, tali affermazioni sono, ad avviso del relatore, l'enunciazione delle condizioni del lavoro scientifico contemporaneo, ciò che accomuna le scienze umanistiche e quelle fisiche.

Da tale presa di coscienza, egli sottolinea che discende anzitutto la necessità che interventi di radicale riforma nel settore universitario si caratterizzino per la loro sistematicità, evitando il ricorso a provvedimenti «tampone».

Nel rilevare che l'emergenza non può essere vinta inseguendola, ma contrapponendole un progetto di ampio respiro culturale, sottolinea che gli interventi legislativi non devono limitarsi a definire l'architettura formale. Seppur nel quadro del rigoroso rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica dell'università, è – a suo avviso – indispensabile fornire un quadro di riferimento che affronti il merito delle questioni.

Dà indi conto del comune convincimento, emerso nel corso del dibattito, che non si possa in alcun modo mettere in discussione la funzione pubblica del sistema universitario. Ciò non implica rifiuto o disattenzione nei confronti del privato, atteso che anch'esso è chiamato a porre in essere una funzione pubblica.

Giudica poi necessaria particolare attenzione al riordino del sistema di governo universitario e alla definizione di un ruolo di coordinamento, stimolo e verifica da parte del Ministero d'intesa con le regioni e le università, nell'ambito di un quadro di programmazione che tenga in considerazione anzitutto gli interessi dei giovani e delle loro famiglie.

Al riguardo si sofferma in particolare sulla priorità da accordare ad una rigorosa attività di verifica dei risultati, anche in considerazione della mancanza di una solida cultura della valutazione.

Conclude rilevando che se il Ministro giudicasse condivisibili i richiamati contenuti del documento, allora ella potrebbe senz'altro avvalersi della leale collaborazione sia dell'opposizione che dell'intera Commissione.

Ha indi la parola il ministro Letizia MORATTI, la quale ringrazia preliminarmente la Commissione per il lavoro svolto ed il relatore per la validità dello schema di risoluzione predisposto. Ritiene infatti che le analisi svolte, le criticità evidenziate e le soluzioni prospettate rappresentano un prezioso contributo anche per l'azione del Governo, fortemente impegnato a migliorare il sistema universitario.

In particolare condivide pienamente l'impostazione di fondo della risoluzione, che prende atto dei cambiamenti sociali, culturali ed economici avvenuti in Italia negli ultimi decenni e da questo fa derivare la necessità del profondo rinnovamento del sistema universitario italiano, essenziale per gli obiettivi di convergenza europea e di competitività internazionale della nostra Università.

Ella conviene altresì con la necessità di soddisfare, accanto alle esigenze della quantità, il profilo della qualità della società della conoscenza, individuando il modo di far convivere la sempre più ampia richiesta di formazione professionale con il rigore scientifico dell'insegnamento e della ricerca.

Esprime inoltre apprezzamento per la maggior parte delle soluzioni prospettate dalla risoluzione, rilevando del resto che molte di esse costituiscono linee portanti dell'azione di governo.

Coglie indi l'occasione per esporre il suo punto di vista sull'analisi delle criticità che investono il sistema universitario italiano, sugli interventi di riforma di cui esso necessita, nonché sulle azioni poste in essere, che si sono tradotte principalmente in provvedimenti amministrativi.

Giudica senz'altro condivisibile procedere alla definizione di un impianto sistematico ed organico del sistema universitario, sebbene ciò non impedisca di procedere all'approvazione di provvedimenti parziali, purché ciò avvenga nell'ambito di una visione di sistema.

A partire dalla fine degli anni Sessanta – ella prosegue – si è realizzato in Italia un graduale passaggio dall'università di *élite* all'università di massa, come testimonia la circostanza che, negli ultimi 50 anni, gli studenti iscritti sono aumentati di oltre il 700 per cento. Si è trattato, a suo giudizio, di un fenomeno di forte rilevanza sociale e culturale che ha posto all'istituzione universitaria nuovi e complessi problemi, non ancora adeguatamente risolti. L'accresciuto numero di studenti e le conseguenti obiettive difficoltà operative e gestionali, legate alla carenza di risorse umane, strutturali e finanziarie di una università pensata per pochi studenti, da un lato, hanno condizionato il funzionamento delle attività istituzionali proprie dell'università e, dall'altro, hanno contribuito ad incrementare il tasso di dispersione universitaria ed il numero dei fuori corso. Ciò ha, a suo avviso, comportato un livellamento verso il basso della formazione e dei saperi ed un innegabile spreco di risorse.

Nel corso degli anni Novanta, ella rileva inoltre che si sono verificati ulteriori eventi che hanno influito sulla vita dell'istituzione universitaria, quali il processo di integrazione europea, l'avvio della moneta unica, l'allargamento europeo, i nuovi scenari della politica internazionale, i cambiamenti sociali del Paese (ivi inclusa una graduale connotazione multietnica), la globalizzazione, i forti processi di cambiamento, accelerazione e discontinuità nella ricerca scientifica e tecnologica, le nuove opportunità e problematiche poste dall'incontro tra culture, storie e tradizioni diverse, il superamento delle barriere nazionali che, nel settore della ricerca e della didattica, è stato ulteriormente incoraggiato dalla mobilità europea di docenti e studenti, la necessità di preparare nuovi profili professionali in linea con le attese del mercato del lavoro. Detti fenomeni hanno, prosegue il Ministro, imposto il ripensamento critico e la riconversione funzionale dell'istituzione universitaria, aprendo una nuova stagione connotata da una fase di incisive trasformazioni.

In proposito ella rileva come si sia avviata una stagione caratterizzata dal cambiamento continuo che, a suo giudizio, riveste una connotazione positiva per la società italiana.

Ricorda poi, che fin dalla fine degli anni Ottanta, la politica universitaria del nostro Paese ha condotto all'adozione di incisive azioni di riforma, quali la disciplina degli ordinamenti didattici, quella della programmazione e del diritto allo studio, l'attuazione dell'autonomia finanziaria e didattica degli Atenei, nonché l'introduzione di nuove procedure e criteri per la programmazione e la valutazione del sistema universitario.

All'espandersi dell'utenza è corrisposta anche una crescita e un'articolazione più ampia dell'offerta formativa, costituita da una rete formata da 77 tra università, politecnici e istituti universitari, con sedi didattiche e di ricerca dislocate in oltre 180 città. Al riguardo, ella afferma tra l'altro che la disseminazione delle università sul territorio, che caratterizza anche il tessuto universitario di altri importanti Paesi (quali la Germania, l'Inghilterra e la Francia), rappresenta senz'altro un valore per le stesse realtà territoriali coinvolte.

Si impongono pertanto, ella osserva, nuovi compiti per l'università, fra cui in particolare quello di conciliare la quantità e la qualità dell'offerta formativa. A tal fine si è ritenuto necessario rivedere e rafforzare le forme ed i metodi della proposta didattica, con particolare riferimento all'orientamento, alle innovazioni didattiche, alla formazione continua e a distanza, al tutorato, al diritto allo studio, ai titoli professionalizzanti, nonché alle iniziative di scambio internazionali.

È altresì importante, a suo avviso, che l'università italiana non sia soltanto la tradizionale sede di formazione dei giovani, ma diventi anche sede di formazione permanente, orientata verso le esigenze di aggiornamento e riqualificazione professionale, in connessione anche con le mutate esigenze personali dei cittadini.

In proposito ella sottolinea che si sta affermando un modello di università che, aderendo agli indirizzi dell'Unione europea in tema di progettazione formativa, risulti capace di rapportarsi con il sistema socioecono-

mico e di costruire profili e capacità professionali in grado di essere assorbiti nel mondo del lavoro. In tale direzione si muove la recente revisione dei percorsi universitari, che – lungi dal limitarsi all'adozione di mere formule numeriche che, come sottolineato dal relatore, non risolvono i problemi – favorisce un effettivo sbocco professionale.

In tal senso si richiama al Libro Bianco di Delors del 1993, che individuava nella formazione uno strumento di politica attiva del mercato del lavoro, in grado di contrastare la disoccupazione, soprattutto giovanile, e di accrescere la competitività delle imprese.

Congiuntamente alle indispensabili politiche di sviluppo e finanziarie, lo strumento principale che può permettere l'adeguamento del sistema universitario alle menzionate esigenze di trasformazione è costituito, a suo avviso, dall'autonomia degli atenei, intesa, anzitutto, quale autogoverno e quale apertura ai diritti degli studenti e alla domanda di formazione e di innovazione che viene dai lavoratori e dal territorio.

L'autonomia degli atenei, prosegue il Ministro, deve essere tuttavia collegata a forme di verifica dei risultati, quali l'aumento del numero dei laureati, la riduzione degli anni necessari al conseguimento della laurea, la riduzione del *drop out*, nonché la qualità delle attività di formazione e ricerca, nell'ottica di un'effettiva responsabilizzazione sociale delle università.

In tal senso, ella avverte, si muove il disegno di legge sullo stato giuridico di docenti e ricercatori universitari, attualmente all'esame della VII Commissione della Camera dei deputati, che, introducendo un nuovo sistema di reclutamento basato su idoneità scientifiche nazionali, intende garantire una maggiore qualità nel sistema di reclutamento.

Ritiene altresì indispensabile l'adozione di un nuovo sistema di valutazione che, come evidenziato anche nello schema di risoluzione del relatore, sia connesso ai risultati del sistema di valutazione. Ciò risulta tanto più indispensabile alla luce delle sfide provenienti dall'internazionalizzazione degli atenei e dalla conseguente necessità di giungere alla convergenza dei sistemi di istruzione superiore nell'ambito dello Spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca. Con particolare riferimento al richiamato processo di convergenza, ella si sofferma sull'impegno degli Stati membri a coordinare le politiche di istruzione e formazione per conseguire importanti obiettivi, fra i quali l'adozione di un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità, l'adozione di un sistema essenzialmente fondato su due cicli principali, rispettivamente di primo e di secondo livello, il consolidamento di un sistema di crediti didattici – sul modello dell'*European Credit Transfert System* – acquisibili anche in contesti diversi, la promozione della mobilità dei docenti e degli studenti, la promozione della cooperazione europea nella valutazione della qualità al fine di definire criteri e metodologie comparabili.

Ella rileva poi che entro la primavera 2005 verranno definiti sistemi di valutazione nazionali, che si conformeranno agli *standard* internazionali.

Passando inoltre ad illustrare le iniziative poste in essere dal Ministero, al fine di migliorare la qualità e la competitività del sistema universitario italiano, ella si sofferma sullo schema di regolamento di modifica del decreto ministeriale n. 509 del 1999 sull'autonomia didattica degli atenei, attualmente all'esame della Corte dei Conti per la registrazione. In proposito informa la Commissione che la Corte ha formulato una richiesta di chiarimenti, alla quale il Ministero ha prontamente replicato.

In base alle disposizioni definite dal nuovo regolamento, ella sottolinea anzitutto che le nuove classi di primo e secondo livello prevederanno, rispettivamente, crediti vincolati non superiori rispettivamente al 50 e 40 per cento del totale dei crediti necessari per acquisire i relativi titoli. Si tratta peraltro di vincoli che potranno comunque essere superati in relazione alla definizione di corsi preordinati all'esercizio di attività professionali regolamentate a livello europeo.

Giudica poi rilevante osservare sia che le predette classi entreranno in vigore nelle date che saranno per ciascuna classe definite nei decreti ministeriali, sentita la Conferenza dei Rettori (CRUI), sia che l'organizzazione per ciascuna classe dei corsi comuni di base è rimessa alle autonome determinazioni delle competenti autorità didattiche dell'ateneo.

Il complesso delle modifiche apportate all'impianto del precedente regolamento – rileva il Ministro – accresce dunque la flessibilità del sistema di progettazione dei nuovi corsi che potranno essere attivati con gradualità e solo dopo ampio confronto con tutte le componenti accademiche. Proprio a tale fine, ella dà conto dell'avvio di un ampio procedimento di consultazione che coinvolge i Presidi di facoltà, gli ordini professionali, il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI.

Soffermandosi indi sul disegno di legge in materia di stato giuridico dei professori universitari, in corso d'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ella afferma che la scelta di ricorrere alla delega al Governo risulta necessaria al fine di consentire l'opportuna gradualità nell'emanazione dei decreti legislativi, che avverrà nella misura in cui l'approfondimento di taluni settori sia ritenuto maturo. In tal modo ella osserva che sarà possibile provvedere da subito alla disciplina del reclutamento, che rappresenta l'esigenza segnalata come più matura e più urgente.

Rileva altresì che il ricorso alla legge delega consente di correlare l'emanazione dei decreti legislativi agli stanziamenti, da parte delle leggi finanziarie, di risorse destinate alle università, nell'ottica di assicurare significative risorse al sistema. Tale esigenza, ampiamente condivisa, ha del resto indotto il Governo, pur nella difficile situazione di finanza pubblica, a preservare l'università e la ricerca dai tagli ed anzi a potenziarne il finanziamento, come testimonia la circostanza che nel 2004 il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) destinato alle università è stato incrementato di 320 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Anche nella legge finanziaria per il 2005, prosegue, i finanziamenti destinati all'università sono stati incrementati del 2 per cento e il Governo intende completare la manovra con un provvedimento per la competitività e lo sviluppo, focalizzato essenzialmente sulla formazione del capitale umano.



In quest'ottica, ella ribadisce il ruolo strategico della valutazione, nell'ambito di un apposito sistema nazionale. Dà indi conto del nuovo modello di finanziamento e di valutazione, elaborato dal Comitato di valutazione del sistema universitario. Tale modello contempla la erogazione delle risorse finanziarie del FFO sulla base della valutazione dei risultati ottenuti con idonea garanzia dei servizi erogati.

L'attribuzione del FFO, sia pure per una quota per ora pari a soli 30 milioni di euro (ma destinata ad andare a regime in un triennio), sarà pertanto collegata alla seguente ponderazione: 30 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti (con l'esclusione delle immatricolazioni al primo anno e dei fuori corso); 30 per cento sulla base dei crediti acquisiti; 30 per cento sulla base dei risultati delle attività di ricerca scientifica; nonché 10 per cento con riferimento ad interventi specifici, al fine di assicurare la necessaria flessibilità dell'impianto.

Passando inoltre a considerare le altre misure che il Ministero ha adottato per assicurare maggiore qualità al sistema e rispondenza alle esigenze sociali e del territorio, ella ricorda anzitutto l'anagrafe degli studenti, importante anche al fine di avere dati sulla base dei quali verificare i risultati raggiunti.

Con riferimento agli altri interventi, ella dà conto delle iniziative dirette a valutare l'attività di ricerca svolta all'interno delle università che, non essendo finanziata dal FFO, sfuggiva a forme di controllo.

Giudica poi importante riporre maggiore attenzione al tema del diritto allo studio ed in particolare all'esigenza di assicurare adeguata considerazione ai criteri di merito, oltre che al reddito.

Avviandosi a concludere, esprime un orientamento senz'altro favorevole nei confronti dello schema di risoluzione illustrato dal senatore Tesitore, che rappresenta un prezioso contributo per l'attività del Governo, tanto più nell'attuale fase di cambiamento nella quale si trovano le università, alla luce della necessità di rispondere alle esigenze della società, attraverso il rafforzamento dei legami con il territorio, la società civile, gli enti di ricerca, la realtà imprenditoriale e la scuola.

Infine, ella giudica indispensabile che gli stessi atenei si sentano supportati nella loro azione dalla consapevolezza che il Paese attribuisce assoluta priorità al miglioramento del sistema universitario, nell'ambito di una visione che riconduca i differenti saperi ad unità.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo interviene il senatore MODICA (*DS-U*), il quale esprime anzitutto apprezzamento per l'attenzione dimostrata dal Ministro ai temi dell'università. Si augura altresì che l'azione del Governo diventi coerente con i contenuti della risoluzione, a differenza di quanto registrato finora. Ad esempio, osserva come la risoluzione richieda un approccio diverso sulla disciplina dello stato giuridico dei docenti universitari, più sistematico di quello messo in campo con il disegno di legge attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Lo stesso Ministro, nell'intervento odierno, ha ma-

nifestato sensibilità sotto tale profilo ed egli si augura pertanto comportamenti conseguenti.

Quanto all'architettura del sistema didattico, egli prende atto delle considerazioni del Ministro. Esprime tuttavia rammarico che non vi sia stata disponibilità a riesaminare i contenuti del decreto di modifica del cosiddetto «3+2» all'atto dell'esame parlamentare.

Rivendica quindi al Parlamento il desiderio di svolgere in pieno il suo ruolo di collaborazione e confronto in rappresentanza dei cittadini elettori. In tale prospettiva, ritiene che la risoluzione che la Commissione si accinge a votare rappresenti una conferma dell'esigenza fortemente avvertita dal Parlamento di tornare ad essere luogo di sintesi e sistematicità, al di là delle emergenze.

Auspica altresì che la risoluzione possa essere portata all'esame dell'Assemblea.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*) esprime, a nome del suo Gruppo, un sincero apprezzamento per i lavori della Commissione e per lo sforzo di sintesi del relatore Tessitore. Nel pieno rispetto del bicameralismo, ritiene invece inopportuno intromettersi nella discussione sullo stato giuridico dei docenti universitari, ancora in attesa di definizione presso l'altro ramo del Parlamento.

Passando ai contenuti dello schema di risoluzione avanzato dal relatore, ritiene che uno dei punti cruciali sia quello relativo ai finanziamenti ed invita la Commissione a non perdere quest'occasione, tanto più nell'imminenza della sessione di bilancio, per affrontare il problema secondo una visione meno congiunturale.

Richiamandosi all'alternativa fra finanziamento pubblico e privato, e al connesso coinvolgimento della società civile, esprime l'opinione che tale approccio sia ormai insufficiente. Convenendo poi che il ruolo dello Stato sia insostituibile, invita il Governo nel suo complesso a svolgere con convinzione detto ruolo, con adeguate dotazioni di bilancio. Del resto, il passaggio da un'università d'*élite* ad un'università di massa è stato a dir poco disinvoltato sotto molteplici profili, da quello delle sedi a quello dei finanziamenti. Sollecita quindi il Governo a compiere, con lealtà e coraggio, scelte ormai non più dilazionabili di finanziaria in finanziaria, di Governo in Governo.

Quanto infine all'architettura decisionale, esprime apprezzamento per l'ipotesi di razionalizzazione del rapporto fra corsi di laurea, dipartimenti e facoltà delineata nello schema di risoluzione del relatore. Al riguardo, invita il Governo a riflettere se sia opportuno affrontare il tema nell'ambito del riordino della docenza, ovvero seguire una strada alternativa, quale quella prospettata nella risoluzione.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) esprime anzitutto un convinto ringraziamento al relatore Tessitore, per lo sforzo politico e morale dimostrato nel corso dei lavori, al Presidente, per aver condotto con convinzione la Commissione al risultato finale, e al Ministro, per l'attenzione

manifestata nei confronti dell'università. Ritiene infatti importante che la Commissione sia giunta al punto di raccogliere il frutto del lavoro compiuto, con una comune assunzione di responsabilità, anche al fine di contribuire a diffondere la consapevolezza dell'attenzione politica ai temi in discussione.

Lo schema di risoluzione offre del resto risposte significative a questioni cruciali, fra cui il governo del sistema, la sopravvivenza stessa dell'università nel futuro e il ruolo dell'università italiana in Europa. In questo senso, è di conforto il lavoro fin qui fatto a partire dalla Dichiarazione di Bologna del 1999. Attraverso la procedura in titolo si ottiene così una visione complessiva, difficilmente raggiungibile per altra via.

In tale ottica, il rapporto fra quantità e qualità dell'istruzione superiore è decisivo. Non va infatti dimenticato che anche il diritto all'istruzione superiore è universale e la qualità deve andare a beneficio di tutti e non solo di pochi.

Quanto al riferimento ai cambiamenti in atto, ella conviene che i processi sociali siano senza dubbio in continua evoluzione. Invita tuttavia a non indulgere nel tenere aperti i cantieri, onde offrire risposte certe alle domande pressanti che vengono dalla società.

Dopo aver dichiarato di attendere coerenza da parte del Governo rispetto agli impegni assunti, si augura che l'occasione odierna serva per riflettere sugli indirizzi intrapresi, se non a fini di ripensamento, quanto meno per una opportuna messa a fuoco.

Nell'associarsi all'auspicio che la risoluzione sia sottoposta anche all'Assemblea, ritiene che il confronto sostanziale sviluppatosi nel dibattito rappresenti una esperienza dal valore politico eccezionale. Invita altresì il Presidente a valutare l'opportunità di una adeguata diffusione dell'atto conclusivo e conclude convenendo con l'auspicio del senatore Compagna che le scelte del Governo siano coerenti, sotto il profilo dei finanziamenti, con le preoccupazioni e le speranze espresse in questa sede.

Il senatore VALDITARA (AN) esprime a sua volta apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore Tessitore, che giudica assai equilibrato. Condivide altresì il richiamo ad una riforma del sistema di governo universitario, che ritiene ineludibile.

Nel ringraziare il Ministro per l'utile contributo offerto, richiama indi l'esigenza di qualità emersa nel dibattito, cui deve aggiungersi – a suo giudizio – la prospettiva dell'università come luogo di ricerca. Apprezza inoltre i riferimenti emersi in favore di una visione di sistema, cui dovrà far seguito l'azione di Governo nel suo complesso.

Quanto all'autonomia degli atenei, giudica opportuno il richiamo alla loro contestuale responsabilizzazione e valutazione; si sofferma altresì sull'esigenza di un rafforzamento delle strutture al servizio della ricerca e della didattica.

Passando alla riforma degli ordinamenti didattici, ricorda che la sua parte politica l'ha condivisa, giudicandola equilibrata e idonea a valoriz-

zare l'autonomia universitaria correggendo alcune eccessive rigidità preesistenti.

Alla vigilia dell'esame dei documenti di bilancio, egli si associa poi alla richiesta di attenzione sotto il profilo economico, auspicando un comune sforzo di tutti gli schieramenti politici. In tal senso, assicura che Alleanza Nazionale farà la sua parte ritenendo che ogni riforma debba essere accompagnata da adeguati finanziamenti. Coglie peraltro l'occasione per sollecitare il Governo a sbloccare le autorizzazioni di assunzione in deroga previste dalla legge finanziaria dello scorso anno.

Quanto al diverso riparto del FFO delineato dal Ministro, secondo criteri di maggiore responsabilizzazione delle università, si dichiara d'accordo. Invita tuttavia a riflettere anche sull'opportunità di una maggiore responsabilizzazione degli studenti, in particolare di quelli fuori corso, in vista di una possibile revisione dei meccanismi di tassazione.

Conclude concordando con l'opinione del Ministro secondo cui il sapere riveste un valore di per sé ed auspicando che dal dialogo odierno possano emergere passi avanti importanti in favore del sistema universitario italiano.

Il senatore FAVARO (*FI*) esprime compiacimento per la conclusione della procedura in titolo, su cui fin dall'inizio la maggioranza aveva auspicato un lavoro comune. Dopo essersi associato ai ringraziamenti rivolti al Ministro, giudica quindi condivisibile l'impostazione della risoluzione del relatore che coglie i profili di criticità dell'università, offrendo una risposta sufficientemente articolata rispetto alla complessità della società.

Quanto ad alcune resistenze manifestate su temi specifici, fra cui ad esempio la disciplina dello stato giuridico dei docenti, invita a non cedere a facili corporativismi. Si dichiara inoltre in favore della stabilità della docenza, a condizione tuttavia che sia accompagnata da idonei meccanismi di valutazione.

Preannuncia conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo in particolare apprezzamento per i richiami, contenuti nello schema di risoluzione, alle esigenze di sistematicità, alla funzione pubblica dell'università, all'autonomia, nonché alla verifica e controllo dei risultati. Condivide altresì l'indicazione secondo cui il sistema universitario italiano possa essere diversificato, oltre che in stretto collegamento con i sistemi europei. Si associa infine alla richiesta di una maggiore attenzione finanziaria, tanto più in considerazione dell'attuale forbice con i finanziamenti destinati al sistema preuniversitario.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) esprime un giudizio ampiamente positivo sullo schema di risoluzione del relatore. Sottolinea in particolare tre aspetti a suo giudizio essenziali: il rapporto con la scuola media superiore (al fine di ridurre drasticamente il deprecabile fenomeno degli abbandoni al primo anno di università); il rapporto con il mondo produttivo (che non deve esaurirsi in mero mecenatismo); il rapporto con gli enti locali, spesso basato su fondamenti errati. A tale ultimo proposito egli rileva infatti che

per i comuni il rapporto con l'università rischia spesso di esaurirsi nelle questioni attinenti l'edilizia e la logistica, mentre per le province esso si risolve spesso in un mero decentramento delle spese. Occorre invece coinvolgere e corresponsabilizzare gli enti locali in un rapporto più sostanziale e proficuo.

Il presidente ASCIUTTI si associa conclusivamente ai ringraziamenti al Ministro e al relatore Tessitore, estendendoli alla Commissione intera per il sereno clima di collaborazione istituzionale registrato nel corso dei lavori. Conviene poi sull'opportunità di trasmettere la risoluzione all'Assemblea.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie all'unanimità lo schema di risoluzione presentato dal relatore. Conviene altresì, sempre all'unanimità, di comunicare detta risoluzione al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, affinché la sottoponga all'Assemblea. A tal fine, conferisce mandato al relatore Tessitore di redigere la prevista relazione scritta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**378<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.**La seduta inizia alle ore 8,55.**IN SEDE REFERENTE***(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il presidente GRILLO avverte preliminarmente che il nuovo calendario dell'Assemblea prevede l'avvio della discussione generale sul disegno di legge n. 3104 per la seduta pomeridiana di oggi. Ciò imporrebbe di concludere l'esame in Commissione del provvedimento in titolo, al più tardi, nella seduta pomeridiana. Da un sommario esame degli emendamenti presentati, rileva tuttavia la necessità di approfondire i contenuti delle proposte emendative del testo del decreto-legge n. 237 del 2004. Propone quindi di farsi carico di rappresentare al Presidente del Senato tale esigenza, con l'impegno di concludere l'esame del provvedimento in Commissione per il prossimo martedì. Tale rinvio consentirebbe inoltre di audire in Ufficio di presidenza le rappresentanze sindacali del settore che hanno fatto istanza di essere ascoltate sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il vice ministro TASSONE, dopo aver espresso la disponibilità del Governo ad accogliere eventuali proposte migliorative del decreto-legge in conversione, ribadisce tuttavia la necessità di un rispetto dei tempi nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Il senatore PEDRINI (*Aut*) illustra gli emendamenti 2.4 e 2.14. Essi che mirano a precisare che il servizio di controllo a terra della movimentazione degli aeromobili deve essere assicurato dall'ENAV, secondo la procedura cosiddetta «*gate to gate*», e che tutti i compiti di carattere autoritativo all'interno dell'aeroporto devono essere riservati al direttore dell'aeroporto, al fine di conferire a questa figura i poteri necessari per svolgere efficacemente la sua funzione pubblica e di garanzia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) interviene per richiamare l'esigenza di programmare a medio termine i lavori della Commissione, al fine di esaminare questioni di rilevante attualità, quali ad esempio l'introduzione di un pedaggio per la circolazione su taluni tratti autostradali.

Il presidente GRILLO ricorda che i lavori della Commissione sono condizionati fortemente dal calendario dell'Assemblea. Concorda tuttavia con l'esigenza di approfondire questioni di stretta attualità come quella citata dal senatore Zanda.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **379<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo a contributi in favore di enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima, per l'anno 2004 (n. 403)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 settembre scorso.

Il presidente GRILLO ricorda che il senatore Pedrazzini, relatore sullo schema di decreto in titolo, aveva proposto l'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione. Verificata la presenza del numero legale, pone pertanto ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal Relatore che risulta quindi approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo della Margherita.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) illustra nel complesso gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Democratici di Sinistra, sottolineando la necessità di introdurre modifiche al decreto-legge in esame che chiariscano le competenze e le responsabilità dell'ENAC, dell'ENAV e dei gestori aeroportuali. In tale contesto le proposte emendative presentate mirano ad attribuire ai gestori aeroportuali il controllo della movimentazione degli aeromobili sui piazzali degli aeroporti. Prevedono inoltre un allungamento dei tempi delle concessioni aeroportuali al gestore pubblico, al fine di consentire maggiori proventi derivanti da una eventuale privatizzazione. In tale contesto, un ruolo significativo è attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui spetterà il compito di vigilare sulla correttezza delle gestioni. Gli emendamenti proposti mirano infine a risolvere talune questioni relative alla sistemazione del personale dell'ENAV temporaneamente trasferito all'ENAC, nonché a risolvere la situazione di unità di personale in condizioni di lavoro precario attualmente in servizio presso l'ente.

Il senatore PEDRINI (*Aut*) interviene incidentalmente ricordando la necessità di un intervento urgente nel settore dell'aviazione civile che non sia aggravato dal tentativo di introdurre surrettiziamente la riforma dello stesso settore. Fa infine presente la necessità di ponderare accuratamente le responsabilità in materia di controllo a terra della movimentazione degli aeromobili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente GRILLO avverte che la seduta di domani, giovedì 7 ottobre, già convocata alle ore 8,30, non avrà luogo.



*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il Presidente avverte che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato domani, giovedì 7 ottobre, alle ore 8,30, per lo svolgimento di un'audizione informale in materia di aviazione civile.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3104****al testo del decreto-legge****Art. 1****1.1**

BRUTTI PAOLO, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Direttive in materia di trasporto aereo e di sistema aeroportuale nazionale)*

1. Il Dipartimento della Navigazione aerea del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercita le seguenti funzioni relative al sistema dell'aviazione civile.

a) Garantisce il rispetto dei Regolamenti emanati dall'Unione Europea.

b) Fornisce direttive in materia di capacità del sistema aeroportuale nazionale e della circolazione aerea ed esercita il controllo su Assoclearance a cui è affidata l'assegnazione degli slots..

c) Definisce, su proposta dell'ENAC, sentiti i vettori aerei, la collocazione del sistema aeroportuale italiano nel sistema europeo.

d) Sottopone all'approvazione del Governo il sistema tariffario nazionale predisposto da ENAC (diritti, tasse aeroportuali, di assistenza al volo in rotta e terminali) nel rispetto delle disposizioni emanate con la legge 537/1993 e vigila sulle tariffe commerciali.

e) Partecipa alla definizione degli accordi bilaterali in materia di trasporto aereo.

f) Esegue l'istruttoria dei piani industriali predisposti dai singoli operatori del trasporto aereo.

g) Fornisce al Governo il supporto in materia legislativa.

h) Verifica la conformità delle convenzioni sottoscritte dall'ENAC con i gestori aeroportuali alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché alle nuove esigenze di regolamentazione del settore».

---

**1.2**

BRUTTI PAOLO, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:***«Art. 1.***(Vigilanza sulla fornitura delle infrastrutture, degli impianti aeroportuali, dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo)*

L'Ente Nazionale per l'aviazione Civile (ENAC) svolge, anche in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le seguenti funzioni.

a) Provvede alla stipula delle concessioni di gestione aeroportuale e alla stipula delle relative convenzioni, sotto la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 01 della presente legge.

b) Determina, in coordinamento con ENAV le infrastrutture e gli impianti aeroportuali, compresi quelli operativi di assistenza al volo, adeguati alle capacità dell'aeroporto, nel rispetto delle norme ICAO.

c) Ha la responsabilità sulla funzionalità e l'efficienza operativa degli impianti luminosi aeroportuali, individuati nell'Annesso 14 delle norme ICAO, e della segnaletica orizzontale e verticale, anche attraverso la fornitura diretta degli impianti e il relativo inserimento nei beni affidati in concessione alle società di gestione aeroportuale.

d) Adotta il regolamento di aeroporto ed il piano di emergenza aeroportuale.

e) Affida in concessione le gestioni aeroportuali nel rispetto delle norme vigenti.

f) Esercita la vigilanza sulle Società concessionarie aeroportuali per il rispetto delle disposizioni contenute nelle relative convenzioni e sottopone al Governo, tramite il Dipartimento della Navigazione Aerea, le relative sanzioni.

g) Esercita le funzioni di regolamentazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di autorizzazioni e licenze in materia aeronautica, riferite a materiali e personale, ivi i servizi di navigazione aerea attribuiti ad ENAV s.p.a.

h) Istituisce in ogni aeroporto il sistema di gestione sistematica dei rischi associati alle operazioni aeronautiche in volo e a terra (nel seguito Safety Management System o SMS) e ne assicura l'esercizio.

i) Istituisce negli aeroporti il sistema (nel seguito Apron Management Service o AMS) che controlla la circolazione dei mezzi aerei e dei mezzi di rampa che si muovono sui piazzali e sulle aree adiacenti, al di fuori delle aree operative delle piste e dei raccordi, secondo i criteri definiti con ENAV s.p.a. con apposito atto d'intesa.

j) Esercita i controlli degli aeromobili di uno stato estero sul territorio italiano, secondo le modalità stabilite nel programma europeo

SAFA (Safety Assessment Foreign Aircraft) dell'ECAC (European Civil Aviation Conference).

k) Approva i programmi di ampliamento ed ammodernamento degli aeroporti, predisposti dalle società di gestione e ne garantisce l'esecuzione.

l) Sottopone al Governo, tramite il Dipartimento della Navigazione Aerea, programmi per la realizzazione di infrastrutture di nuovi aeroporti e la modifica del ruolo di quelli esistenti che richiedono interventi finanziari dello Stato.

m) Partecipa alle riunioni tecniche in sede ICAO ed in sede europea e alla definizione degli accordi bilaterali.

n) Predispone il sistema tariffario nazionale (diritti, tasse aeroportuali di assistenza al volo in rotta e terminale).

o) Emette la carta dei Diritti del passeggero e ne sorveglia l'applicazione».

---

### 1.3

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «Regolamento (CE) n. 549/2004» con le seguenti: «regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» e dopo le parole: «regolamento (CE) n. 552/2004» inserire le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004».*

---

### 1.4

FABRIS

*All'articolo 1, comma 1, dopo le parole «in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea», sopprimere le parole: «fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004».*

---

### 1.5

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «ENAV s.p.a certifica ed abilita il personale addetto ai servizi di assistenza al volo tramite proprio personale appositamente certificato dall'E.N.A.C.».*

*Conseguentemente:*

All'art. 3, comma 1, eliminare la lettera a).

---

### **1.0.1**

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministro», la funzione di indirizzo politico-economico, di coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell'aviazione civile italiano, nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Sono riservati al Ministro:

a) i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell'aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli stessi;

b) l'adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni, nonché l'allocazione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;

c) l'adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;

d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.);

e) l'approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE;

f) la definizione delle linee guida per l'assegnazione degli slot;

g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l'approvazione delle relative convenzioni, nonché l'esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;

h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane.»

i) l'indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell'aviazione civile;

- j) l'allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;
- k) la verifica del rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza.»
- 

## 1.0.2

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Ente nazionale per l'aviazione civile)*

1. All'E.N.A.C. sono attribuiti i compiti e le funzioni di autorità nazionale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell'aviazione civile italiano. L'Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamente a:

1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;

2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili;

3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;

4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;

5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra e di volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;

6) impianti, infrastrutture e sistemi per l'assistenza al volo;

7) servizio di radiomisure;

8) rispondenza agli standard ICAO delle radioassistenze e degli aiuti luminosi;

9) infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo ed irrogazione delle relative sanzioni;

10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei servizi aeroportuali;

11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri soggetti;

b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:

1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;

2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;

*c)* l'espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità, relativamente all'attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;

*d)* la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;

*e)* l'istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;

*f)* l'esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell'aviazione civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;

*g)* la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell'aviazione civile;

*h)* la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;

*i)* la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale e degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;

*l)* i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.

2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'ENAC, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

*a)* esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;

*b)* per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

*c)* obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza».

**1.0.3**

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:*

**«Art. 1-bis.**

*(Attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato « Ministro », la funzione di indirizzo politico-economico, di coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell'aviazione civile italiano, nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Sono riservati al Ministro:

*a)* i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell'aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli stessi;

*b)* l'adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni, nonché l'allocazione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;

*c)* l'adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;

*d)* la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV spa);

*e)* l'approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE;

*f)* la definizione delle linee guida per l'assegnazione degli slot;

*g)* il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l'approvazione delle relative convenzioni, nonché l'esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;

*h)* le funzioni di gestione e operative già attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane.»

*i)* l'indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell'aviazione civile;

*j)* l'allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;

*k)* la verifica del rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza.



**Art. 1-ter.**

*(Ente nazionale per l'aviazione civile)*

1. All'ENAC sono attribuiti i compiti e le funzioni di autorità nazionale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell'aviazione civile italiano. L'Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamente a:

1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;

2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili;

3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;

4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;

5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra e di volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;

6) impianti, infrastrutture e sistemi per l'assistenza al volo;

7) servizio di radiomisure;

8) rispondenza agli standard ICAO delle radioassistenze e degli aiuti luminosi;

9) infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo ed irrogazione delle relative sanzioni;

10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei servizi aeroportuali;

11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri soggetti;

b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:

1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;

2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;

c) l'espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità, relativamente all'attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;

d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;

- e) l'istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;
- f) l'esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell'aviazione civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;
- g) la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell'aviazione civile;
- h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;
- i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale e degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;
- l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.

2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'ENAC, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

- a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;
- b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;
- c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza.

#### **Art. 1-*quater*.**

*(Ente nazionale di assistenza al volo spa)*

1. All'ENAV spa è attribuito in via esclusiva il compito di svolgere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza, ivi compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aeroportuali, dalla chiusura delle porte dell'aeromobile in partenza sino all'apertura delle porte dell'aeromobile in arrivo.

2. L'ENAV spa ha inoltre i seguenti compiti:

- a) l'organizzazione e l'esercizio dei servizi, oltre che del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

- b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;
- c) la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;
- d) i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del Ministro;
- e) l'elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione;
- f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l'imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;
- g) la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all'assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti;
- h) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, sia servendosi di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale.

### **Art. 1-quinquies.**

#### *(Gestioni aeroportuali)*

1. Il gestore aeroportuale svolge funzioni di coordinamento tecnico dei diversi soggetti privati operanti in aeroporto e di tutti i servizi da essi svolti in ambito aeroportuale.
2. Il gestore aeroportuale ha l'obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di:
  - a) attuare la regolamentazione in materia di sicurezza;
  - b) impiegare personale qualificato e dotato di esperienza per effettuare tutte le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni dell'aeroporto;
  - c) operare e mantenere l'aeroporto in conformità alle procedure stabilite nel manuale di aeroporto nonché assicurare una appropriata ed efficiente manutenzione delle installazioni aeroportuali;
  - d) predisporre un sistema volto a garantire la sicurezza dell'aeroporto, indicando organizzazione, compiti, poteri e responsabilità all'interno della struttura.
3. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito aeroportuale, il gestore aeroportuale può emanare direttive di carattere tecnico-organizzativo. Qualora gli operatori aeroportuali non si adeguino alle direttive del gestore, questi può adire l'ENAC, che decide, nel contraddittorio tra le parti, entro un mese.

**Art. 1-sexies.**

*(Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche)*

1. L'Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche, di seguito Agenzia, e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione rispetto agli enti, alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che operano nel settore aeronautico.

2. L'Agenzia conduce le investigazioni tecniche con il solo obiettivo di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni valutazione di colpa e di responsabilità. Essa provvede alla diffusione dei risultati delle investigazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità degli atti relativi alle inchieste.

3. L'Agenzia fornisce periodica informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle competenti commissioni parlamentari in merito all'adozione delle raccomandazioni di sicurezza contenute nei risultati delle investigazioni tecniche di cui al comma 2».

---

**Art. 2.****2.1**

BRUTTI PAOLO, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

**«Art. 2.**

*(Fornitura dei servizi di navigazione aerea)*

1. L'Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV s.p.a.) esercita le seguenti funzioni:

a) Esercita la funzione di istruzione, addestramento e aggiornamento del proprio personale.

b) Assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di radio navigazione e radar in rotta e terminale ai regolamenti tecnici internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo riferiti alla qualità e all'affidabilità dei segnali irradiati.

c) Fornisce il servizio di navigazione aerea e di traffico aereo sia in rotta che terminale utilizzando apparati e sistemi propri, incluse le radio

e radar assistenze installate negli aeroporti e poste al servizio delle procedure terminali, con l'esclusione degli impianti individuati dal comma 2 del precedente articolo 1 ed affidati ad ENAC.

d) Ai fini di cui alla lettera b), assicura il servizio di radio misure riferito a tutti gli apparati e sistemi sia in rotta che terminali, svolgendolo in condizione di certificazione dell'ENAC e con la presenza di personale qualificato dell'ENAC stesso che attesti la qualità dei controlli eseguiti.

e) Fornisce all'ENAC proposte per l'adeguamento delle tasse di sorvolo e terminali per la predisposizione del sistema tariffario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 13.

f) Definisce accordi di programma con l'Aeronautica Militare relativi ai servizi di assistenza al volo in aeroporti promiscui, alla disciplina del traffico civile e militare, al servizio radio misure;

g) Verifica, in coordinamento con ENAC, le procedure di avvicinamento e decollo che insistono su aree densamente abitate per rendere minimo l'impatto ambientale.

h) Partecipa, in accordo con l'ENAC, alle attività di EURO CONTROL.

2. Tutte le attività di radio misure, anche quelle non effettuate direttamente da ENAV, devono essere realizzate in regime di certificazione ENAC e con la presenza di personale qualificato ENAC, secondo quanto stabilito alla lettera d) del precedente comma 1, tranne le attività di radio misure compiute direttamente dall'Aeronautica Militare».

---

## 2.2

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. ENAV s.p.a, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e in raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla per gli aeroporti di competenza:

a) la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra;

b) la movimentazione degli aeromobili sui piazzali.»

---

## 2.3

FABRIS

*Al comma 1 sopprimere le parole:* «e previo raccordo con il gestore aeroportuale.».

---

**2.4**

PEDRINI

*Alla fine del comma 1, dopo la parola «piazzi» aggiungere le seguenti: «Il servizio è assicurato »gate to gate« dall'ENAV.».*

---

**2.5**

FABRIS

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.6**

FABRIS

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili.».

---

**2.7**

FABRIS

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.8**

FABRIS

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'E.N.A.C., sentiti gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2».

---

**2.9**

FABRIS

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'E.N.A.C., sentita ENAV S.p.a. per le materie di propria competenza, nonché gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2».

---

**2.10**

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del gestore aeroportuale», inserire le seguenti: «e dell'ENAV S.p.A.».*

---

**2.11**

FABRIS

*Al comma 3 sostituire le parole «di aeroporto» con «di scalo».*

---

**2.12**

FABRIS

*Sopprimere il comma 4.*

---

**2.13**

FABRIS

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. ENAV s.p.a. fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeromobile, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea».

---

**2.14**

PEDRINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Tutte le funzioni autoritative all'interno dell'aeroporto sono riservate all'autorità periferica dell'ENAC, Direttore dell'aeroporto.».

---

**2.15**

FABRIS

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'E.N.A.C. stabilisce i casi di vincolo alla proprietà che derivano dalle necessità di installazione e di funzionamento di apparecchiature destinate ai servizi di controllo del traffico aereo e di telecomunicazioni aeronautiche, disponendo, su richiesta di ENAV S.p.A., l'imposizione delle relative servitù».

---

**2.16**

FABRIS

*La rubrica dell'articolo 2 è così sostituita:*

«Fornitura dei servizi di controllo di navigazione aerea in ambito aeroportuale».

---

**2.0.1**

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Ente nazionale di assistenza al volo s.p.a.)*

1. All'E.N.A.V. s.p.a. é attribuito in via esclusiva il compito di svolgere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza, ivi compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aeroportuali, dalla chiusura delle porte dell'aeromobile in partenza sino all'apertura delle porte dell'aeromobile in arrivo.



2. L'ENAV spa ha inoltre i seguenti compiti:

a) l'organizzazione e l'esercizio dei servizi, oltre che del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;

c) la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;

d) i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del Ministro;

e) l'elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione;

f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l'imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

g) la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all'assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti;

h) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, sia servendosi di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale».

---

## 2.0.2

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Gestioni aeroportuali)*

1. Il gestore aeroportuale svolge funzioni di coordinamento tecnico dei diversi soggetti privati operanti in aeroporto e di tutti i servizi da essi svolti in ambito aeroportuale.

2. Il gestore aeroportuale ha l'obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di:

a) attuare la regolamentazione in materia di sicurezza;

b) impiegare personale qualificato e dotato di esperienza per effettuare tutte le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni dell'aeroporto;

c) operare e mantenere l'aeroporto in conformità alle procedure stabilite nel manuale di aeroporto nonché assicurare una appropriata ed efficiente manutenzione delle installazioni aeroportuali;

d) predisporre un sistema volto a garantire la sicurezza dell'aeroporto, indicando organizzazione, compiti, poteri e responsabilità all'interno della struttura.

3. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito aeroportuale, il gestore aeroportuale può emanare direttive di carattere tecnico-organizzativo. Qualora gli operatori aeroportuali non si adeguino alle direttive del gestore, questi può adire l'ENAC, che decide, nel contraddittorio tra le parti, entro un mese».

---

### 2.0.3

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche)*

1. L'Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche, di seguito Agenzia, è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione rispetto agli enti, alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che operano nel settore aeronautico.

2. L'Agenzia conduce le investigazioni tecniche con il solo obiettivo di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni valutazione di colpa e di responsabilità. Essa provvede alla diffusione dei risultati delle investigazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità degli atti relativi alle inchieste.

3. L'Agenzia fornisce periodica informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle competenti commissioni parlamentari in merito all'adozione delle raccomandazioni di sicurezza contenute nei risultati delle investigazioni tecniche di cui al comma 2».

---

**2.0.4**

FABRIS

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Per gli aeroporti con traffico significativo siti in aree ad alta urbanizzazione, l'ENAC conduce uno studio aeronautico per la valutazione dell'impatto di rischio delle attività aeronautiche sul territorio. Gli enti locali preposti alla gestione del territorio tengono conto delle risultanze dello studio effettuato dall'Enac nell'adottare i provvedimenti di competenza.».

---

**2.0.5**

FABRIS

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea l'ENAC determina nelle aree limitrofe agli aeroporti, in armonia con le normative internazionali e comunitarie, le zone da sottoporre a vincolo sulla edificabilità, nonché le attività industriali e commerciali e le caratteristiche del territorio che costituiscono pericolo per la navigazione aerea, e stabilisce le relative limitazioni. Parimenti le aree limitrofe all'aeroporto sono soggette a vincolo sulla edificabilità per il contenimento dell'inquinamento acustico, nel rispetto delle prerogative degli enti territoriali e delle autorità competenti. Tutte le limitazioni sono comunicate agli enti territoriali interessati per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.».

---

**2.0.6**

FABRIS

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**«Art.2-bis.**

1. Ferma restando la competenza attribuita al Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la regolamentazione tecnica dei servizi di soccorso e lotta antincendio, l'applicabilità di detti servizi agli aeroporti ed eliporti nazionali è disciplinata con la regolamentazione degli aeroporti ed eliporti adottata secondo l'articolo 26, della legge 1 agosto 2002, n. 166».

---

**2.0.7**

FABRIS

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Delega al Governo per il riassetto del sistema dell'aviazione civile mediante emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per il riassetto organico della legislazione vigente in materia di aviazione civile e la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti possono essere comunque emanati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indi-

cati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi sopra indicati.

5. I decreti legislativi devono essere informati ai principi ed ai criteri direttivi di seguito definiti, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 (di seguito denominata «convenzione di Chicago»), di cui alla legge 17 aprile 1956, n.561.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 perseguono le seguenti finalità:

- a) miglioramento del livello di sicurezza del trasporto aereo;
- b) razionalizzazione dell'assetto normativo nel settore dell'aviazione civile;
- c) chiara ed univoca attribuzione delle funzioni e delle relative responsabilità dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

7. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi nelle materie sotto indicate:

- a) ricognizione dell'organizzazione nazionale dell'aviazione civile;
- b) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;
- c) proprietà e gestione degli aeroporti, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; in particolare individuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, degli aeroporti di rilevanza nazionale quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato; differenziazione del regime della proprietà degli aeroporti dal regime del loro uso; affidamento della gestione totale degli aeroporti di rilevanza nazionale, previa sottoscrizione della relativa convenzione da parte dell'E.N.A.C. che vi provvede all'esito dell'apposita istruttoria, a società di capitali individuate mediante l'espletamento di procedure concorrenziali; definizione con contratto di programma degli investimenti, delle strategie e delle politiche di sviluppo dell'aeroporto e con contratto di servizio dei servizi resi dal gestore e dei relativi livelli di qualità; verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e attribuzione di potere sanzionatorio all'E.N.A.C. nei confronti dei gestori aeroportuali per inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela ambientale; previsione di un regime transitorio che garantisca agli attuali gestori, anche a titolo di precariato, il mantenimento e l'estensione della gestione secondo le disposizioni vigenti ed in particolare in conformità al regolamento attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) vincoli alla proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso XIV ICAO;

e) determinazione dei canoni di concessione, dei diritti e, ove previsto, delle tariffe aeroportuali sulla base di criteri generali di programmazione e di agganciamento ai costi; parametrizzazione dei canoni concessori ai diritti aeroportuali;

f) semplificazione del regime di controllo degli aeromobili alla partenza e all'arrivo e di esercizio delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi; in particolare previsione di un controllo a campione dell'E.N.A.C. sugli aeromobili su basi programmatiche nazionali e internazionali e del divieto obbligatorio di partenza degli aeromobili per motivi di sicurezza emersi durante il controllo effettuato;

g) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le previsioni riformate del codice della navigazione».

---

## 2.0.8

FABRIS

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di gestioni aeroportuali)*

1. L'E.N.A.C. applica il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.537, tenendo altresì conto delle esigenze di cui al comma 3, per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei soggetti gestori parziali, anche in regime precario, che ne fanno richiesta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per la regolazione dei rapporti di gestione totale stabiliti con legge speciale anche per l'ipotesi di estensione della durata del rapporto fino al massimo di quaranta anni decorrenti dalla sottoscrizione della relativa convenzione.

2. Sono riconosciute le estensioni dei rapporti di gestione totale aeroportuale cui ha provveduto l'E.N.A.C. in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni sottoscritte alle esigenze di regolazione e di vigilanza e controllo del settore, anche attraverso la previsione di verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e di sanzioni per l'inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela dell'ambiente, provvedendo, ove del caso, alle conseguenti integrazioni e modifiche.

4. I soggetti gestori aeroportuali in ogni caso corrispondono all'E.N.A.C. il canone annuo nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo dei diritti accertati per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, nonché delle tasse di sbarco e imbarco delle merci di cui al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e per l'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217».

## 2.0.9

BRUTTI PAOLO, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

### **«Art.-2bis.**

*(Le Società di gestione degli aeroporti)*

1. Le Società di gestione degli aeroporti esercitano le seguenti competenze e attribuzioni:

a) Forniscono i servizi affidati in concessione, garantendo il piano rispetto del Regolamento comunitari sulla liberalizzazione dei mercati, ed assumendone la totale responsabilità.

b) Garantiscono l'efficienza delle infrastrutture e degli impianti nel rispetto delle Norme vigenti nazionali, emanate dall'ENAC, ed internazionali ICAO.

c) Forniscono supporto tecnico al Direttore dell'Aeroporto per l'esercizio della propria attività.

d) Garantiscono con contabilità separata, l'impiego delle risorse finanziarie che le norme legislative hanno destinato ad interventi di ammodernamento degli aeroporti ed alla sicurezza del volo.

e) Sottopongono all'approvazione dell'ENAC programmi per la prevenzione in materia di sicurezza (safety e security) dell'utente aeroportuale, delle installazioni aeroportuali e delle operazioni a terra, riferiti sia al passeggero che alle merci circolanti.

f) Garantiscono la piena attuazione delle condizioni stabilite nella carta dei servizi.

g) Assicurano l'esecuzione dei progetti finanziati dallo Stato in materia di infrastrutture ed impianti aeroportuali.

h) Forniscono supporto al Direttore dell'Aeroporto per l'attuazione dei piani di emergenza aeroportuale.

- i) Forniscono i servizi specifici richiesti dai vettori, assumendone la responsabilità.
  - j) Trasferiscono all'ENAC tutti i dati relativi per la statistica del traffico aereo.
  - k) Gestiscono l'Apron Management Service preventivamente approvato dall'ENAC».
- 

**2.0.10**

BRUTTI PAOLO, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(L'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo)*

1. L'Agenzia Nazionale per la sicurezza al volo esercita i seguenti compiti e adempie alle relative funzioni.

- a) Esegue inchieste tecniche su incidenti aerei e mancati incidenti.
  - b) Trasmette all'ENAC le raccomandazioni derivanti dall'inchiesta per il recepimento degli Enti competenti nelle rispettive materie; in caso di disaccordo la decisione finale è assunta dal Dipartimento della Navigazione Aerea.
  - c) Fornisce annualmente al Dipartimento della Navigazione Aerea lo stato della sicurezza del trasporto aereo, derivante dall'analisi dell'attività svolta, indicando gli interventi regolamentari e/o legislativi riferiti ai sistemi ove sono apparse eventuali carenze».
- 

**2.0.11**

BRUTTI PAOLO, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Esercizio della Vigilanza)*

1. Ai Fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'art. 11 del Regola-



mento approvato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, l'ENAC, nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio».

---

### 2.0.13

BRUTTI PAOLO, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Il Direttore dell'Aeroporto)*

1. Il Direttore dell'Aeroporto ha le seguenti funzioni e prerogative:

- a) Assicura compiti e funzioni contemplati dal vigente codice della navigazione aerea.
  - b) E' il garante, dei diritti dell'utente, stabiliti nella carta dei servizi.
  - c) Segnala a tal fine all'ENAC eventuali inadempienze del gestore per l'applicazione delle relative sanzioni.
  - d) Predispose il piano di emergenza aeroportuale e ne gestisce l'esecuzione, con il supporto della Società di gestione.
  - e) Presiede il controllo operativo del Safety Management System (nel seguito Safety Management Control o SMC), nominando un proprio diretto collaboratore su proposta dalla Società di gestione e segnala all'ENAC le eventuali correzioni e/o integrazioni al sistema.
  - f) Promuove indagini su eventi ripetuti che incidono sulla regolarità del servizio di trasporto aereo».
-

**Art. 3.****3.1**

FABRIS

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Gli articoli 801 e 802 del Codice della Navigazione, emanato con R. D. 30 marzo 1942, n. 327, sono così sostituiti:

a) "Art. 801. Controllo degli aeromobili.

1. L'E.N.A.C. effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari gli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo ritenuti obbligatori dalla normativa vigente".

b) "Art. 802. Divieto di partenza.

1. L'E.N.A.C. vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle Autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale"».

**Art. 4.****4.1**

BRUTTI PAOLO, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

**«Art. 4.**

*(Disposizioni attuative e finanziarie)*

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello stato.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con quello dell'Economia e delle Fi-

nanze, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce con proprio decreto:

- a) il nuovo piano organico dell'ENAC per assumere le nuove attribuzioni;
- b) la ripartizione delle tasse di avvicinamento terminale tra ENAC ed ENAV s.p.a. per compensare il costo degli apparati e sistemi aeroportuali affidati ad ENAC e del relativo servizio attribuito ad ENAV s.p.a.;
- c) la composizione del Safety Management Control (SMC);
- d) la costituzione dell'Apron Management Service (AMS).

3. Il decreto ministeriale del comma 2 del presente articolo assicurerà l'invarianza della spesa determinando, sulla base del tariffario di ENAV s.p.a. e del regolamento (CE) n. 550/1004, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione, certificazione e vigilanza inerenti alle funzioni trasferite ad ENAC.

4. Nella prima applicazione della presente legge l'ENAC è autorizzato ad assumere personale, dai ruoli pubblici e da quelli dell'ENAV, entro i limiti stabiliti nel decreto, di cui al comma 1, tramite concorso pubblico per titoli riferiti alla specifica conoscenza dei sistemi di controllo del traffico aereo e senza limitazione di età».

---

## 4.2

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «Regolamento (CE) n. 550/2004» con le seguenti: «regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004».*

---

## 4.3

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Al comma 3, eliminare le parole: « In sede di prima applicazione e».*

---

## 4.4

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Al comma 3, sostituire le parole: «può avvalersi», con le seguenti: «si avvale».*

---

**4.5**

BRUTTI PAOLO, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. In deroga all'art. 3, comma 53, legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'ENAC alla data del 31 dicembre 2003, che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, è inquadrato, con effetto immediato e nel numero di 60 unità, nei ruoli del personale dell'ENAC, nelle categorie e nei profili PI 1, C1, B1 corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente Poste Italiane in posizione di comando presso l'ENAC nelle categorie e nei profili corrispondenti nonché il personale di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 250.

3-ter. I costi relativi all'attuazione del precedente comma sono a totale carico del bilancio dell'ENAC.».

---

**4.6**

FABRIS

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'ENAC alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, nel numero di 50 unità, nei ruoli del personale dell'ENAC, nelle categorie e nei profili corrispondenti».

---

**4.7**

FABRIS

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. In deroga all'art. 3, co. 53 L. 24 dicembre 2003 n. 350 per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato, assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Enac alla data del 31 dicembre 2003, è inquadrato, nel numero massimo di 60 unità, nei ruoli del personale dell'Enac, nelle categorie e nei profili corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente Poste Italiane attualmente in posizione di comando presso l'Enac.».

---

**4.8**

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'ENAC si avvale anche del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica e già in servizio presso l'ENAC alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale è inquadrato nel numero di 50 unità nei ruoli del personale dell'ENAC nelle categorie e nei profili corrispondenti.».

---

**4.9**

GRECO, GUASTI, CARRARA

*All'art. 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«4. In deroga all'art. 3, comma 53 legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'ENAC alla data del 31 dicembre 2003 e che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, è inquadrato con effetto immediato e nel numero di 50 unità, nei ruoli del personale dell'ENAC, nelle categorie e nei profili PI1, C1, B1 corrispondenti.».

---

**4.10**

VISERTA, MONTINO

*All'art. 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«4. In deroga all'art. 3, comma 53 l. 24 dicembre 2003 n. 350 per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Enac alla data del 31 dicembre 2003, è inquadrato, nel numero massimo di 50 unità, nei ruoli del personale dell'Enac, nelle categorie e nei profili corrispondenti.»

---

**4.11**

MEDURI, MENARDI

*All'art. 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«4. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Enac alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, nel numero massimo di 50 unità, nei ruoli del personale dell'Enac, nelle categorie e nei profili corrispondenti.»

---

**4.0.1**

BRUTTI PAOLO, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Sanzioni)*

1. L'ENAC ha il potere di sanzionare i soggetti concessionari per le violazioni accertate al Regolamento e per il mancato rispetto dei compiti affidati con la convenzione di affidamento della gestione e dei principi stabiliti dalla carta dei servizi.

2. Le sanzioni comminate alla Società aeroportuale, per il mancato rispetto delle convenzioni e per le violazioni regolamentari sono definite da un minimo di 10.000 ad un massimo di 100.000; gli importi relativi costituiscono entrata propria dell'ENAC a norma del decreto legislativo 250/1997.

3. L'entità delle sanzioni pecuniarie per le differenti violazioni e il mancato rispetto delle convenzioni è determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC che entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva il codice delle sanzioni.

4. Alla sanzione della revoca della convenzione di gestione provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'ENAC».

---

**4.0.2**

BRUTTI PAOLO, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Privatizzazione delle società di gestione aeroportuale)*

1. La privatizzazione di quote di capitale pubblico delle Società di gestione aeroportuale dovrà avvenire con procedure concorrenziali europee riferite a soggetti in possesso di capacità e preparazione in gestioni aeroportuali di aeroporti di analoga consistenza.

2. I ricavi derivanti dalla privatizzazione delle quote di capitale pubblico delle Società di gestione dovranno essere destinati, entro l'aliquota minima dell'80% ad interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione dei rispettivi aeroporti, tenendo anche in considerazione la sicurezza del sistema, la protezione ambientale ed i collegamenti della struttura al territorio».

---

**4.0.3**

BRUTTI PAOLO, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:***Art. 4-bis.***(Estensione delle convenzioni vigenti)*

1. L'ENAC applica il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tenendo altresì conto delle esigenze di cui al comma 3, per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei soggetti gestori parziali, anche in regime precario, che ne fanno richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per la regolazione dei rapporti di gestione totale stabiliti con legge speciale anche per l'ipotesi di estensione della durata del rapporto fino al massimo di 40 anni decorrenti dalla sottoscrizione della relativa convenzione.

2. Sono riconosciute le estensioni dei rapporti di gestione totale aeroportuale cui ha provveduto l'ENAC in data antecedente della presente legge.

3. Entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'ENAC adegua le convenzioni sottoscritte alle esigenze di regolazione e di vigilanza e controllo del settore, anche attraverso la previsione di verifiche pe-

riodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e di sanzioni per l'inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela dell'ambiente, provvedendo, ove del caso alle conseguenti integrazioni e modifiche.

4. I soggetti gestori aeroportuali in ogni caso corrispondono all'ENAC il canone annuo nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo dei diritti accertati per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, nonché delle tasse di sbarco e imbarco delle merci di cui al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e per l'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999 recante il regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217».

---



**PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTO DAL  
RELATORE ED APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 403**

L'8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere sullo schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo a contributi in favore di enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima, per l'anno 2004 (n. 403);

esprime parere favorevole.

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**260<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### IN SEDE DELIBERANTE

**(2919) *Disciplina dell'apicoltura***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

**(523) *BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura***

**(2825) *DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 21 settembre scorso.

Il presidente RONCONI fa presente che la 1a Commissione ha espresso parere di nulla osta sul disegno di legge n. 2919 (assunto quale testo base dalla Commissione) e sugli emendamenti ad esso riferiti, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti.

Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione congiunta ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento ministeriale di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, recante: «Riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi» (n. 411)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3. Esame e rinvio)

Il senatore OGNIBENE (*FI*), relatore, rileva che lo schema di regolamento in esame prevede alcune modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 44 del 2003, contenente le norme organizzative della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Con tale provvedimento il Governo intende dare attuazione alle disposizioni in materia di incremento dell'organico dell'Ispettorato – per complessive 239 unità di personale, di cui quattro di qualifica dirigenziale – previste dal decreto-legge n. 16 del 2004.

Il provvedimento in titolo – osserva il relatore – si è reso pertanto necessario in quanto il citato decreto-legge, implicando l'esigenza di definire, tra l'altro, le quattro nuove unità organizzative di livello dirigenziale non generale, ha reso necessario rivedere l'organizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato.

Si tratta di un provvedimento che giunge all'esame della Commissione a seguito di una consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e dopo aver ottenuto i pareri favorevoli del Ministero dell'economia e del Dipartimento della funzione pubblica. Inoltre, la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, dopo un precedente parere interlocutorio nel quale richiedeva alcuni chiarimenti supplementari, ha espresso un parere favorevole sullo schema in esame.

In particolare, precisa che lo schema di regolamento ministeriale in titolo si compone di tre articoli, ciascuno dei quali inerente a differenti profili organizzativi: l'articolo 1 prevede per l'amministrazione centrale l'istituzione di tre nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, al fine di realizzare una distribuzione più omogenea e razionale dei compiti ad essa attualmente attribuiti. Segnatamente, vengono istituiti l'Ufficio I, con funzioni di supporto all'Ispettore generale capo per il coordinamento della struttura, per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e la valutazione dei relativi risultati. In tal modo il Governo intende fornire all'Ispettore generale capo un efficace supporto nell'attività di direzione e coordinamento della struttura, oltre che nell'attività di monitoraggio dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria concernente il comparto agroalimentare. L'Ufficio V – prosegue il relatore – avrà invece specifiche competenze nelle attività di studio e ricerca nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato, nelle analisi del fabbisogno di formazione e di aggiornamento professionale del personale, nonché nella programmazione di attività formative ed organizzazione dei relativi corsi. L'Ufficio IX sarà invece competente per l'attività di vigilanza amministrativa sugli

uffici periferici ed i laboratori nonché per lo svolgimento dei controlli di gestione.

L'articolo 2 ridefinisce l'articolazione dell'amministrazione periferica dell'Ispettorato, prevedendo l'istituzione del dodicesimo Ufficio di livello dirigenziale non generale, con sede in Ancona e sede distaccata nella città di Perugia. Nella relazione per le Commissioni parlamentari presentata dal Ministero, tale scelta viene motivata con l'esigenza di riorganizzare in modo più razionale la vasta area comprendente le regioni Toscana, Marche ed Umbria, attualmente affidate alla sola circoscrizione di Firenze, nonostante l'amplissima estensione del territorio interessato.

Osserva inoltre che l'articolo 3, in materia di organizzazione dei laboratori, prevede l'istituzione di un Laboratorio centrale di un livello non dirigenziale, con sede in Roma, che verrebbe diretto dal dirigente dell'Ufficio centrale preposto al coordinamento dell'attività dei laboratori dell'Ispettorato, al fine di assicurare gli adeguati collegamenti tra l'attività di analisi e l'attività di coordinamento.

Nel precisare che sono previste le osservazioni della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione, fa osservare che lo schema di regolamento ministeriale non comporterà nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Interviene brevemente il sottosegretario DELFINO riservandosi di intervenire sullo schema in esame in sede di replica.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente RONCONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 7 ottobre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**217<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PONTONE***Interviene il vice ministro delle attività produttive Urso.**La seduta inizia alle ore 15,35.***IN SEDE REFERENTE****(3034) Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore**, approvato dalla Camera dei deputati**(183) VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero – Business Communities****– e petizione n. 145 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 27 luglio.

Il presidente PONTONE avverte che il rappresentante del Governo ha testé presentato alcuni nuovi emendamenti al disegno di legge n. 3034, già assunto dalla Commissione quale testo base.

Propone di considerare illustrati gli altri emendamenti presentati e di procedere nell'esame acquisendo la valutazione del Governo sugli stessi anche alla luce dei nuovi emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il vice ministro URSO precisa che l'emendamento 1.100 è finalizzato a chiarire la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 1 concernente le macroaree di interesse economico-commerciale. L'emendamento 1.101 riformula il comma 7 dello stesso articolo 1 precisando che si terrà conto prioritariamente, anche al fine di attuare una corretta

economia di gestione, delle professionalità esistenti presso il Ministero delle attività produttive, il Ministero degli affari esteri e l'Istituto nazionale per il commercio estero, per la direzione degli sportelli unici. Illustra quindi l'emendamento 2.0.100 che, per facilitare la costituzione ed il funzionamento degli stessi sportelli unici, prevede integrazioni dell'organico del Ministero degli affari esteri. Su tale ultimo emendamento, peraltro, si riserva di acquisire e di rappresentare alla Commissione ulteriori elementi in ordine alla copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti testé illustrati, il rappresentante del Governo chiede il ritiro degli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22, 1.23, 1.29, 1.30, 1.31, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5, 2.0.6. Dopo aver ritirato gli emendamenti 1.27, 2.0.1 e 2.0.4 precisa con riferimento agli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22, che, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, si è convenuto che le disposizioni vigenti sono già sufficienti a garantire la dipendenza funzionale dal capo missione all'estero.

Esprime quindi avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.24, 1.26, 1.28, 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.10, 3.14, 5.3, 5.4, 5.12, 5.13, 6.1, 6.2, 6.5 e 6.6. Chiede poi la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1.2 e il ritiro degli emendamenti 1.15, 1.25, 1.34, 1.35, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, e 6.4.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) sottolinea come la precisazione contenuta nell'emendamento 3.6 può rivelarsi utile ed auspica la formulazione di un parere favorevole da parte del Governo. Sarebbe opportuno inoltre accogliere la indicazione dell'emendamento 5.0.1 concernente uno specifico impegno per la internazionalizzazione del sistema produttivo nel Mezzogiorno.

Il vice ministro URSO, dopo aver precisato che l'invito al ritiro di molti emendamenti non deriva da una contrarietà nel merito, ma dalla constatazione che l'appesantimento delle procedure, causato dall'inserimento di ulteriori soggetti negli organismi previsti, darebbe luogo a gravi disfunzioni, si riserva di formulare il proprio parere sugli emendamenti 3.6 e 5.0.1. Si riserva inoltre di pronunciarsi sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.4 e 7.0.5. Invita quindi al ritiro degli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3. Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti 1.12, 1.13, 3.7, 3.9, 5.6, 6.3, 7.1 e 7.2.

Il presidente PONTONE, in qualità di relatore, dichiara di associarsi ai pareri resi dal rappresentante del Governo. In considerazione dei nuovi emendamenti presentati, propone di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti fino alle ore 15 di domani.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3034

### Art. 1.

#### 1.1

MACONI, CHIUSOLI, BARATELA, GARRAFFA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Costituzione delle agenzie per l'internazionalizzazione delle imprese*). – 1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la creazione di reti transnazionali soprattutto nel campo della piccola e media impresa e per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono la costituzione di agenzie per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le cui sedi sono notificate alle autorità locali conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'attività delle agenzie è svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

2. Alle agenzie di cui al comma 1 partecipano gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero e dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e possono aderirvi le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i distretti industriali oltre che gli istituti di credito e i consorzi di garanzia fidi, le camere di commercio italiane all'estero ed enti nazionali e regionali operanti *in loco*.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti di cui al comma 2, sono definite le modalità operative, di costituzione e di organizzazione, delle agenzie di cui al presente articolo e i requisiti per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 4.

4. I responsabili delle agenzie di cui al comma 1, una volta individuati con il regolamento di cui al comma 3, sono inseriti nell'organico



della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati dal Ministro delle attività produttive d'intesa con i soggetti partecipanti ad ogni singolo sportello. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 15.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005».

*Conseguentemente, all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* «commi 1, 3 e 5, e agli articoli 3, 4 e 5»;

b) *al comma 2, sostituire le parole da:* «all'articolo 1, commi 6, 8 e 9» *fino a:* «decorrere dall'anno 2005» *con le seguenti:* «agli articoli 3, 4 e 5, pari ad euro 9.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005».

---

## 1.2

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 1, dopo le parole:* «sistema produttivo italiano» *aggiungere le seguenti:* «, per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa, per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste ed in generale».

---

## 1.3

COVIELLO

*Al comma 1, dopo le parole:* «il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono» *inserire le seguenti:* «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988,».

---

**1.4**

BARATELLA, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA

*Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, il Ministro delle politiche agricole e forestali».*

---

**1.5**

COVIELLO

*Al comma 1, dopo le parole: «Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia,» inserire le seguenti: «con particolare riguardo ai paesi dell'area del Mediterraneo,».*

---

**1.6**

COVIELLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli» con le seguenti: «al fine di razionalizzare e potenziare le strutture già esistenti e di promuovere l'istituzione di nuove strutture nei paesi e nelle aree».*

---

**1.7**

PIANETTA, PROVERA

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «Ai fini della costituzione» a: «una gestione coordinata».*

---

**1.8**

BETTAMIO

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «Ai fini della costituzione» a: «una gestione coordinata».*

---

**1.9**

DANIELI Franco

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «Ai fini della costituzione» a: «una gestione coordinata».*

---

**1.10**

COVIELLO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «macroaree di interesse economico-commerciale» inserire le seguenti: «con particolare riguardo all'area del Mediterraneo,».*

---

**1.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole «in cui è necessario garantire una presenza continuativa e una gestione coordinata».*

---

**1.11**

IERVOLINO, MUGNAI, SERVELLO

*Al comma 3, sostituire le parole: «svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia» con le seguenti: «svolta in raccordo operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia».*

---

**1.12**

BETTAMIO

*Al comma 3, dopo le parole: «l'internazionalizzazione in Italia» aggiungere le seguenti: «e le sedi regionali dell'ICE».*

---

**1.13**

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «nelle località dello sportello» inserire le seguenti: «, di Sviluppo Italia Spa, quale Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti,».*

---

**1.14**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 3, sostituire le parole: «possono altresì aderirvi» con le seguenti: «partecipano altresì».*

---

**1.15**

IERVOLINO, MUGNAI, SERVELLO

*Al comma 5, sostituire le parole: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».*

---

**1.16**

COVIELLO

*Al comma 5, sostituire le parole: «sentiti i» con le seguenti: «sentiti l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e gli altri».*

---

**1.17**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 5, dopo le parole: «sentiti i soggetti partecipanti» aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria».*

---

**1.18**

GARRAFFA, MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA

*Al comma 5, sostituire le parole: «di nuove tecnologie» con le seguenti: «della rete informatica già operativa dell'INCE (SINCE)».*

---

**1.19**

PIANETTA, PROVERA

*Al comma 6, dopo le parole: «, di comprovata professionalità», aggiungere le seguenti: «e dipendenti funzionalmente dal capo missione all'estero».*

---

**1.20**

ANDREOTTI

*Al comma 6, dopo le parole: «, di comprovata professionalità», aggiungere le seguenti: «e dipendenti funzionalmente dal capo missione all'estero».*

---

**1.21**

BETTAMIO

*Al comma 6, dopo le parole: «, di comprovata professionalità», aggiungere le seguenti: «e dipendenti funzionalmente dal capo missione all'estero».*

---

**1.22**

DANIELI Franco

*Al comma 6, dopo le parole: «, di comprovata professionalità», aggiungere le seguenti: «e dipendenti funzionalmente dal capo missione all'estero».*

---

**1.23**

COVIELLO

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Essi sono individuati prioritariamente tra i funzionari dell'Istituto nazionale per il commercio (ICE) e i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale. In caso di mancato reperimento di un contingente sufficiente di personale, il Ministro delle attività produttive può designare esperti esterni alla pubblica amministrazione, di professionalità equivalenti e comprovata esperienza».*

---

**1.24**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARAFFA

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro delle attività produttive» aggiungere le seguenti: «sentito il Ministro degli affari esteri».*

---

**1.25**

BETTAMIO

*Al comma 6, sostituire le parole: «in campo economico-commerciale» con le seguenti: «nel campo del commercio estero».*

---

**1.26**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARAFFA

*Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente».*

---

**1.27**

IL GOVERNO

*Al comma 6, dopo il periodo che si conclude con le parole: «con professionalità equivalente.» aggiungere il seguente: «Essi dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatico-consolari, ed istituzionalmente,*

qualora si tratti di funzionari pubblici, dalle rispettive amministrazioni ed enti di appartenenza».

---

**1.28**

MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «ai ruoli» aggiungere le seguenti: «dirigenziali e direttivi».*

---

**1.29**

PIANETTA, PROVERA

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità del MAE accanto a quelle dell'ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello».

---

**1.30**

BETTAMIO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità del MAE accanto a quelle dell'ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello».

---

**1.31**

DANIELI Franco

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità del MAE accanto a quelle dell'ICE, tali pro-

fessionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello».

---

### 1.101

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 7 con il seguente::*

«7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri e dell'Istituto nazionale per il commercio estero, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello».

---

### 1.32

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 7, dopo le parole: «ove sia già presente un ufficio» aggiungere le seguenti: «commerciale di una rappresentanza diplomatico consolare ed un ufficio» e sostituire le parole: «dell'Istituto già esistenti» con le seguenti: «dell'ufficio commerciale della rappresentanza diplomatico consolare e dell'ICE già esistenti».*

---

### 1.33

CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

*Sopprimere il comma 8.*

---

### 1.34

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso l'utilizzo di competenze provenienti dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni e l'eventuale apporto di competenze dal settore privato con il regolamento



di cui al comma 3 possono essere rideterminate la quota globale di personale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri e la quota di personale proveniente dal settore privato di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Il regolamento può inoltre individuare, nel rispetto dei limiti di autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 11, eventuali esigenze di assunzione di personale a contratto per gli sportelli unici da parte del Ministero degli affari esteri in aggiunta rispetto al contingente stabilito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

---

**1.35**

IERVOLINO, MUGNAI, SERVELLO

*Al comma 8, sopprimere la lettera a).*

*Alla lettera b) sostituire le parole: «non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque», con le seguenti: «non possono complessivamente superare il numero di centoquaranta».*

---

**1.36**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «cinque».*

---

**1.37**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Sopprimere il comma 9.*

---

**1.38**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 10, sostituire le parole: «euro 6.000.000» con le seguenti: «euro 9.500.000».*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la cifra: «15.500.000» con la seguente: «19.000.000».*

---

**Art. 2.****2.1**

BETTAMIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero delle attività produttive è autorizzato ad effettuare,» con le seguenti: «Il Ministero delle attività produttive, il Ministero degli affari esteri e l'ICE sono autorizzati ad effettuare,».*

---

**2.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Aumento dell'organico del Ministero degli affari esteri)*

1. In relazione alle esigenze derivanti dall'attivazione degli sportelli unici all'estero, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare nuove assunzioni di personale entro il limite di spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2004 e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. Ai fini di cui al comma 1, ed entro il limite di spesa ivi previsto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni ed in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, unità di personale da inquadrare in una delle seguenti posizioni economiche:

a) C1 profilo professionale "funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari";

b) C1 profilo professionale "funzionario aggiunto amministrativo contabile degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari";

c) B2 profilo professionale "assistente amministrativo degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari".

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

## 2.0.2

BETTAMIO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Aumento dell'organico del Ministero degli affari esteri)*

1. In relazione alle esigenze derivanti dall'attivazione degli sportelli unici all'estero, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare nuove assunzioni di personale entro il limite di spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2004 e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. Ai fini di cui al comma 1, ed entro il limite di spesa ivi previsto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni ed in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, unità di personale da inquadrare in una delle seguenti posizioni economiche:

a) C1 profilo professionale "funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari";

b) C1 profilo professionale "funzionario aggiunto amministrativo contabile degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari";

c) B2 profilo professionale "assistente amministrativo degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari".

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito

presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

---

### 2.0.3

PIANETTA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Aumento dell'organico del Ministero degli affari esteri)*

1. In relazione alle esigenze derivanti dall'attivazione degli sportelli unici all'estero, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare nuove assunzioni di personale entro il limite di spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2004 e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. Ai fini di cui al comma 1, ed entro il limite di spesa ivi previsto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni ed in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, unità di personale da inquadrare in una delle seguenti posizioni economiche:

a) C1 profilo professionale "funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari";

b) C1 profilo professionale "funzionario aggiunto amministrativo contabile degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari";

c) B2 profilo professionale "assistente amministrativo degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari".

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

---

**2.0.4**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Fondo per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo)*

1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero, è istituito presso il Ministero degli affari esteri un fondo per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, mirante a realizzare le iniziative condotte dalla rete diplomatico-consolare per rafforzare la posizione delle imprese italiane nell'economia internazionale.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2004, di euro 1.300.000 per l'anno 2005 e di euro 1.600.000 per l'anno 2006.

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 8, comma 2, con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 8 e 9, e all'articolo 2-bis, pari ad euro 12.933.880 per l'anno 2004, ad euro 15.094.061 per l'anno 2005 e ad euro 1.600.000 annui a decorrere dall'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A decorrere dall'anno 2007 al finanziamento del fondo per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo si provvede ai sensi della lettera d) dell'articolo 21-ter della legge n. 468 del 1978».

**2.0.5**

BETTAMIO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Fondo per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo)*

1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero, è istituito presso il Ministero degli affari esteri

un fondo per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, mirante a realizzare le iniziative condotte dalla rete diplomatico-consolare per rafforzare la posizione delle imprese italiane nell'economia internazionale.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2004, di euro 1.300.000 per l'anno 2005 e di euro 1.600.000 per l'anno 2006.

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 8, comma 2, con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 8 e 9, e all'articolo 2-bis, pari ad euro 12.933.880 per l'anno 2004, ad euro 15.094.061 per l'anno 2005 e ad euro 1.600.000 annui a decorrere dall'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A decorrere dall'anno 2007 al finanziamento del fondo per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo si provvede ai sensi della lettera d) dell'articolo 21-ter della legge n. 468 del 1978».

---

## 2.0.6

PIANETTA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Fondo per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo)*

1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero, è istituito presso il Ministero degli affari esteri un fondo per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, mirante a realizzare le iniziative condotte dalla rete diplomatico-consolare per rafforzare la posizione delle imprese italiane nell'economia internazionale.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2004, di euro 1.300.000 per l'anno 2005 e di euro 1.600.000 per l'anno 2006.

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 8, comma 2, con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 8 e 9, e all'articolo 2-bis, pari ad euro 12.933.880 per l'anno 2004, ad euro 15.094.061 per l'anno 2005 e ad euro 1.600.000 annui a decorrere dall'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A decorrere dall'anno 2007 al finanziamento del fondo per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo si provvede ai sensi della lettera d) dell'articolo 21-ter della legge n. 468 del 1978».

## **2.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente::*

### **«Art. 2-bis**

*(Disposizioni per facilitare la costituzione ed il funzionamento degli Sportelli unici)*

1. In relazione alle esigenze derivanti dall'attivazione degli sportelli unici all'estero, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare nuove assunzioni di personale entro il limite di spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2004 e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. Ai fini di cui al comma 1, ed entro il limite di spesa ivi previsto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni ed in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, unità di personale da inquadrare in una delle seguenti posizioni economiche:

a) C1 profilo professionale «funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari»;

b) C1 profilo professionale «funzionario aggiunto amministrativo contabile degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari»;

c) B2 profilo professionale «assistente amministrativo degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari»;

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Al fine di agevolare la costituzione ed il funzionamento degli Sportelli unici all'estero, è istituito presso il Ministero degli affari esteri un fondo mirante a sostenere le iniziative condotte a tale scopo.

5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2004, di euro 1.300.000 per l'anno 2005 e di euro 1.600.000 per l'anno 2006.»

*Conseguentemente all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 8 e 9, e all'articolo 2-bis, commi 4 e 5, pari ad euro 12.633.880 per l'anno 2004 e ad euro 15.094.061 per l'anno 2005 e ad euro 15.394.061 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A decorrere dall'anno 2007 al finanziamento del fondo di cui all'articolo 2-bis, comma 5, si provvede ai sensi della lettera d) dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.»

---

### Art. 3.

#### 3.1

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell'ICE» *con le seguenti:* «per l'utilizzo delle strutture istituzionali già esistenti preposte all'attività di formazione in tema di internazionalizzazione delle imprese, ed in particolare dell'Istituto nazionale per il commercio estero con le relative sedi regionali, e degli sportelli regionali per l'internazionalizzazione».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole:* «euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005» *con le seguenti:* «euro 800.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005».

---



**3.2**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «per la creazione di strutture statali o regionali».*

---

**3.3**

MUGNAI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «per la creazione di strutture statali o regionali».*

---

**3.4**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «la creazione di strutture statali o regionali» con le seguenti: «l'utilizzo, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, delle strutture istituzionali già esistenti preposte all'attività di formazione in tema di internazionalizzazione delle imprese».*

---

**3.5**

COVIELLO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, anche avvalendosi dell'ICE» con le seguenti: «nuove ovvero per la migliore utilizzazione delle strutture già esistenti preposte all'attività di formazione in tema di internazionalizzazione delle imprese, e in particolare dell'ICE, con le relative sedi regionali, e degli sportelli regionali per l'internazionalizzazione».*

---

**3.6**

COVIELLO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche avvalendosi dell'ICE» con le seguenti: «avvalendosi del supporto tecnico-organizzativo dell'ICE».*

---

**3.7**

IL RELATORE

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «avvalendosi dell'ICE» inserire le seguenti: «e di Sviluppo Italia SpA».*

---

**3.8**

GARRAFFA, MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il Ministro per la funzione pubblica» aggiungere le seguenti: «il Ministro per le politiche agricole e forestali».*

---

**3.9**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «può contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite» con le seguenti: «possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'Istituto nazionale per il commercio estero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68 e».*

---

**3.10**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «per i responsabili degli sportelli unici» aggiungere le seguenti: «e per le professionalità del Ministero degli affari esteri che operano negli sportelli unici».*

---

**3.11**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentite le associazioni di categoria».*

---

**3.12**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 2, dopo le parole: «con successivi provvedimenti» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano».*

---

**3.13**

MUGNAI

*Al comma 2, dopo le parole: «con successivi provvedimenti» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».*

---

**3.14**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il personale dei soggetti titolari di accordi di settore in tema di internazionalizzazione può partecipare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, a *stage* formativi della durata minima di centottanta giorni presso le strutture promozionali operanti all'estero, scelte tra quelle riconosciute a livello normativo dal Governo italiano».

---

**3.15**

BETTAMIO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'ICE, nell'ambito delle proprie disponibilità, è autorizzato ad accendere mutui finalizzati all'acquisto delle sedi ove ospitare i propri uffici o gli sportelli unici all'estero».

---

**Art. 4.****4.1**

IERVOLINO, MUGNAI, SERVELLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con le parole: «di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sentito il Ministero degli affari esteri».*

---

**4.2**

BETTAMIO

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «informazioni all'estero,» aggiungere le seguenti: «a cominciare dal Sistema Informativo nazionale per il Commercio Estero (SINCE)».*

---

**4.3**

MUGNAI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tremite le» con le seguenti: «nonchè attraverso l'azione delle».*

---

**4.4**

IERVOLINO, MUGNAI, SERVELLO

*Al comma 2, sostituire le parole: «di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con le parole: «di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sentito il Ministero degli affari esteri».*

---

**4.5**

MACONI, CHIUSOL, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 2, dopo la parola: «Bolzano», aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria,».*

---

**Art. 5.****5.1**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – (Accordi di settore e di filiera in tema di internazionalizzazione). – 1. Il Ministero delle attività produttive d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di accordi di programma con le regioni, promuove, sentito l'Istituto italiano per il commercio estero, con le modalità previste dagli accordi di programma sottoscritti dai medesimi Ministeri con Unioncamere ed Assocamerestero ulteriori interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono avviati d'intesa con le regioni interessate e tengono conto degli accordi di settore e di filiera con le categorie economiche oltre che delle opportune forme di raccordo con le camere di commercio e con le camere di commercio italiane all'estero.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005».

---

**5.2**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove opportune forme di raccordo con le Camere di commercio e coordina progetti d'investimento a carattere pluriennale di promozione di settori produttivi, attraverso campagne promozionali, azioni pubblicitarie e di relazioni, attività di consulenza, studio e progettazione, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi settore con le categorie economiche interessate».

---

**5.3**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base degli accordi di programma con Unioncamere e Assocamerestero, per facilitare interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale».

---

**5.4**

MUGNAI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, promuove opportune forme di raccordo con le Camere di commercio e coordina progetti di investimento a carattere pluriennale di promozione di settori produttivi, attraverso:

- a) campagne promozionali, azioni pubblicitarie e di relazioni;
  - b) attività di consulenza, studio e progettazione al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate».
- 

**5.5**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 2, dopo la parola: «Bolzano» aggiungere le seguenti: «e sentite le associazioni di categoria».*

---

**5.6**

IL RELATORE

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».*

*Al comma 3, dopo le parole: «opportune forme di raccordo» inserire le seguenti: «con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».*

---

**5.7**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 2, dopo le parole: «accordi di programma con le regioni» aggiungere le seguenti: «, sentite le associazioni di categoria.».*

---

**5.8**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Per la realizzazione delle attività previste da tali progetti i proponenti dovranno avvalersi preferenzialmente dell'attività dei soggetti promozionali operanti all'estero riconosciuti a livello normativo dal governo italiano».*

---

**5.9**

BETTAMIO, D'IPPOLITO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. Il Ministro per le attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per gli affari regionali, e con le regioni, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con gli organismi rappresentativi delle comunità e delle imprese italiane all'estero al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri con le Regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese».*

---

**5.10**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Ministro per le attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per gli affari regionali, e con le regioni, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con gli organismi rappresentativi delle comunità e delle imprese italiane all'estero al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri con le Regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese».

---

**5.11**

IERVOLINO, MUGNAI, SERVELLO

*Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo», con le seguenti: «Il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro per gli italiani nel Mondo».*

---

**5.12**

D'IPPOLITO

*Sopprimere il comma 4.***5.13**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Sopprimere il comma 4.*



**5.0.1**

COVIELLO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Il Governo, di concerto con le regioni ricadenti nell'area dell'obiettivo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula un apposito accordo di programma finalizzato a sostenere la internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, al fine di accrescere la competitività del sistema economico territoriale con il pieno coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle parti sociali tramite le camere di commercio. A tale scopo è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per il triennio 2004-2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**Art. 6.****6.1**

CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA

*Sopprimerlo.*

**6.2**

GARRAFFA, MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**6.3**

IL RELATORE

*Ai commi 1, capoverso 1-bis, e 2, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite con: «ventiquattro mesi».*

---

**6.4**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 1, capoverso 1-quater, dopo le parole: «italiani nel Mondo» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria».*

---

**6.5**

BARATELLA, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**6.6**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 2, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici».*

---

**Art. 7.****7.1**

SEMERARO, SERVELLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinati dal Comitato di cui alla Convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del com-*

mercio con l'estero e la Simest Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143"».

---

## 7.2

SEMERARO, SERVELLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-ter. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest S.p.a. istituita ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 19, si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, lettera h-bis) e 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 come modificata dalla presente legge».

---

## 7.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis**

*(Rifinanziamento degli incentivi all'internazionalizzazione del sistema produttivo)*

1. Per gli interventi agevolativi a favore dell'esportazione e degli investimenti all'estero, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest s.p.a., è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dal comma precedente pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**7.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Assegnazione a Simest S.p.A. dei fondi ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la gestione del fondo rotativo per le finalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è attribuita alla Simest S.p.A. che stipula apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno inizialmente essere superiori a quelli riconosciuti al precedente gestore. I relativi oneri sono a carico del fondo stesso.

2. La Simest S.p.A. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore del fondo di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

3. Entro la data di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro degli affari esteri, trasferisce alla Simest S.p.A. il fondo rotativo e le disponibilità finanziarie previste dalla legge di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Mediocredito Centrale S.p.A. e la Simest S.p.A. effettuano la ricognizione ed il trasferimento del personale direttamente impiegato al 31 dicembre 2004 per la gestione degli interventi trasferiti nonché della relativa documentazione. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**7.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Assegnazione a Simest S.p.A. dei fondi ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la gestione del fondo rotativo per le finalità previste dall'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è attribuita alla Simest S.p.A. che stipula apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno inizialmente essere superiori a quelli riconosciuti al precedente gestore. I relativi oneri sono a carico del fondo stesso.

2. La Simest S.p.A. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore del fondo di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

3. Entro la data di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro degli affari esteri, trasferisce alla Simest S.p.A. il fondo rotativo e le disponibilità finanziarie previste dalla legge di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Mediocredito Centrale S.p.A. e la Simest S.p.A. effettuano la ricognizione ed il trasferimento del personale direttamente impiegato al 31 dicembre 2004 per la gestione degli interventi trasferiti nonché della relativa documentazione. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**7.0.4**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Rifinanziamento degli incentivi all'internazionalizzazione del sistema produttivo)*

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi agevolativi a favore dell'esportazione e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest Spa, è incrementato di 35 milioni di euro annui per dieci anni a decorrere dal 2004, utilizzabili dal soggetto gestore del fondo anche nel corso del triennio 2005-2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 35 milioni di euro per dieci anni a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**7.0.5**

BETTAMIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)*

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vicepresidenti secondo quanto previsto dallo statuto di cui all'articolo 3 della presente legge. In presenza di più vicepresidenti, uno di essi assume la funzione di vicepresidente vicario e in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni";

b) all'articolo 20, comma 3, lettera b), le parole: "provenienti da imprese pubbliche o private" sono sostituite dalle seguenti: "provenienti dalle unioni regionali delle camere di commercio ovvero da imprese pubbliche o private,"».

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**270<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), il dottor Alessandro Genovesi, funzionario del dipartimento delle politiche attive del lavoro, il dottor Daniele Cerri, responsabile della previdenza complementare del dipartimento delle politiche di welfare, il dottor Guido Girolami, funzionario dello SPI; in rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), il dottor Elio Corrente, funzionario del dipartimento di democrazia economica, fisco e previdenza; in rappresentanza della Unione italiana del lavoro (UIL), il dottor Giancarlo Bergamo, funzionario del dipartimento del mercato del lavoro; in rappresentanza della Unione generale del lavoro (UGL), il dottor Corrado Mannucci, responsabile nazionale pensionati, il dottor Nazzareno Mollicone, responsabile dell'ufficio studi, il dottor Fiovo Bitti, ufficio stampa.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente ZANOLETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.



*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), della Unione italiana del lavoro (UIL), della Unione generale del lavoro (UGL) e della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)**

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 6 novembre 2002.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali intervenuti per aver accolto sollecitamente l'invito della Commissione e, dopo aver richiamato brevemente i temi dell'audizione odierna, dà loro la parola.

Prendono quindi la parola sulle materie oggetto della procedura informativa in titolo il dottor Nazzareno MOLLICONE e il dottor Corrado MANNUCCI per l'UGL; il dottor Elio CORRENTE per la CISL; il dottor Alessandro GENOVESI e il dottor Guido GIROLAMI per la CGIL.

Dopo un intervento del senatore PIZZINATO (*DS-U*), che segnala la necessità di svolgere specifici approfondimenti su alcune delle questioni poste nelle relazioni, il PRESIDENTE avverte che i rappresentanti della CISAL, impossibilitati ad essere presenti all'odierna audizione, e della UIL si sono riservati di trasmettere una memoria scritta sull'oggetto della odierna audizione.

Il Presidente ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI POLITICI*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici si riunirà al termine della seduta sulla programmazione dei lavori della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**230<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***MASCIONI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il dottor Sergio Bovenga, presidente dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Grosseto, nonché, per l'Osservatorio fumo, alcool e droghe dell'Istituto Superiore di Sanità, il professor Piergiorgio Zuccaro, direttore dell'Osservatorio e la dottoressa Roberta Pacifici, responsabile del settore fumo dell'Osservatorio.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente MASCIONI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forme di pubblicità per l'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Convieni la Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame**

Il presidente MASCIONI introduce il tema delle odierne audizioni.

Svolgono le rispettive relazioni in merito al tema dell'indagine conoscitiva in titolo il dottor BOVENGA, il professor ZUCCARO e la dottoressa PACIFICI.

Intervengono ponendo quesiti le senatrici BIANCONI (*FI*), BOLDI (*LP*), BETTONI BRANDANI (*DS-U*) ed il presidente MASCIONI.

Replicano ai senatori intervenuti il dottor BOVENGA, il professor ZUCCARO e la dottoressa PACIFICI.

Il presidente MASCIONI ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CARELLA (*Verdi-U*), interviene sull'ordine dei lavori, pur riservandosi di svolgere in seguito approfondite osservazioni critiche sul merito delle relazioni svolte dagli auditi. Chiede, lamentando che non gli è stato consentito di prendere la parola nel corso dell'audizione, che possa essere all'oggetto di un prossimo Ufficio di Presidenza il tema delle modalità di svolgimento delle audizioni dell'indagine conoscitiva sul tabagismo e il tumore al seno in Italia.

Il presidente MASCIONI, dopo aver precisato che il senatore Carella ha chiesto la parola dopo che si era conclusa la fase di svolgimento degli interventi, assicura che sarà suo impegno interessare la Presidenza della Commissione delle questioni sollevate, al fine di soddisfare le richieste in merito ad un esame delle stesse in sede di Ufficio di Presidenza.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**358<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno 2004 (n. 400)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame della Relazione in titolo, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) rileva che nel momento in cui è in atto, presso l'altro ramo del Parlamento, l'esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005, appare altrettanto significativo riflettere sulla Relazione in titolo nella quale, ad esempio, il Ministro dell'ambiente riconosce chiaramente che per effetto del taglio delle risorse è difficile, se non impossibile, corrispondere ad impegni già programmati. Inoltre, questa situazione di per sé già preoccupante risente altresì degli effetti perversi della cosiddetta finanza creativa di cui è stato artefice fino a qualche mese fa il ministro Tremonti. A tale riguardo, basterebbe considerare che nell'ultima legge finanziaria, per il Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio, si prevedeva uno stanziamento complessivo pari a circa 937 milioni di euro il quale però non teneva conto delle modifiche recate alle tabelle durante l'iter parlamentare del disegno di legge finanziaria. Sulla base di tale dato e, soprattutto, di quanto è previsto dal decreto-legge n. 168 del 2004 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica i fondi

unici per gli investimenti sono stati ridotti per una cifra pari a circa a 289 milioni di euro. Di questi, ben 192 milioni di euro sono stati decurtati dalle autorizzazioni di spesa relative al fondo per gli investimenti nel settore della difesa del suolo e della tutela ambientale.

Al di là dei profili di ordine finanziario cui si è accennato desta profonda preoccupazione l'esiguità dello stanziamento previsto per il programma relativo ai settori delle fonti rinnovabili, cioè proprio in un settore nel quale il livello degli investimenti dovrebbe essere rafforzato per favorire la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione. Per tali ragioni, preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore MONCADA (*UDC*) osserva che nell'analisi della Relazione in esame bisogna necessariamente partire dalla difficile situazione economica che sta vivendo il Paese e che, con onestà intellettuale, viene riconosciuta dallo stesso Ministro dell'ambiente. Nel preannunciare che i senatori dell'*UDC* esprimeranno un voto favorevole, invita il relatore a dare conto nel parere da lui predisposto dello stato di disagio in cui si trova la Commissione nel momento in cui si assiste ad una consistente decurtazione delle risorse destinate alla difesa del suolo e alla tutela ambientale.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore, senatore ZAPPACOSTA (*AN*), ritiene senz'altro condivisibile l'osservazione del senatore Moncada Lo Giudice in relazione allo stato di disagio per la notevole decurtazione dei fondi previsti per la difesa del suolo e la tutela ambientale. Tuttavia, tale contrazione delle risorse incontra varie giustificazioni che devono essere attentamente valutate sul piano politico. Il cosiddetto decreto tagliaspese, infatti, è stato adottato dal Governo anche per fronteggiare la difficile situazione economica venutasi a creare negli ultimi anni. Non bisogna poi dimenticare che gli impegni assunti con il patto di stabilità impongono una riduzione del *deficit* pubblico consolidato. Pertanto, il Governo si è trovato di fronte a scelte inevitabili che hanno comportato, in molti casi, significative riduzioni delle voci di bilancio. In merito alla questione dei fondi per il risarcimento Montedison, ritiene poi apprezzabile l'intervento del Governo che ha stanziato circa 300 milioni di euro. Esprime, in conclusione, la sua intenzione di redigere un parere favorevole sulla Relazione in titolo.

Il sottosegretario TORTOLI dichiara di non avere nulla da aggiungere rispetto alla replica svolta dal senatore Zappacosta.

Il presidente NOVI avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto sulla proposta di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), annunciando il voto contrario della propria parte politica, conferma il giudizio negativo sulla sostanziale riduzione dei fondi relativi alle politiche per la difesa del suolo e la tutela ambientale, riduzione che, unita ai tagli di risorse precedenti, conferma l'irrelevanza della questione ambientale per l'Esecutivo. Questa analisi inoltre risulta essere aggravata da alcune scelte che sarebbero state adottate all'interno del disegno di legge finanziaria che ha iniziato il suo *iter* presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare, in una disposizione del disegno di legge, il Ministro dell'ambiente propone di costituire una società per azioni per la difesa del suolo. Si tratterebbe di un fatto senza precedenti in quanto si consentirebbe a soggetti privati di occuparsi della pianificazione e della programmazione delle politiche territoriali. Ma ulteriori disposizioni del medesimo disegno di legge finanziaria suscitano profonde riserve in quanto confermano una politica di riduzione delle risorse che colpisce i servizi idrici, i fondi a tutela della montagna, nonché la segreteria tecnica per il settore dell'inquinamento marino.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) annuncia che i senatori del Gruppo DS voteranno contro la proposta di conferire al relatore mandato a redigere parere favorevole su una Relazione la quale, oltre che per la consistente decurtazione delle risorse finanziarie, si contraddistingue per l'assoluta mancanza di scelte strategiche in merito alle politiche per la tutela del territorio. Ancora una volta l'Esecutivo, nell'ambito delle tematiche ambientali, dimostra di non possedere alcuno slancio, semmai confermando l'impostazione secondo la quale le normative ambientali sono considerate soltanto come un intralcio da rimuovere. Eppure un maggiore impegno per l'innovazione in taluni settori sarebbe stato doveroso alla luce della presumibile entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, dopo che nei giorni scorsi il governo russo ha annunciato la propria intenzione di aderire a questo importante trattato. Tuttavia, nella Relazione in esame, colpisce proprio l'assenza di qualsiasi misura per il contenimento del livello delle emissioni inquinanti, mentre non vi è alcun cenno per la difesa dei parchi nel quadro delle cosiddette politiche di sistema.

Si ha quindi l'impressione che l'attuale Governo di centro-destra stia combattendo una battaglia di retroguardia nella quale le questioni ambientali sono contrapposte a quelle dello sviluppo; ciò denota ancora una volta la scarsa sensibilità nutrita nei confronti delle problematiche ambientali.

Il presidente NOVI osserva incidentalmente che la riduzione delle disponibilità finanziarie è connessa alla difficile congiuntura economica; in ogni caso dovrebbe essere apprezzato l'impegno che il Governo sta cercando di svolgere affrontando difficoltà che risalgono al passato. In tal senso, basterebbe soltanto citare come esempio che nell'ultimo decennio non si è effettuata la manutenzione ordinaria della rete infrastrutturali del paese.

Dopo che il presidente NOVI ha accertato la presenza del prescritto numero legale di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole sulla Relazione in titolo.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**66<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GRECO

*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(2852) Disciplina del settore erboristico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori (Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore TREDESE (*FI*). Fa presente che il provvedimento è diretto a sostituire la normativa vigente nel settore erboristico, che risale agli anni trenta, con l'obiettivo di adeguarla al notevole sviluppo del settore e al consumo crescente di prodotti erboristici. Premesso che il riordino del settore è stato oggetto in passato di numerosi disegni di legge che tuttavia non sono giunti a conclusione, rende noto che il testo in esame è il risultato dell'unificazione, presso la Camera dei deputati, di una serie di progetti di legge ed è stato assunto dalla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato come testo base rispetto alle proposte nn. 53, 348, 1124 e 1312 di analogo contenuto.

Il provvedimento regola in particolare le fasi della coltivazione, della preparazione, della commercializzazione ed etichettatura dei prodotti erboristici, nonché dei requisiti professionali dell'erborista e dell'autorizzazione a svolgere la relativa attività, oltre ad altri aspetti come quelli relativi alle misure sanzionatorie o di vigilanza igienico-sanitaria. I prodotti erboristici vengono definiti dall'articolo 2 come i prodotti a base di piante officinali o i prodotti naturali, diversi da medicinali, integratori alimentari, prodotti cosmetici, prodotti aromatici o coloranti, aventi la finalità di favorire lo stato di benessere dell'organismo umano o animale, e non in grado di vantare attività terapeutica o nutrizionale.

Non appare invece del tutto chiara la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 che esclude dall'ambito di applicazione del provvedimento le attività di commercializzazione di piante destinate all'uso alimentare.



Il Relatore richiama l'attenzione sul fatto che nell'ordinamento comunitario non esiste una normativa per i prodotti erboristici in generale. Con la risoluzione del 20 dicembre 1995, relativa ai preparati a base di piante medicinali, infatti, il Consiglio ha invitato la Commissione europea ad uno studio approfondito della materia, in vista di una eventuale disciplina comunitaria, al fine di contemperare nel migliore dei modi le esigenze di tutela della salute umana con la libertà di circolazione delle merci, considerando sia l'uso sempre crescente di piante medicinali nell'Unione europea sia l'eterogeneità della presentazione commerciale dei preparati a base di piante medicinali.

Sulla base della definizione di cui al predetto articolo 2 del disegno di legge, non appare quindi applicabile, ai prodotti erboristici, la disciplina di cui alla direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, in quanto l'articolo 2 di tale direttiva precisa che essa si applica ai medicinali, ovvero ad ogni «sostanza presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane», o «che possa essere somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche». Non appare inoltre applicabile la direttiva 2002/46/CE, relativa agli integratori alimentari, in quanto questi sono definiti come prodotti alimentari che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive quali vitamine e minerali o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico.

Qualche applicazione potrebbe invece avere la direttiva 76/768/CEE, relativa ai prodotti cosmetici (come modificata dalla direttiva 2003/15/CE), in quanto questi sono definiti come le sostanze destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano allo scopo prevalente di pulirle, profumarle, modificarne l'aspetto e/o correggere gli odori corporei e/o proteggerli o mantenerli in buono stato.

Per quanto riguarda la fase della coltivazione della materia prima utilizzata per i prodotti erboristici, l'articolo 4 del provvedimento in esame la assimila espressamente a «qualunque attività agricola». Inoltre, al fine di favorire tale coltivazione, il medesimo articolo prevede che, nel rispetto delle norme nazionali e dell'Unione europea, le regioni possano concedere contributi a favore di imprenditori agricoli.

A tale riguardo occorre valutare – sottolinea il Relatore – se tali contributi siano compatibili con il principio comunitario sulla tutela della concorrenza e con il regime stabilito dalla politica agricola comune relativo agli aiuti in favore degli agricoltori. A tale proposito, rilevano gli articoli 32-38 del Trattato istitutivo della Comunità europea, relativi all'agricoltura e al commercio dei prodotti agricoli, e gli articoli 87-89 del medesimo Trattato, relativi al divieto degli aiuti di Stato idonei a falsare la concorrenza. Dalle predette norme risulta che gli aiuti alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli sono soggetti alle regole di concorrenza, nella misura determinata dal Consiglio.

Riguardo l'aspetto della libera prestazione di servizi all'interno della Comunità, ricorda che l'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea vieta restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della

Comunità, nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

L'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede a tale proposito un regime autorizzatorio per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti erboristici preconfezionati, mentre la preparazione dei prodotti non preconfezionati è riservata dall'articolo 6 a coloro che sono in possesso determinati requisiti professionali. Coloro che invece sono già titolari di un'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali o di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare sono tenuti semplicemente a dare comunicazione che intendono lavorare, trasformare o confezionare prodotti erboristici.

Ad avviso del Relatore appare opportuno in tale contesto prevedere che alle attività erboristiche di cui al provvedimento in esame possano accedere anche le persone stabilite in un altro Stato membro. Tale considerazione vale soprattutto per le disposizioni che prevedono requisiti professionali come condizione per ricoprire il ruolo di «responsabile del controllo di qualità» di cui all'articolo 5, comma 2; per la preparazione dei prodotti erboristici di cui all'articolo 6; per la commercializzazione al dettaglio di cui all'articolo 11.

Per quanto riguarda l'ambito dell'etichettatura dei prodotti erboristici, ricorda che non esiste ad oggi una normativa specifica sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti in oggetto. Ciò posto, l'articolo 9 del disegno di legge in esame richiama opportunamente la normativa sull'etichettatura dei prodotti alimentari contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti appunto l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

A tale proposito suggerisce di inserire il riferimento anche alle modifiche al decreto legislativo n. 109 del 1992, introdotte dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 di attuazione della direttiva 2000/13/CE, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché della relativa pubblicità, che ha abrogato e sostituito le due predette direttive del 1989.

Nel considerare la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa comunitaria, ricorda che la direttiva 2000/13/CE prevede all'articolo 4 che, in mancanza di disposizioni comunitarie applicabili a determinati prodotti alimentari, gli Stati membri possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva stessa, a condizione di comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 19, le misure previste, che potranno essere adottate soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non sia stato emesso un parere contrario da parte della Commissione. Sarebbe quindi opportuno introdurre un riferimento anche alla procedura di comunicazione di cui al citato articolo 19, relativamente alle disposizioni del provvedimento in esame che aggiungono requisiti di etichettatura, rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2000/13/CE.

Il Relatore fa notare, poi, che fra i prodotti erboristici potrebbero figurare anche prodotti non classificabili come prodotti alimentari, quali ad esempio quelli ad uso topico. A tale proposito, analogamente a quanto previsto dal provvedimento in esame per l'etichettatura dei prodotti erboristici destinati ad essere ingeriti, ritiene che sarebbe opportuno, ai fini dell'etichettatura dei prodotti erboristici destinati all'uso topico, richiamare le norme sull'etichettatura contenute nella direttiva 76/768/CEE, relativa ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva 2003/15/CE. Si ricorda peraltro che la direttiva 76/768/CEE è stata attuata in Italia con la legge 11 ottobre 1986, n. 3, la quale tuttavia non incorpora le importanti modifiche apportate dalla direttiva 2003/15/CE, relative anche alle sostanze allergiche da indicare nell'elenco degli ingredienti.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) sottolinea che non essendo prevista una normativa europea sul settore erboristico in generale, è assai importante che l'Italia assuma iniziative al riguardo. Senza intervenire nel merito del provvedimento in esame, non può non rilevare, peraltro, che la materia presenta profili attinenti alla competenza di merito non solo della Commissione 12a, ma anche della Commissione Agricoltura. Un altro aspetto di notevole importanza è quello dell'etichettatura dei prodotti e, in tal senso, auspica un intervento del Governo in sede europea per rafforzare la tutela dei consumatori.

Il senatore BASILE (*Misto*) rileva a sua volta criticamente che il settore erboristico non è stato disciplinato a livello comunitario, e ciò comporta conseguenze non positive. Emergono poi, a suo avviso, perplessità per tutti quegli aspetti contemplati nel disegno di legge in esame che investono la competenza dei farmacisti. Sottolinea infine l'importanza del profilo della compatibilità con la normativa comunitaria del regime di aiuti per favorire le coltivazioni nel settore erboristico, nonché l'ambito concernente l'etichettatura dei prodotti.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) rileva, con riferimento al sostegno all'agricoltura, che deve trattarsi di attività agricola svolta in forma imprenditoriale.

Il presidente GRECO, richiamata l'attenzione proprio sul fatto che il settore erboristico in generale non è ancora oggetto di normativa comunitaria, e che nel disegno di legge in esame l'ambito sanitario e quello attinente al settore agricolo sono profondamente connessi, invita il relatore a dare lettura della bozza di parere proposto, nella quale a suo avviso sono già presenti talune osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il relatore TREDESE (FI), dopo aver fornito taluni chiarimenti sul disegno di legge in esame, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni che risulta dal seguente tenore:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso è diretto a sostituire la normativa vigente nel settore erboristico, al fine di adeguarla al notevole sviluppo del settore e al consumo crescente di prodotti erboristici, regolamentando in particolare le fasi della coltivazione, della preparazione, della commercializzazione ed etichettatura dei prodotti erboristici, nonché dei requisiti professionali dell'erborista e dell'autorizzazione a svolgere la relativa attività, oltre ad altri aspetti come quelli relativi alle misure sanzionatorie o di vigilanza igienico-sanitaria;

considerato che nell'ordinamento comunitario non esiste una normativa per i prodotti erboristici in generale e che con la risoluzione del 20 dicembre 1995, relativa ai preparati a base di piante medicinali, il Consiglio ha invitato la Commissione europea ad uno studio approfondito della materia, in vista di una eventuale disciplina comunitaria, al fine di contemperare nel migliore dei modi le esigenze di tutela della salute umana con la libertà di circolazione delle merci, considerando sia l'uso sempre crescente di piante medicinali nell'Unione europea sia l'eterogeneità della presentazione commerciale dei preparati a base di piante medicinali;

considerato l'articolo 4 del disegno di legge che assimila la coltivazione della materia prima utilizzata per i prodotti erboristici a «qualunque attività agricola», e che al fine di favorire tale coltivazione prevede che, nel rispetto delle norme nazionali e dell'Unione europea, le regioni possano concedere contributi a favore di imprenditori agricoli;

ricordato a tale proposito che sulla base dell'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità europea gli aiuti concessi dagli Stati in favore della produzione e del commercio dei prodotti agricoli sono soggetti alle regole di concorrenza di cui agli articoli 87-89 del medesimo Trattato, nella misura determinata dal Consiglio;

ricordato il principio della libera prestazione dei servizi, stabilito dall'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea che vieta restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità, nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione;

considerato che l'articolo 9 del disegno di legge richiama la normativa sull'etichettatura dei prodotti alimentari contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE;

ricordato che la direttiva 2000/13/CE prevede all'articolo 4 che, in mancanza di disposizioni comunitarie applicabili a determinate categorie di prodotti alimentari, gli Stati membri possano prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva stessa, a condizione di comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, ai sensi dell'arti-

colo 19, le misure previste, che potranno essere adottate soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non sia stato emesso un parere contrario da parte della Commissione;

considerato infine che fra i prodotti erboristici potrebbero figurare anche prodotti non destinati ad essere ingeriti, quali ad esempio quelli ad uso topico,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di coordinare le norme relative ai contributi agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con il regime stabilito dalla politica agricola comune relativo agli aiuti in favore degli agricoltori;

in relazione ai requisiti professionali previsti come condizione per ricoprire il ruolo di responsabile del controllo di qualità di cui all'articolo 5, comma 2, per la preparazione dei prodotti erboristici di cui all'articolo 6 e per la commercializzazione al dettaglio di cui all'articolo 11, si ritiene opportuno prevedere disposizioni volte a consentire anche a soggetti stabiliti negli altri Stati membri dell'Unione europea di accedere all'esercizio delle predette attività erboristiche;

si suggerisce di introdurre, nell'articolo 9, il riferimento al decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, di attuazione della direttiva 2000/13/CE, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché della relativa pubblicità, che ha abrogato e sostituito le direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, attuate con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

è opportuno prevedere disposizioni volte ad ottemperare all'articolo 19 della direttiva 2000/13/CE, che prevede una procedura di comunicazione alla Commissione europea, relativamente alle misure in esame che stabiliscono requisiti di etichettatura aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla stessa direttiva 2000/13/CE;

analogamente a quanto previsto dal provvedimento in esame per l'etichettatura dei prodotti erboristici destinati ad essere ingeriti, è opportuno, ai fini dell'etichettatura dei prodotti erboristici destinato all'uso topico, richiamare le norme sull'etichettatura contenute nella direttiva 76/768/CEE, relativa ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva 2003/15/CE».

I senatori TESSITORE (*DS-U*) e GIRFATTI (*FI*) dichiarano a nome dei rispettivi Gruppi parere favorevole.

Il presidente GRECO, accertata la presenza del numero legale, mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni testè illustrata dal relatore, che risulta accolta dalla Commissione.

**(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n.237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile**

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Ciccanti aveva proposto l'espressione di un parere favorevole con osservazioni.

Il relatore CICCANTI (*UDC*), ricordando il tenore della proposta di parere, fornisce ulteriori chiarimenti al riguardo.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole a nome del proprio Gruppo, e coglie l'occasione per auspicare che nel prosieguo dell'esame del provvedimento nelle altre sedi parlamentari sia adeguatamente evidenziato il valore pregnante della normativa che costituisce, a suo avviso, un momento qualificante del periodo di presidenza Prodi della Commissione europea. A tale proposito, sottolinea altresì l'importanza della collaborazione fra la gestione militare e quella civile, che consente di mettere a disposizione della comunità dei cittadini europei competenze qualificate e per questo molto preziose. Permangono, ciononostante, alcuni nodi non risolti, in particolare quello del rapporto fra la Comunità europea e i gestori dello spazio aereo, ed in tal senso esprime l'auspicio che l'ulteriore dibattito parlamentare concentri l'attenzione anche sugli strumenti di collegamento fra l'autorità italiana e gli organismi europei nella materia dello spazio aereo.

Si associa il senatore TESSITORE (*DS-U*).

Dichiarano quindi voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori GIRFATTI (*FI*), Calogero SODANO (*UDC*), CICCANTI (*UDC*), TREDESE (*FI*).

Posto ai voti, la Commissione accoglie lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dal Relatore che risulta dal seguente tenore:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso è volto ad ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004, che mira ad istituire un quadro normativo armonizzato per la creazione di un cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004;

ricordato che il predetto articolo 4 prevede che gli Stati membri individuino l'autorità nazionale di vigilanza, competente all'adempimento di tutti i compiti assegnati a tale autorità dal regolamento (CE) n. 549/2004 («regolamento quadro»), dal regolamento (CE) n. 550/2004 («regolamento sullo spazio aereo»), dal regolamento (CE) n. 551/2004

(«regolamento sulla fornitura di servizi») e dal regolamento (CE) n. 552/2004 («regolamento sull'interoperabilità»), e che essa debba essere indipendente e separata «quanto meno a livello funzionale» dagli enti fornitori di servizi;

considerato che il provvedimento in titolo individua l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza ai sensi del citato articolo 4 del regolamento quadro n. 549/2004;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si segnala l'opportunità di emendare l'articolo 1, comma 1, nel senso di eliminare l'elenco generico delle funzioni attribuite all'ENAC, nonché il richiamo agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004, stabilendo più semplicemente che l'ENAC è individuato quale autorità nazionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004, il quale rinvia alle disposizioni dei quattro regolamenti per la concreta individuazione delle sue funzioni;

appare inoltre opportuno modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, che assegna all'ENAV il compito di assicurare la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione, poiché essa sembra porsi in contrasto in primo luogo con il principio di separazione tra ente preposto al controllo e alla certificazione ed ente fornitore di servizi (di cui al citato articolo 4 del regolamento quadro n. 549/2004); in secondo luogo, con il successivo articolo 3 del provvedimento in titolo che, sopprimendo l'ultimo periodo della lettera e) dell'articolo 3 della legge n. 665 del 1996, elimina la medesima competenza di tale ente alla certificazione degli impianti di radio-navigazione; infine, con la stessa relazione introduttiva al disegno di legge in titolo che asserisce che tali compiti vengono trasferiti all'ENAC;

si richiama infine l'attenzione sulla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, che attribuisce ad un provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle modalità e dei tempi per il concreto esercizio da parte dell'ENAC delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza, affinché tale normativa sia rispettosa delle modalità e dei tempi di creazione del cielo unico europeo previsti dai citati regolamenti comunitari, le cui norme sono direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale».

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata» (n. 406)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Il relatore GIRFATTI (*FI*), illustrando l'atto in titolo fa presente che lo schema di regolamento è diretto a disciplinare l'utilizzo della «posta elettronica certificata» nei rapporti tra i privati, all'interno della pubblica amministrazione e tra questa e i privati, al fine di dotare di valore giuridico la trasmissione informatica di documenti.

La normativa vigente in cui si inserisce il provvedimento in esame è rappresentata principalmente dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), ed al decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, di attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

In particolare, l'articolo 14 del DPR n. 445 del 2000, stabilisce i principi che sottendono l'attribuzione del valore giuridico alla trasmissione informatica, individuandoli nel momento dell'invio della posta elettronica, in quello della ricezione, nonché nei contenuti probatori della trasmissione del documento.

Per quanto riguarda l'individuazione dei contenuti probatori della trasmissione, l'articolo 14 rinvia, ai sensi dell'articolo 8 dello stesso DPR n. 445 del 2000, ad un regolamento governativo che definisca le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. Il provvedimento in esame è invece diretto ad esplicitare la disciplina degli elementi della trasmissione precisando ulteriormente cosa debba intendersi per invio e per ricezione, ma soprattutto stabilendo un nuovo sistema di «posta elettronica certificata» ed introducendo la figura del «gestore di posta elettronica certificata» autorizzato, al fine di dare valore giuridico certo alla corrispondenza informatica attraverso Internet.

Illustrando analiticamente l'articolato, il Relatore si sofferma sull'articolo 13 che dispone che il servizio di posta elettronica certificata può essere esercitato da un gestore stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, a condizione che esso rivesta una forma giuridica equipollente a quella delle società di capitali prevista per i gestori italiani, e che soddisfi, in conformità alla legislazione del proprio Stato membro, formalità e requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal provvedimento in esame. Si sofferma altresì sull'articolo 16 che dispone l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 25 del DPR n. 445 del 2000, che prevede esclusivamente la firma digitale per i documenti informatici della pubblica amministrazione. Tale abrogazione consente l'utilizzo anche di altre forme di sottoscrizione quali quelle previste dalla direttiva 1999/93/CE, recepita con decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

Passa quindi ad approfondire i profili di rilievo comunitario, ricordando che non esiste, nell'ordinamento comunitario, una normativa specifica sulla certificazione della trasmissione della posta elettronica. Esiste invece una disciplina delle firme elettroniche, stabilita con la citata direttiva 1999/93/CE e recepita in Italia con il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, nonché un quadro normativo comunitario relativo al settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, istituito dalle direttive 2002/21/CE (la direttiva quadro), 2002/19/CE (la «direttiva accesso»), 2002/20/CE (la «direttiva autorizzazioni») e 2002/22/CE (la «direttiva servizio universale»), le quali hanno trovato attuazione in Italia con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.



Sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento comunitario delle disposizioni stabilite dallo schema di decreto in esame, appare opportuno soffermarsi sull'articolo 13 che dà la possibilità anche ad enti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea di iscriversi nell'albo dei gestori di posta elettronica certificata ed esercitare la relativa attività.

Secondo la relazione governativa che introduce lo schema di decreto, l'articolo 13 è stato inserito su esplicita richiesta della Commissione europea, la quale ha evidenziato la necessità che ai sensi dell'articolo 49 del Trattato, che vieta restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità, non siano esclusi dal campo di applicazione del provvedimento i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro, che soddisfino, conformemente alla legislazione dello Stato membro di appartenenza, i requisiti richiesti.

A tale riguardo, la Commissione europea ha inoltre evidenziato che l'articolo 12, comma 6 (che prevede la forma giuridica di società di capitali, per i privati che intendono esercitare l'attività di gestore della posta elettronica certificata), porrebbe problemi di compatibilità con il citato articolo 49 del Trattato, nella misura in cui imporrebbe tale forma anche agli operatori comunitari non stabiliti in Italia e aventi un'altra forma giuridica conformemente alla legislazione del loro Stato membro di appartenenza.

La relazione governativa riferisce inoltre che è stato interessato anche il Ministero della giustizia, il quale ha confermato l'opportunità di individuare una soluzione che consenta di avvalersi di gestori di posta elettronica certificata stabiliti in altri Stati membri, in possesso dei requisiti tecnici e di forma giuridica equipollenti a quelli previsti per gli operatori nazionali.

A fronte della comunicazione della Commissione europea e delle argomentazioni da essa addotte, il Relatore suggerisce di eliminare il requisito della forma giuridica, di cui all'articolo 12, comma 6. A tale proposito, richiama le citate direttive che istituiscono un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ed in particolare la direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. Quest'ultima stabilisce all'articolo 3 che «gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all'articolo 46, paragrafo 1 del Trattato» (ovvero salvo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica). Questa norma rispecchia tra l'altro l'intera disciplina stabilita dalle 4 direttive, in cui il soggetto che può gestire la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica è «l'impresa» senza alcuna specificazione sulla sua natura giuridica.

Non appare quindi in linea con il richiamato quadro normativo comunitario la restrizione, proposta dal provvedimento in esame, relativa alla natura giuridica dell'impresa che intenda fornire un servizio di comunicazione elettronica quale quello di posta elettronica certificata, che di fatto escluderebbe tutti i soggetti giuridici che non sono società di capitali.

Appare invece corretto il sistema di autorizzazione, stabilito dal provvedimento in esame per i gestori del servizio di posta elettronica certificata, e rappresentato dalla presentazione della domanda e della documentazione prescritta, senza prevedere il rilascio di un'autorizzazione espressa. Analogamente, il comma 2 del medesimo articolo 3 della direttiva 2002/20/CE stabilisce infatti che «all'impresa interessata può essere imposto l'obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione».

Concludendo la propria esposizione, il Relatore propone che la Commissione esprima osservazioni favorevoli con un rilievo, secondo lo schema di cui dà lettura (riportato in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente GRECO pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievo, proposto dal Relatore, che risulta accolto dalla Commissione.

**Proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5)**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 28 luglio aveva svolto la relazione sull'atto in titolo. Propone tuttavia di rinviarne la trattazione, onde consentire un approfondito dibattito per l'elaborazione del parere da rendere alla Commissione Giustizia.

La Commissione conviene, e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GRECO rende noto che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva diretta a verificare i progressi della Strategia di Lisbona, e pertanto verrà quanto prima sottoposto all'esame della Commissione un programma di audizioni.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente GRECO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 7 ottobre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELL'ODIERNA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

Il presidente GRECO avverte che la Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 13,30 di oggi per l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge sul mandato d'arresto europeo (n. 2958) è anticipata alle ore 12,15.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL  
RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO N. 406**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerato che esso è diretto a disciplinare l'utilizzo della «posta elettronica certificata» nei rapporti tra i privati, all'interno della pubblica amministrazione e tra questa ed i privati, al fine di dotare di valore giuridico la trasmissione informatica di documenti;

rilevato che non esiste ad oggi, nell'ordinamento comunitario, una normativa specifica sulla certificazione della trasmissione della posta elettronica;

ricordata la direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, recepita in Italia con il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

ricordate inoltre le direttive 2002/21/CE «direttiva quadro», 2002/19/CE «direttiva accesso», 2002/20/CE «direttiva autorizzazioni» e 2002/22/CE «direttiva servizio universale», che hanno istituito un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e che sono state attuate in Italia con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

considerato l'articolo 13 del disegno di legge che dà la possibilità anche ad enti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea di iscriversi nell'albo dei gestori di posta elettronica certificata ed esercitare la relativa attività, e che è stato introdotto su esplicita richiesta della Commissione europea;

considerato poi che la Commissione europea ha rilevato che l'articolo 12, comma 6 del disegno di legge, che prevede la forma giuridica di società di capitali per i privati che intendono esercitare l'attività di gestore della posta elettronica certificata, porrebbe problemi di compatibilità con l'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nella misura in cui imporrebbe tale forma giuridica anche agli operatori comunitari non stabiliti in Italia;

considerato che le citate direttive che istituiscono un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, considerano «l'impresa» quale soggetto che può gestire la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, senza alcuna specificazione sulla sua natura giuridica;

considerato in particolare l'articolo 3 della citata direttiva 2002/20/CE, che stabilisce che «gli Stati membri non impediscono alle imprese di

fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all'articolo 46, paragrafo 1 del Trattato»,

si esprime per quanto di competenza, in senso favorevole con il seguente rilievo:

si richiama l'attenzione sull'opportunità di eliminare il requisito della forma giuridica, di cui all'articolo 12, comma 6, previsto per i privati che intendono svolgere l'attività di gestore della posta elettronica certificata, al fine di non ostacolare l'esercizio di tale attività anche da parte dei soggetti stabiliti in altri Paesi dell'Unione europea.

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia di infanzia e di minori**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**39ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BUCCIERO**

*Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1454) Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

**(1739) SEMERARO ed altri. – Modifiche al codice civile in riferimento al cognome dei coniugi e dei figli**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1454, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1739 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1739, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1454 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1454 sospeso nella seduta del 24 luglio 2002, e del disegno di legge n. 1739, sospeso il 3 dicembre 2002.

Il PRESIDENTE fa preliminarmente presente che le considerazioni espresse agli organi di stampa dalla senatrice Vittoria Franco, volte a prospettare una presunta volontà delle forze politiche di maggioranza di non continuare l'esame dei disegni di legge in questione, risultano in realtà infondate, atteso che il rallentamento dell'iter procedurale in questione deriva esclusivamente dall'oggettiva esigenza di approfondire adeguatamente i profili problematici prospettati in sede di audizione dal Direttore centrale per i Servizi demografici per il Ministero dell'interno, Prefetto Mario Ciclosi, il quale ha sottolineato le rilevanti ricadute delle proposte di riforma in questione sia sul piano organizzativo – atteso che attualmente taluni uffici svolgono le operazioni inerenti all'anagrafe in modo non informatizzato – sia sul piano finanziario – considerati i costi non indifferenti conseguenti alla integrale informatizzazione del servizio di anagrafe –.

Il relatore MUGNAI (*AN*), dopo aver sottolineato che dalle audizioni effettuate in relazione alla tematica in esame emerge la necessità di reperire ingenti risorse economiche per completare l'informatizzazione del sistema anagrafico italiano, prospetta l'opportunità di sottoporre i profili finanziari in questione all'attenzione del Presidente della 5ª Commissione, al fine di sollecitare un'apposita richiesta di quest'ultimo al Presidente del Senato, finalizzata ad ottenere l'assegnazione alla Commissione Bilancio – in sede consultiva – dei disegni di legge in titolo.

Il senatore SEMERARO (*AN*) esprime il proprio dissenso in ordine alla proposta testè formulata dal relatore, evidenziando che allo stato attuale è opportuno che la Commissione continui l'esame dei provvedimenti in questione, scegliendo fra le differenti soluzioni prospettate dagli stessi quella ritenuta più adeguata, in modo tale da consentire una valutazione economico – finanziaria più puntuale e più circoscritta. Propone poi di procedere all'audizione in Ufficio di Presidenza di rappresentanti di società che operano nel settore informatico, al fine di acquisire elementi cognitivi in ordine ai possibili costi conseguenti all'attuazione della disciplina prefigurata dai disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE evidenzia che il percorso prefigurato dal senatore Semeraro non è idoneo a consentire una adeguata quantificazione dei profili economico – finanziari in questione, atteso che solo il Ministero dell'interno è in possesso di specifici elementi cognitivi in ordine ai servizi demografici, e conseguentemente difficilmente una società privata potrebbe effettuare in proposito una stima attendibile dei costi derivanti dalla riforma degli stessi. Peraltro, qualora il disegno di legge in questione venga assegnato in sede consultiva alla Commissione Bilancio, la stessa potrebbe richiedere al Governo – qualora lo reputi opportuno – la relazione tecnica sui disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis comma 3 del Regolamento, in modo tale da acquisire, attraverso la stessa, un quadro conoscitivo completo in ordine ai profili economico – finanziari della disciplina in questione.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), dopo aver dichiarato di condividere le opinioni testè espresse dal Presidente, prospetta l'opportunità di procrastinare il momento iniziale di effettiva attuazione della disciplina di riforma in esame, in modo tale da consentire alle pubbliche amministrazioni interessate i necessari adeguamenti organizzativi.

Fa inoltre presente che è stato recentemente presentato un ulteriore disegno di legge in ordine alla materia in esame.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) sottolinea l'importanza di acquisire adeguati elementi cognitivi in ordine ai profili economico finanziari della disciplina in esame, attraverso apposita audizione di società private operanti nel settore informatico o, in alternativa, attraverso l'attività consul-

tiva della 5<sup>a</sup> Commissione – qualora vengano assegnati alla stessa i disegni di legge in esame –.

Il relatore MUGNAI (AN) interviene brevemente per una precisazione, sottolineando che tutti i disegni di legge in esame implicano una revisione del sistema anagrafico e conseguentemente dei significativi costi finanziari, che andrebbero adeguatamente valutati dall'organo parlamentare più idoneo a tale tipo di verifica, ossia dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Peraltro tale opzione è suscettibile di accelerare l'*iter* del disegno di legge in titolo, una volta acquisito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Il PRESIDENTE propone, dopo aver acquisito l'avviso favorevole del RELATORE, la congiunzione dei disegni di legge n. 1454 e n. 1739. Propone altresì che vengano sottoposti all'attenzione del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione i profili economico – finanziari inerenti ai provvedimenti in questione, al fine di sollecitare una richiesta di quest'ultimo al Presidente del Senato – qualora lo ritenga opportuno – finalizzata ad ottenere l'assegnazione alla Commissione Bilancio, in sede consultiva, dei disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

Conviene la Commissione su entrambe le proposte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(415) CONSOLO. – Disposizioni in materia del cognome dei figli**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio 2002.

Il PRESIDENTE evidenzia che l'oggetto del disegno di legge in questione non presenta i requisiti di identità o stretta connessione rispetto a quello dei disegni di legge n. 1739 e n. 1454 – richiesti dall'articolo 51 del Regolamento per la congiunzione di iniziative legislative – e propone pertanto, dopo aver acquisito l'avviso favorevole del RELATORE, di continuare l'esame dello stesso separatamente rispetto agli altri due provvedimenti sopracitati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(791) GIRFATTI ed altri. – Modifiche all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente il diritto del minore ad una famiglia**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio 2003.



Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che è stata attivata un'indagine conoscitiva sulla tematica dell'assistenza prestata ai minori in stato di abbandono da parte di istituti pubblici e privati e di comunità di tipo familiare, prospetta l'opportunità di fissare il termine di presentazione degli emendamenti successivamente alla conclusione dell'indagine in questione e all'approvazione del documento finale, in modo tale da poter acquisire, prima dell'elaborazione delle proposte emendative, adeguati elementi cognitivi in ordine a tutti i profili di tale problematica.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2435) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno 2004.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 18 febbraio 2004 sono stati effettuati gli interventi di replica del Relatore e del rappresentante di Governo e che nelle successive sedute non si è proceduto all'esame degli emendamenti presentati in quanto, pur essendo decorsi i termini di cui all'articolo 39, comma 2, del Regolamento, si è reputato comunque opportuno attendere l'espressione del parere da parte della Commissione Giustizia.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) prospetta l'opportunità di differire l'esame degli emendamenti presentati, in attesa dell'espressione del parere da parte della 2<sup>a</sup> Commissione.

Il relatore CALLEGARO(*UDC*), dopo aver sottolineato l'importanza di talune proposte emendative presentate – volte ad incentrare la disciplina in questione non tanto sul diritto di visita dei nonni, quanto sul diritto del minore a mantenere rapporti con i nonni stessi – dichiara di condividere l'opinione espressa dalla senatrice Alberti Casellati in merito all'opportunità di non iniziare l'esame degli emendamenti prima dell'acquisizione del parere della Commissione Giustizia.

Il PRESIDENTE dichiara di concordare con l'opinione testè espressa dalla senatrice Alberti Casellati e dal relatore Callegaro e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1611) Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno 2004.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione Giustizia in ordine agli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**162<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Seguito dell'esame dello Statuto della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI – Radiotelevisione S.p.A., risultante dalla fusione per incorporazione della RAI – Radiotelevisione S.p.A. nella società RAI Holding S.p.A., a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.**

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 29 settembre 2004.

Il RELATORE, presidente Petruccioli, ricorda di aver trasmesso a tutti i componenti della Commissione, come d'accordo, la sua proposta di parere.

Si dovrà ora procedere all'esame e alla votazione degli emendamenti e del testo finale del parere.

Il senatore FALOMI propone la seguente questione sospensiva:

«alla luce delle dichiarazioni in sede di discussione generale svolte dal senatore Iervolino, in rappresentanza dell'UDC, la Commissione par-

lamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi decide di rinviare ogni decisione sullo Statuto della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. all'insediamento di un nuovo Consiglio di amministrazione nominato secondo le nuove regole previste dalla legge n. 112 del 2004.».

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei deputati GENTILONI SILVERI e PANATTONI la questione sospensiva, posta ai voti con parere contrario del Relatore, è respinta.

Il RELATORE avverte che si passerà all'esame dell'emendamento n. 100 presentato dai deputati Caparini, Lainati e Butti, integralmente sostitutivo della proposta di parere da lui presentata, e sul quale il suo parere è contrario.

Il deputato GENTILONI SILVERI propone un sub-emendamento all'emendamento n. 100, nel senso di aggiungere in fine le parole: «la Commissione rinnova inoltre l'appello ai Consiglieri di amministrazione affinché, tenuto conto dell'avvenuta approvazione di una nuova legge che modifica la composizione e le procedure di nomina del Consiglio di amministrazione della RAI, non appena conclusa la procedura di fusione e la nascita della nuova RAI Radiotelevisione S.p.A. rendano finalmente possibile la formazione di un nuovo Consiglio di amministrazione».

Il deputato LA RUSSA ritiene che il sub-emendamento n. 100/1 non sia ammissibile in quanto la sua approvazione snaturerebbe l'intento originario dei proponenti dell'emendamento n. 100.

Il PRESIDENTE Petruccioli ritiene di non poter accogliere l'osservazione del deputato La Russa.

L'emendamento n. 100, infatti, è diretto ad esprimere parere favorevole sullo Statuto, il che non è di per sé in contrasto con la volontà di ribadire le posizioni già espresse da questa Commissione con l'approvazione della risoluzione dello scorso 14 luglio.

In qualità di Relatore, egli si dichiara poi favorevole al sub-emendamento n. 100/1, che riprende del resto la formulazione del capoverso finale della proposta da lui presentata.

Il sub-emendamento n. 100/1, posto ai voti, non è approvato.

Il deputato GIORDANO, nel dichiarare il voto contrario di Rifondazione Comunista all'emendamento n. 100, esprime vivo stupore per la bocciatura del sub-emendamento n. 100/1, che non faceva che ribadire, in termini oltretutto meno ultimativi, una richiesta formulata da questa Commissione con la risoluzione del 14 luglio, approvata a maggioranza assoluta, in una formulazione presentata da esponenti della maggioranza che appena ieri, in occasione dell'audizione dei consiglieri di amministra-

zione della Rai, avevano ribadito con decisione la necessità di eleggere al più presto un nuovo Consiglio di amministrazione.

Concorda a nome dei Verdi il deputato PECORARO SCANIO, il quale sottolinea come questa Commissione non possa esimersi dal formulare osservazioni in ordine ad una proposta di Statuto che non solo contiene disposizioni di dubbia legittimità, ma anche formulazioni che appaiono dirette ad aggirare e contraddire una risoluzione approvata da questa Commissione a maggioranza assoluta.

Il senatore IERVOLINO conferma le posizioni espresse dall'Unione democristiana e di centro sull'attuale situazione del governo della Rai, nonché le perplessità di carattere tecnico sollevate da alcune parti dello Statuto.

La sua parte politica ritiene tuttavia necessario dare un segno di buona volontà affinché sia accelerata la conclusione delle procedure di fusione e possa così aprirsi un dibattito più sereno sulle modalità che dovranno presiedere al processo di privatizzazione e sui soggetti che tale processo dovranno guidare.

Il senatore FALOMI si dichiara contrario ad un emendamento che propone l'espressione di un parere favorevole su questa proposta di Statuto, a suo parere viziata da rilevanti profili di illegittimità, anche costituzionale, e avverso la quale dunque – se verrà approvata dal Governo senza modifiche – egli ritiene che debba essere presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa.

Il deputato GIULIETTI annuncia il voto contrario dai Democratici di sinistra all'emendamento n. 100 rilevando che la sua approvazione – e dunque il sostanziale avallo che questa Commissione darebbe sia al nuovo Statuto sia all'attuale situazione di governo dell'azienda – rappresenterebbe non una vittoria della maggioranza, ma un errore gravissimo, dal momento che si rinunciarebbe a difendere un principio di garanzia che deve invece essere salvaguardato a tutela delle minoranze e dei cittadini, chiunque sia al Governo.

Il deputato GENTILONI SILVERI esprime parere contrario all'emendamento n. 100.

In proposito egli osserva che l'approvazione di tale emendamento comporterebbe la perdita della preziosa occasione offerta dalla proposta di parere presentata dal Relatore di evitare che si creino situazioni di dubbia legittimità – prima fra tutte la permanenza in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione dopo il 31 dicembre – che esporrebbero la Rai a infiniti contenziosi legali.

In secondo luogo egli esprime meraviglia per il fatto che il gruppo dell'Unione democristiana e di centro non abbia voluto almeno aderire al sub-emendamento n. 100/1 da lui presentato; se tale proposta fosse stata

approvata, infatti, non avrebbe determinato il minimo ritardo nell'approvazione dello Statuto da parte del Ministro delle comunicazioni, ma avrebbe consentito di ribadire la posizione assunta da questa Commissione con la risoluzione del 14 luglio, approvata a maggioranza assoluta nella formulazione proposta dalla stessa UDC.

Il senatore LABELLARTE annuncia il voto contrario ad un emendamento che, se approvato, fornirebbe una copertura politica ad uno Statuto per più versi illegittimo, e ad una gestione della Rai platealmente in contrasto con i principi del pluralismo.

Quella che si sta consumando oggi è una pagina nerissima nella storia di questa Commissione, che vede una componente importante della maggioranza rinunciare a battersi per difendere quei principi che essa stessa aveva con forza ribadito fino a ieri.

Il PRESIDENTE Petruccioli fa presente al senatore Labellarte, che al di là dei legittimi giudizi politici sulle scelte dei singoli parlamentari o dei Gruppi, non si può certo parlare di pagine nere nella vita di un Parlamento se non quando le regole istituzionali sono violate e il voto dei parlamentari non si esercita liberamente.

L'emendamento n. 100, interamente sostitutivo della proposta di parere, posto ai voti con il parere contrario del Relatore, è approvato.

Risultano pertanto preclusi gli altri emendamenti.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

ALLEGATO 1

**Testo del parere proposto dal Relatore sullo Statuto della nuova RAI Radiotelevisione S.p.A.**

«La Commissione,

esaminata la proposta di nuovo Statuto approvata dalle Assemblee di Rai- Radiotelevisione italiana Spa e di Rai-Holding;

considerato che i tempi previsti dalla legge 112/04 per la fusione si sono notevolmente allungati e che, quindi, è assolutamente necessario concludere rapidamente la procedura;

ricordata la Risoluzione approvata il 14 luglio 2004 nella quale si constata il sostanziale cambiamento introdotto dalle dimissioni della Presidente Lucia Annunziata, vista la particolare funzione «di garanzia» che le era stata attribuita all'atto della nomina da parte dei Presidenti dei due rami del Parlamento, funzione intimamente connessa alla composizione (il cosiddetto «quattro più uno») del Consiglio di amministrazione della Rai;

ribadito che La Rai è una Spa sottoposta ad un regime particolare regolato da una legislazione speciale a causa della sua funzione di concessionaria per un servizio pubblico costituzionalmente fondato e protetto, e che quindi le prescrizioni del Codice civile possono essere invocate e applicate solo laddove la legislazione speciale tace, e a condizione che non collidano in alcun modo con prescrizioni della stessa legislazione speciale, alla quale è doveroso aggiungere la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia

formula le seguenti osservazioni con relative proposte di modifica.

Art. 21, comma 2

Aggiungere in fine il seguente periodo: «La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli e alle giunte regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria»

*La formulazione proposta ricalca il comma 4 dell'articolo 15 del vecchio statuto, con qualche aggiornamento marginale. La formulazione del vecchio statuto riprendeva la norma di legge che non è stata confermata nella 112 del 2004. Tuttavia sembra opportuno e necessario che nello Statuto siano previste incompatibilità, per evitare che nascano controversie o vere e proprie assurdità.*

*Il Ministro delle comunicazioni, nel corso dell'audizione del 28 settembre 2004 si è richiamato alla disciplina generale sulla ineleggibilità, di cui all'articolo 2382 del Codice civile, e alla disciplina del conflitto di interessi di cui all'articolo 2991 del Cc. Ambedue questi richiami, pur riferendosi a norme che devono essere rispettate, non sono pertinenti al problema che si vuole considerare. La prima, infatti, tratta di requisiti per l'eleggibilità, che consistono essenzialmente nella inesistenza di condanne o contenziosi giudiziari. La seconda definisce situazioni nelle quali un consigliere di amministrazione viene a trovarsi in conflitto di interessi, ma non disciplina la possibilità di un conflitto di interessi generale, e tale da determinare una situazione di incompatibilità, come può avvenire nel caso di un consigliere di amministrazione che rivesta un incarico pubblico.*

*In proposito si fa presente che l'incompatibilità dovrebbe anzi essere regolata con particolare puntualità, così da evitare il rischio di indebite interpretazioni restrittive. Si ricorda ad esempio che la legge n. 206 del 1992 – emanata in un periodo in cui il Governo delle Regioni aveva natura assembleare e gli assessori erano espressione del Consiglio regionale – prevede esplicitamente l'incompatibilità dei consiglieri, ma non quella degli assessori, il che, in un mutato quadro dell'ordinamento istituzionale delle Regioni, consentì la nomina e l'entrata in carica nel Consiglio di amministrazione della Rai del dottor Albertoni, senza che questi decadde dalla carica di assessore alla cultura della regione Lombardia.*

Art. 21, comma 8

Dopo le parole: «ai sensi della medesima legge» cancellare le parole da «previsto in cinque membri» fino a «bilancio relativo all'esercizio 2004»

*La soppressione di questa parte appare opportuna per diverse ragioni. Innanzitutto, specificare che il Consiglio è «previsto in cinque membri» significa, nelle condizioni attuali, mettere il Consiglio stesso nella impossibilità di operare, tanto più rispetto ai compiti del successivo articolo 25 comma 3. Infatti, il Consiglio, attualmente composto di quattro membri, o resta così o è sostituito da un nuovo consiglio di nove membri composto secondo quanto previsto dalla 112. Sicuramente non può essere integrato tornando a cinque. Il potere di reintegro, infatti, non appartiene più ai Presidenti di Camera e Senato, essendo stata abrogata la 206/93. Né può, in nessun modo essere surrogato dal potere di cooptazione previsto dall'art.2386 del Codice civile, in quanto attualmente – e da sempre – la costituzione e la reintegrazione del Consiglio di amministrazione della Rai – sono regolati da legislazione speciale.*

*Del tutto inaccettabile, poi, è l'indicazione della scadenza naturale del Consiglio di amministrazione in carica, in coincidenza con la data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2004. Il Consiglio di amministrazione in carica, infatti, ricade*



*nell'ambito della legge 206/93 che fissava la durata del Consiglio stesso «per due esercizi finanziari». Com'è noto, ci sono state interpretazioni non univoche di questa norma. C'è stato chi ha sostenuto che l'espressione della legge dovesse intendersi con il compimento di due anni solari. L'interpretazione più autorevole e motivata è quella fornita dai Presidenti di Camera e Senato alla Commissione parlamentare di vigilanza con lettera comune del 20 gennaio 2002. In lei si afferma: Poiché l'art. 22 dello statuto della Rai Spa stabilisce che l'«esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno» ne consegue che l'esercizio sociale 2001 si è chiuso al 31 dicembre 2001 e che a questa data è scaduto il Consiglio di Amministrazione. Ovviamente, come è già accaduto in passato, il Consiglio conserva le funzioni proprie del regime di prorogatio»*

*In coerenza con questa pronuncia e con il nuovo statuto che, all'art. 32 dice che «l'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno» si deve concludere che il mandato dell'attuale consiglio giunge a «scadenza naturale» il 31 dicembre del 2004.*

#### Art. 22

Abolire il comma 3 che prevede la possibilità di nominare uno o due Vicepresidenti.

*La possibilità di nominare vicepresidenti non è contemplata dall'articolo 2381 del Codice civile. Quel che importa di più è, però, che l'elezione del Presidente è sottoposta a regole speciali, che si concretizzano nella necessità che sul nome prescelto ci sia il parere favorevole espresso dai due terzi dei componenti della Commissione parlamentare di vigilanza. E' evidente che questa legislazione speciale definita per l'elezione del Presidente della Rai attiene alle sue specifiche funzioni nell'ambito della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Ne consegue che i poteri di sostituzione del Presidente «in caso di sua assenza, impedimento o vacanza di carica» non possono essere attribuiti ad altri che non abbiano la stessa legittimazione di nomina e di investitura.*

Formulate queste proposte e osservazioni, la Commissione,

invita il Ministro per le Comunicazioni a procedere rapidamente alla approvazione di sua competenza cosicché il varo della nuova società possa avvenire in tempi stretti;

rinnova l'appello ai Consiglieri di amministrazione affinché, tenuto conto dell'avvenuta approvazione di una nuova legge che modifica la composizione e le procedure di nomina del Consiglio di amministrazione della Rai, non appena conclusa la procedura di fusione e la nascita della nuova Rai Radiotelevisione S.p.A. rendano finalmente possibile la formazione di un nuovo Consiglio di amministrazione».

ALLEGATO 2

**Emendamenti al parere proposto dal Relatore sullo Statuto  
della nuova RAI Radiotelevisione S.p.A.**

**Emendamento n. 100**

BUTTI, LAINATI, CAPARINI

Sostituire la proposta di parere del Relatore con la seguente:

«La Commissione,

esaminata la proposta di nuovo Statuto approvata dalle Assemblee di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e di RAI-Holding;

considerata la legge n. 112 del 2004 e la normativa in materia;

invita il Ministro per le Comunicazioni a procedere all'approvazione di competenza dello Statuto della nuova RAI Radiotelevisione S.p.A.».

---

**Emendamento n. 1**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 4, comma 2

*Sostituire il comma con il seguente:*

«La società deve in particolare assumere dallo Stato, ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112, la concessione in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo come definito dalla legge e dagli atti delle competenti autorità; svolgere ogni ulteriore relativa attività che la pubblica amministrazione avesse ad affidarle»

*Conseguentemente aggiungere il seguente comma 3:*

«La società potrà in particolare:

b) effettuare, direttamente o attraverso società controllate o collegate, le attività commerciali, editoriali, con esclusione della stampa di quotidiani, audiovisive e radiofoniche, criptate e non, discografiche e simili e, comunque, connesse all'oggetto sociale della Società;

c) costituire società ed enti, sia italiani sia stranieri, operanti nei settori radiotelevisivo, della comunicazione e della multimedialità ed, in

generale, nel sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, lett. g) della legge 3 maggio 2004, n. 112 ovvero assumerne partecipazioni;

d) concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, pegni ed ipoteche per obbligazioni proprie e di terzi.

---

### **Emendamento n. 2**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 16, comma 1

*Dopo le parole: «dei termini di legge» inserire le seguenti: «e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale o, in via informale, attraverso Internet»*

---

### **Emendamento n. 3**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 17, comma 1

*Dopo le parole: «il diritto di voto» inserire i seguenti periodi «sono consentiti l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea.»*

---

### **Emendamento n. 4**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 20, comma 1

*Inserire il seguente comma:*

*«1-bis. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze esprimerà il voto in conformità alla deliberazione della Commissione par-*

lamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi su tutte le delibere dell'Assemblea che hanno per oggetto materie che incidono sulla indipendenza, sull'obiettività e sull'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali, culturali e religiose del servizio pubblico radiotelevisivo»

---

#### **Emendamento n. 5**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 21, comma 4

*Dopo le parole: «2366 del Codice civile», inserire le seguenti: «da comunicare ai soci con modalità di cui all'articolo 16 del presente Statuto»*

---

#### **Emendamento n. 6**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 21, comma 4

*Dopo le parole: «possono essere presentate da soci», inserire le altre: «o da gruppi di soci»*

---

#### **Emendamento n. 7**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 21, comma 4

*Aggiungere infine il seguente periodo: «le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del Collegio sindacale»*

---

**Emendamento n. 8**

D'ANDREA, GENTILONI, SILVERI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 21, comma 7

*Al penultimo periodo dopo la parola « convocare » aggiungere la seguente parola: « urgentemente » e dopo la parola « provveda », al posto della espressione « alla sostituzione dei mancanti », di seguito aggiungere: « agli adempimenti conseguenti, tenuto conto delle esigenze di equilibrio della rappresentanza previste dalla legge speciale. In tal caso si provvede comunque alla nuova nomina del Presidente ».*

*Ed inoltre all'ultimo periodo, dopo le parole « gli amministratori », aggiungere la parola « eventualmente ».*

*La modifica si rende necessaria per evitare, che attraverso dimissioni successive o simultanee, nel corso del mandato venga alterata la rappresentanza del Consiglio d'amministrazione, tenuto anche conto della varietà di soggetti che concorrono alla sua nomina o designazione e della circostanza che lega l'elezione del Presidente, da parte del Consiglio d'amministrazione, al parere favorevole espresso dalla Commissione di Vigilanza a maggioranza dei due terzi, previsto dalla legge 112/04.*

---

**Emendamento n. 9**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 21, comma 7

*Sopprimere le parole: « il Presidente o »***Emendamento n. 10**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 21, comma 7

*Sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: « se viene meno per dimissioni o per impedimento permanente, il Presidente o la maggioranza degli amministratori, si provvede all'elezione del nuovo Consiglio di am-*

ministrazione ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112»

---

**Emendamento n. 11**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 21, comma 8

*Sopprimere le parole:* da «fino a tale data» a «successivo articolo 25.3»

---

**Emendamento n. 12**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 23, comma 3

*Sostituire la parola «tre» con l'altra «quindici»*

---

**Emendamento n. 13**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 23, comma 3

*Dopo le parole: «nei casi di», inserire le altre: «necessità e»*

---

**Emendamento n. 14**

D'ANDREA, GENTILONI, SILVERI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 26, comma 1.

*Dopo le parole «il Consiglio di amministrazione», aggiungere: «con delibera adottata a maggioranza dei due terzi». La modifica mira ad evitare che l'equilibrio complessivo della rappresentanza, assicurato dalle modalità «speciali» di elezione del Consiglio d'amministrazione possa essere vanificato attraverso l'attribuzione, con modalità ordinarie, di ampi poteri ad un organo ristretto che non goda della stessa legittimazione di nomina o d'investitura, o a singoli consiglieri.*

---

**Emendamento n. 15**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 26, comma 1

*Sopprimere le parole «nonché ad un comitato esecutivo»***Emendamento n. 16**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 26, comma 1

*Dopo le parole: «attribuzioni e compenso», inserire le altre: «il tetto massimo stabilito dall'Assemblea»*

---

**Emendamento n. 17**

D'ANDREA, GENTILONI, SILVERI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 26, comma 1

*Dopo le parole «codice civile» aggiungere: «nonché quelle comprese tra le attribuzioni che la legislazione speciale riserva espressamente al Consiglio d'amministrazione». La modifica mira a restringere il campo delle materie delegabili a quelle che riguardano l'ordinaria attività della società e ad escludere, in aggiunta a quelle già indicate al comma 4 dell'articolo 2381cc., quelle relative ad attività che la legislazione speciale, citandole espressamente, considera meritevoli di particolare salvaguardia.*

---

**Emendamento n. 18**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 28, comma 2

*Dopo le parole: «Consiglio di amministrazione», inserire le altre «nei limiti fissati dall'Assemblea»*

---

**Emendamento n. 19**

FALOMI

*Inserire la seguente proposta di modifica:*

Articolo 29

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«4. Il Consiglio di amministrazione può stabilire i limiti alle attribuzioni e ai poteri del Direttore generale relativamente a materie non previste dalla legge».



**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

*Presidenza del Presidente*  
Enzo BIANCO

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

**AUDIZIONI**

**Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza**

Il Comitato procede all'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, dottor Gianni LETTA, il quale – assistito dal Direttore del SISMI, generale Nicolò POLLARI – svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori GIULIANO, BRUTTI e MALABARBA e dagli onorevoli CICCHITTO, CALDAROLA e GAMBA.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

*Presidenza del Presidente*  
Alberto DI LUCA

*La seduta inizia alle ore 14.*

*Interviene il Capo dell'Unità Immigrazione e Asilo della Direzione Generale Giustizia e Affari Interni della Commissione Europea, dottoressa Sandra Pratt.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il deputato Alberto DI LUCA, *presidente*, coglie l'occasione della seduta odierna per rinnovare gli auguri da parte del Comitato al senatore Francesco Moro che, il 29 settembre scorso, ha assunto la carica di Vice-presidente del Senato.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Alberto DI LUCA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa: Audizione del Capo dell'Unità Immigrazione e Asilo della Direzione Generale Giustizia e Affari Interni della Commissione Europea, dottoressa Sandra Pratt**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Alberto DI LUCA, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Capo dell'Unità Immigrazione e Asilo della Direzione Ge-

nerale Giustizia e Affari Interni della Commissione Europea, dottoressa Sandra Pratt.

La dottoressa Sandra PRATT, *Capo dell'Unità Immigrazione e Asilo della Direzione Generale Giustizia e Affari Interni della Commissione Europea*, svolge un'ampia relazione su alcuni aspetti oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Tino BEDIN (Mar-DL-U) e, ripetutamente, il deputato Alberto DI LUCA, *presidente*.

La dottoressa Sandra PRATT, *Capo dell'Unità Immigrazione e Asilo della Direzione Generale Giustizia e Affari Interni della Commissione Europea*, risponde alle considerazioni e ai quesiti che sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto DI LUCA, *Presidente*, ringrazia la dottoressa Sandra PRATT e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14.

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle ore 14.*

**Audizione dell'amministratore unico della SIAT Srl, Luigi Catterina**  
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Luigi CATTERINA, *amministratore unico della SIAT Srl*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Tommaso SODANO (*Misto*) e il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replica Luigi CATTERINA, *amministratore unico della SIAT Srl*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Luigi Catterina, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione dell'amministratore delegato della Portovesme Srl, Carlo Lolliri, del dirigente responsabile del servizio prevenzione e protezione ambiente, Aldo Zucca, e del responsabile ufficio affari legali, Gianmarco Callai**  
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Carlo LOLLIRI, *amministratore delegato della Portovesme Srl*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Marco LION (*Misto*), nonché il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replicano ripetutamente Carlo LOLLIRI, *amministratore delegato della Portovesme Srl*, Aldo ZUCCA, *dirigente responsabile del servizio prevenzione e protezione ambiente*, e Gianmarco CALLAI, *responsabile dell'ufficio affari legali*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Carlo Lolliri, l'ingegnere Aldo Zucca e il dottor Gianmarco Callai, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi**  
**a crimini nazifascisti**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA,**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 15,25.

# SOTTOCOMMISSIONI

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

122<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti.

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

(1732) *DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive*

(2080) *DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive*

(2598) *ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale*

(3051) *Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive: parere su testo unificato: favorevole*

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

(2855) *BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale*

(2925) *CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale: parere su testo unificato: favorevole*

(2917) *Disciplina dell'attività di acconciatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri: parere favorevole con osservazioni*

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(2970) Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**371<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile**

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il sottosegretario MOLGORA replica alle osservazioni esposte dal relatore nella precedente seduta, rilevando che il trasferimento dei diritti tariffari dall'ENAV all'ENAC, necessari ad assicurare la copertura dei costi delle funzioni trasferite, fatta salva una esplicita previsione normativa da inserire nel testo in esame, potrà essere contemplato nel decreto interministeriale previsto dall'articolo 4, comma 2, unitamente alle relative modalità operative. Inoltre, relativamente a quanto segnalato in merito al comma 3, dell'articolo 4, fa presente che tale disposizione non comporta oneri a carico dell'ENAC, atteso che il costo del personale trasferito temporaneamente e poi restituito all'ENAV S.p.A., resta a carico della predetta società, come espressamente precisato dalla norma. Né risultano configurabili effetti sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'ENAC, in conseguenza del temporaneo utilizzo di personale ENAV nella sola fase di prima applicazione della norma medesima.

Per quanto concerne, poi, la continuità della copertura dei costi mediante le tariffe, sottolinea che tale modalità risulta puntualmente prevista e disciplinata dagli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 550 del 2004.

Ricorda inoltre che è stata espressa la preoccupazione di un eventuale aggravio del bilancio dello Stato derivante da un possibile non pieno recupero dei costi sostenuti dall'ENAC. Ciò comporterebbe una ricaduta negativa all'interno dei saldi di finanza pubblica in relazione al fatto che l'ENAC è un ente pubblico non economico, a differenza dell'ENAV che è una società per azioni. In merito fa notare che verrà data piena applicazione alle previsioni contenute nell'articolo 15, comma 2, lettera *b*), del regolamento CE n. 550/2004, in base al quale i costi dei servizi di navigazione aerea possono includere anche i costi sostenuti dalle autorità nazionali di vigilanza, nonché altri costi sostenuti dallo Stato membro e dal fornitore di servizi interessati, in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea. Al riguardo, precisa altresì che i Ministeri vigilanti esercitano un pieno controllo sulla dinamica tariffaria in quanto verificano ed approvano i criteri e le modalità di formazione delle tariffe sia nei confronti dell'ENAC che dell'ENAV con apposito decreto interministeriale: in tal modo viene garantita, evidentemente, la verifica del meccanismo di totale compensazione dei costi.

In ordine all'esigenza di acquisire informazioni analitiche sulle modalità di determinazione delle tariffe dei servizi che saranno resi dall'ENAC, per valutare l'idoneità delle stesse a coprire i costi sostenuti, evidenza che il vigente regolamento è già ispirato a criteri di pieno recupero dei costi sostenuti, come peraltro sancito dalle recenti leggi finanziarie in relazione alla copertura dei costi dei servizi resi. Il suddetto meccanismo, garantito dal controllo dei Ministeri vigilanti, risulta pertanto idoneo a dare adeguata risposta alle preoccupazioni espresse.

Circa l'esigenza di acquisire ulteriori dettagli sulla quantificazione dell'onere riportato nella relazione tecnica per le attività da trasferire all'ENAC, nel presupposto che non è valutabile, sulla base dei dati forniti, l'esattezza della stima di 1.000.000 euro quale spesa attualmente sostenuta da ENAC per tali funzioni, essendo stata riscontrata nella relazione del Servizio bilancio una diversa incidenza percentuale tra il dato di costo relativo all'impegno di personale e quello relativo al costo complessivo, rileva che il dato relativo al costo sconta una serie di oneri indiretti relativi alla struttura dell'ENAV. Del resto, come dinanzi esposto, le componenti di costo facenti carico ad ENAC potranno risultare diverse da quelle dell'ENAV, pur non discostandosi sensibilmente dal costo indicato. Sul punto osserva che, in aderenza ai principi del regolamento comunitario n. 550/2004, le tariffe dei servizi di navigazione aerea terranno conto dei costi complessivi, senza ulteriore aggravio sul bilancio dello Stato. A fini esemplificativi presenta infine un documento esplicativo delle modalità con le quali sono stati calcolati i relativi costi.

Alla luce delle osservazioni emerse nel dibattito, il relatore CICCANTI (*UDC*) illustra, quindi, il seguente schema di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo

4, comma 2, del decreto legge in conversione, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a.». Il suddetto parere è inoltre reso nel presupposto che i citati diritti tariffari vengano determinati in modo da assicurare in via continuativa la piena copertura dei costi delle funzioni trasferite dall'ENAV s.p.a. all'E-NAC, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento CE n. 550 del 2004, e che dal trasferimento delle funzioni non derivino effetti sul trattamento giuridico ed economico del personale dei due enti.».

La Sottocommissione approva, infine, il parere proposto dal relatore.

*(3034) Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il relatore FERRARA (*FI*) ricorda di aver illustrato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti nella precedente seduta aggiungendo che, poiché la clausola di copertura finanziaria del provvedimento utilizza i fondi speciali di parte corrente e di parte capitale, iscritti nel bilancio 2004 e relativo al triennio 2004-2006, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2005 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti, in particolare per gli esercizi 2005 e 2006: l'onere che ricade in tali esercizi, quindi, fa riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva. Osserva, pertanto, che occorre anche valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2005.

Per quanto concerne gli emendamenti, aggiunge alle osservazioni esposte nella precedente seduta che occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalla proposta 1.14, che rende obbligatoria, e non più semplicemente facoltativa, la partecipazione di altri soggetti negli sportelli unici, nonché, in merito alle nuove assunzioni presso il Ministero degli affari esteri e l'ICE di cui alla proposta 2.1 (in aggiunta a quelle del Ministero delle attività produttive previste nel testo), premesso che i relativi oneri sono configurati a tetto di spesa ed hanno carattere permanente, riscontra l'esigenza di acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse richiamate a copertura, a valere sul fondo per le assunzioni in deroga nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003. Analogamente, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.2 e 5.4, che specificano le attività in cui si articolano gli investimenti promozionali già previsti nel testo.

Il sottosegretario MOLGORA fa presente, in relazione all'articolo 1, comma 2, che dall'attuazione della disposizione in esame potrebbero derivare ulteriori oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria, per i quali si rende necessaria una specifica integrazione nell'ambito della copertura finanziaria di cui al comma 10 del medesimo articolo dell'idoneo mezzo di copertura. Analogamente la relazione tecnica dovrà chiarire se le risorse previste siano sufficienti a far fronte alle nuove funzioni.

In relazione all'articolo 1, commi 6, 7 e 8 rileva altresì di non disporre di elementi utili ai fini della risposta da darsi ai quesiti posti dalla Commissione bilancio e tenuto conto che si tratta di questione strettamente legata ai criteri applicativi della disposizione in esame, ritiene che tali elementi vadano acquisiti presso il competente Ministero degli affari esteri al fine di fornire opportune assicurazioni in merito.

In relazione all'articolo 2, che prevede l'incremento del personale del Ministero delle attività produttive da inquadrare nell'area C con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3, comma 54 della legge n. 350 del 2003, esprime parere contrario in quanto si tratta di una deroga al sistema autorizzatorio previsto dalla predetta legge finanziaria 2004, in contrasto con il principio di contenimento della spesa di personale della pubblica Amministrazione che, ove accolta, comporterebbe richieste emulative. Infatti l'onere recato dalla disposizione in argomento, per il quale occorre acquisire apposita relazione tecnica, non può essere posto a carico del suddetto fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della citata legge n. 350 del 2003, che risulta completamente utilizzato sulla base dell'apposito decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella G.U. n. 225 del 24 settembre scorso. A tal fine precisa altresì che è stato totalmente ripartito il fondo suddetto tra le Amministrazioni interessate, ed in conseguenza di tale ripartizione non sussistono ulteriori risorse da utilizzare a copertura delle proposte assunzioni, né si era provveduto in fase istruttoria a prevedere accantonamenti sul fondo medesimo in relazione alla intervenuta approvazione da parte della Camera dei deputati della disposizione in parola che, com'è noto, non era prevista nell'originario testo governativo ma è stata introdotta nel corso dell'esame presso la Camera su iniziativa parlamentare.

In relazione all'articolo 3 fa presente che la spesa autorizzata al comma 4 comprende sia le spese di allestimento delle strutture di formazione (comma 3), sia l'attuazione degli sportelli unici regionali (comma 2), mentre le attività di formazione professionale restano a carico delle regioni essendo di loro esclusiva competenza.

In relazione agli articoli 4 e 5, precisa che le spese ivi autorizzate costituiscono l'onere posto a carico del bilancio dello Stato per l'avvio degli accordi con le università, con le associazioni di categoria, con le regioni ed i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione (quali il sistema delle imprese e le camere di commercio) ed in tal senso va considerato quindi quale finanziamento limitato agli anni 2004 e 2005, mentre

la prosecuzione delle attività medesime avrà luogo sulla base degli accordi-quadro da stipulare con i soggetti suddetti e dei decreti ministeriali che individueranno priorità e settori di intervento. In tale fase successiva saranno quindi individuate le ulteriori modalità di finanziamento delle attività in questione, per le quali non è più previsto il concorso dello Stato, ed al quale provvederanno gli Enti e gli operatori suddetti.

In relazione all'articolo 6, ritiene opportuno l'inserimento di apposita clausola di invarianza, anche in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1 della legge n. 229 del 2003.

Circa poi gli emendamenti, in analogia con quanto già comunicato, esprime sull'emendamento 1.1 avviso contrario in quanto l'istituzione delle agenzie in luogo degli sportelli unici si pone in contrasto con la previsione di cui al disegno di legge governativo. Inoltre, non reca i necessari elementi di valutazione, non essendo in alcun modo delineata la configurazione giuridica che verrebbe attribuita alle agenzie medesime, né risulta allegata la relazione tecnica per la quantificazione degli oneri che ne derivano. L'emendamento 1.14 comporta oneri in quanto l'ampliamento dei soggetti chiamati ad operare nelle attività degli sportelli unici è suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri privi di copertura.

Esprime altresì avviso contrario sull'emendamento 1.23, in quanto dalla designazione degli esperti esterni derivano ulteriori oneri non quantificati né coperti, e sulle proposte 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, in quanto, come già rappresentato in relazione all'articolo 2, il fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003, risulta completamente utilizzato Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento 2.1.

L'emendamento 3.1 comporta oneri di cui non viene fornita la necessaria quantificazione. Sugli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.14, esprime anche avviso contrario in quanto le disposizioni in esame, nel prevedere per il personale la possibilità di partecipare a *stages* formativi presso strutture operanti all'estero, comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto da tale *stage* derivano ulteriori attività complementari che difficilmente possono essere effettuate senza l'aggravio sul bilancio dello Stato così come previsto dalla proposta in esame.

Sugli emendamenti 5.2 e 5.4 esprime parere contrario in quanto lo svolgimento della prevista attività di consulenza, studio e progettazione comporterebbe nuovi e maggiori oneri privi di idonea copertura.

Osserva infine che l'emendamento 7.0.5 comporta oneri derivanti dalla composizione della giunta della Camera di commercio.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame per consentire un'approfondita valutazione dei chiarimenti testé presentati dal Governo.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

**372ª seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**(3034) Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

In considerazione delle osservazioni emerse nel corso del dibattito e dei chiarimenti forniti da parte del rappresentante del Governo, il relatore FERRARA (FI) illustra il seguente schema di parere in ordine al testo del disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo » riservandosi di riesaminare il testo del provvedimento in sede di formulazione del parere per l'Assemblea al fine di verificare se, incidendo gli oneri previsti dall'articolo 8, commi 1 e 2, anche sugli accantonamenti relativi agli anni 2005 e 2006 dei fondi speciali di parte corrente e capitale previsti dal disegno di legge finanziaria 2005, sussistano le risorse necessarie a coprire i suddetti oneri a partire dall'esercizio finanziario 2005 «, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

Tale parere è reso altresì nel presupposto che gli oneri relativi all'incremento del numero di esperti dell'amministrazione degli esteri di cui ai commi 6, 8 e 9 dell'articolo 1, risultino correttamente quantificati e forniti di adeguata copertura finanziaria dall'articolo 8, comma 2; che l'autorizzazione di spesa in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 4, si riferisca esclusivamente alle spese di attuazione degli sportelli unici regionali e alle spese di allestimento delle strutture di formazione; che gli oneri di cui agli articoli 4 e 5 siano limitati al 2004 e 2005 in quanto riguardanti solo la fase di avvio degli accordi quadro e degli accordi di settore ivi indicati;

e con le seguenti condizioni, poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che il provvedimento sia riformulato in modo da assicurare la compensazione finanziaria nonché la contestualità tra i nuovi o maggiori oneri correlati al funzionamento degli sportelli unici di cui all'articolo 1, comma 2 ed i risparmi derivanti dalla delega per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 6;

b) che sia soppresso l'articolo 2;

c) che l'articolo 6, comma 1, sia riformulato nel senso di disporre che sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione di cui al capoverso 1-bis sia previsto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che i suddetti schemi siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sullo schema di parere proposto dal relatore.

La Sottocommissione approva, quindi, il parere proposto dal relatore.

Passando all'esame degli emendamenti, il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha già espresso il proprio avviso e chiede, tuttavia, chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte 7.0.2 e 7.0.3 – che dispongono la risoluzione *ex lege* della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Mediocredito centrale S.p.A. per la gestione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 49 del 1987, nonché la loro contestuale assegnazione alla gestione della Simest S.p.A. – nonché sull'emendamento del Governo 2.0.1 e le altre proposte identiche o analoghe. Rileva, altresì, che la proposta 1.23 appare compatibile con l'autorizzazione di spesa già prevista dal testo mentre, al contrario, appare opportuna la soppressione della clausola di invarianza recata dall'emendamento 3.4, che si pone in contraddizione rispetto al fatto che lo stesso modifica un articolo corredato di apposita clausola di copertura finanziaria.

Per quanto concerne le proposte 1.2, 1.6, 5.2 e 5.4, propone di esprimere un avviso contrario senza tuttavia richiamare l'articolo 81 della Costituzione, in quanto si tratta di emendamenti che, sebbene suscettibili di comportare ulteriori oneri, peraltro non quantificati, andrebbero tuttavia ad inquadarsi nel contesto delle clausole di copertura finanziaria previste dal provvedimento. Rilevato il carattere non oneroso della proposta 3.1 sottolineata, infine, la necessità di esprimere sugli emendamenti 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6, in quanto coperti su accantonamenti di fondi speciali relativi anche al nuovo disegno di legge finanziaria 2005, osservazioni analoghe a quelle rese in relazione al testo, sull'esigenza di verificare, in sede di formulazione del parere per l'Assemblea, la sussistenza delle relative disponibili-

lità. Conviene, infine, con i rilievi del relatore e del Governo sui restanti emendamenti evidenziati, in ordine a quali riscontra l'opportunità di esprimere un parere contrario richiamando l'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) evidenzia che gli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3 non contemplano la procedura concorsuale per la selezione del gestore né sono corredati da relazione tecnica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma l'avviso contrario già espresso dal rappresentante del Governo sulle proposte 2.1, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, precisa di non disporre dei chiarimenti richiesti sugli effetti delle proposte 7.0.2 e 7.0.3 e conviene, per i restanti emendamenti, con le considerazioni del Presidente.

Alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, il relatore FERRARA (*FI*) illustra il seguente schema di parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo: «La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.2, 1.6, 5.2 e 5.4, sulle quali il parere è contrario, 1.1, 1.14, 1.34, 1.38, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.1, 3.14, 3.15, 5.0.1, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché degli emendamenti 3.4, sul quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, della soppressione delle parole: », senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,« e 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, sui quali il parere di nulla osta è reso con riserva di verificare, in sede di formulazione del parere per l'Assemblea, se, incidendo gli oneri ivi previsti sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente previsto dal disegno di legge finanziaria 2005, sussistano le risorse necessarie a coprire i suddetti oneri a partire dall'esercizio finanziario 2005.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.

**(2917) *Disciplina dell'attività di acconciatore***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri

(Parere alla 10ª Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO (*FI*) segnala, per quanto di competenza, che il nuovo testo del disegno di legge in titolo recepisce il parere già espresso dalla Commissione sul precedente testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mediante l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1. Rileva, pertanto, che non vi sono osservazioni da formulare.



Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme a quello del relatore.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene, infine, di esprimere un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

#### **16<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

*(2958) Deputato KESSLER ed altri. - Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati: parere su emendamenti in parte non ostativo, in parte favorevole, in parte contrario.*

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia di infanzia**

**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

**10ª Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bucciero, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 2ª Commissione:*

**(3077) Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere**, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

**(2586) ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere**: rinvio dell'emissione del parere.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Seduta congiunta con la

**V Commissione (Bilancio)  
della Camera dei deputati**

*Giovedì 7 ottobre 2004, ore 8,30 e 14*

Ore 8,30

Seguito audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ore 14

Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 7 ottobre 2004, ore 14,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

– conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali (3135).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: comunicazioni del Presidente sui sopralluoghi effettuati in Canada e negli Stati Uniti.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata» (n. 406).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano (3037) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

*(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).*

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*



- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

X. Esame del disegno di legge:

- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi-L'Ulivo, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
  - STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 7 ottobre 2004, ore 9*

**IN SEDE REFERENTE****I. Esame dei disegni di legge:**

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonché dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).

**II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-bis) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12*).
- COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico (1262).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario (2457).
- COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario (2629).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).

- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (2013) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

#### IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

- IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (1278).
- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).
-

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 7 ottobre 2004, ore 15,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 (n. 401).

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 7 ottobre 2004, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali sullo schema di intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana in ordine alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e ad istituzioni ecclesiastiche.
- II. Interrogazioni.

### *IN SEDE REFERENTE*

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
  - EUFEMI ed altri. – Interventi a favore delle università non statali (2168).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
  - ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).

– Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri.*)

– Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).

– e della petizione n. 723 ad essi attinente.

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

– ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).

---

### **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 7 ottobre 2004, ore 8,45*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: seguito dell'audizione del Direttore generale della Direzione generale della qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

---



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Giovedì 7 ottobre 2004, ore 14*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

– Audizione della dottoressa Lucia Annunziata.





